


1^a SERIE SPECIALE

DIREZIONE EDITORIALE
SETTORE SVILUPPO E SERVIZI
CON I MEZZI DI COMUNICAZIONE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 136° — Numero 36

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 30 agosto 1995

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

**DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081**

CORTE COSTITUZIONALE

SOMMARIO

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

- N. 453. Ordinanza del tribunale di Reggio Calabria del 27 ottobre 1992.
- Reato in genere - Soggetti sottoposti a procedimento penale per specifiche ipotesi di reato o a procedimento di prevenzione - Possesso da parte degli stessi, anche per interposta persona, di beni di valore sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica svolta - Mancata giustificazione della legittima provenienza dei beni - Configurazione come reato proprio - Lesione del principio di eguaglianza - Compressione del diritto di difesa - Violazione del principio di non colpevolezza.**
- (Legge 7 agosto 1992, n. 356, art. 12-*quinquies*).
 (Cost., artt. 3, 24, 25 e 27) Pag. 7
- N. 454. Ordinanza del pretore di Bassano del Grappa del 18 maggio 1995.
- Procedimento civile - Infrazioni al codice della strada - Ingunzione di pagamento di pena pecuniaria contenuta nel verbale di contestazione - Opposizione - Proposizione in forma ordinaria innanzi al pretore - Lamentata mancata previsione dell'esenzione dal pagamento di ogni imposta e tassa del potere del giudice di annullare in tutto o in parte o di modificare il provvedimento impugnato - Disparità di trattamento rispetto al procedimento previsto dagli artt. 22 e 23 della legge n. 689/1981 per le opposizioni all'ingunzione prefettizia emessa per le stesse infrazioni.**
- (Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 23, decimo e undicesimo comma).
 (Cost., art. 3) » 11
- N. 455. Ordinanza del pretore di Bassano del Grappa del 18 maggio 1995.
- Procedimento civile - Infrazioni al codice della strada - Ingunzione di pagamento di pena pecuniaria contenuta nel verbale di contestazione - Opposizione - Proposizione in forma ordinaria innanzi al pretore - Lamentata mancata previsione dell'esenzione dal pagamento di ogni imposta e tassa del potere del giudice di annullare in tutto o in parte o di modificare il provvedimento impugnato - Disparità di trattamento rispetto al procedimento previsto dagli artt. 22 e 23 della legge n. 689/1981 per le opposizioni all'ingunzione prefettizia emessa per le stesse infrazioni.**
- (Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 23, decimo e undicesimo comma).
 (Cost., art. 3) » 13
- N. 456. Ordinanza del pretore di Caltanissetta del 28 marzo 1995.
- Edilizia e urbanistica - Condonò edilizio - Previsione della sospensione dei procedimenti penali relativi a costruzioni abusive ultimate o interrotte con il sequestro entro il 31 dicembre 1993 ed estinzione dei reati dopo l'avvenuto pagamento dell'oblazione - Lamentata mancata espressa determinazione dei criteri per il calcolo della stessa - Conseguente impossibilità per il giudice di verificare la «esattezza dell'ammontare della detta oblazione e delle relative riduzioni in relazione a situazioni di estremo disagio abitativo» e, in caso di inesatta o dolosa valutazione, assoggettare l'autore dell'abuso alle sanzioni penali previste - Lesione del principio di tassatività della legge penale - Violazione del principio di eguaglianza.**
- (Legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 39, tredicesimo comma).
 (Cost., artt. 3 e 25) » 13

N. 457. Ordinanza del tribunale di Milano del 14 novembre 1991.

Reato in genere - Bestemmia - Fattispecie incriminatrice - Indeterminatezza dell'espressione «religione di Stato» a seguito delle modifiche concordatarie (protocollo addizionale all'accordo di modifica del concordato lateranense: legge 25 marzo 1985, n. 121, p. 1) - Lesione del principio di tassatività della norma penale - Disparità di trattamento rispetto alle confessioni religiose non cattoliche.

(C.P., art. 724).

(Cost., artt. 3, 8 e 25) Pag. 15

N. 458. Ordinanza del pretore di Lecce del 23 maggio 1995.

Posta e telecomunicazioni - Buoni postali fruttiferi - Insequestrabilità e impignorabilità - Lesione del principio di eguaglianza - Compressione del diritto ad agire in giudizio, anche in caso di contitolarità del titolo.

(D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, art. 175, primo comma).

(Cost., artt. 3 e 24) » 16

N. 459. Ordinanza della commissione tributaria di primo grado di Verona del 21 novembre 1994.

Contenzioso tributario - Azione giudiziaria per il rimborso dell'I.R.Pe.F. - Preclusione in mancanza di previa istanza all'intendente di finanza - Compressione del diritto alla tutela giurisdizionale.

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38).

(Cost., art. 24) » 18

N. 460. Ordinanza del pretore di Nocera Inferiore del 24 aprile 1995.

Previdenza e assistenza - Dipendenti delle Ferrovie dello Stato S.p.a. - Regime previdenziale (nella specie: riconoscimento di malattia professionale) - Gestione attribuita allo stesso ente mediante organi e istituti predisposti od integrati dallo Stato - Contrasto con i principi costituzionali in materia previdenziale.

(Legge 17 maggio 1985, n. 210, art. 21, quarto comma).

(Cost., art. 38) » 19

N. 461. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, del 15 dicembre 1994.

Impiego pubblico - Dipendenti degli enti locali - Previsione della validità ed efficacia dei provvedimenti deliberativi riguardanti il trattamento del personale di detti enti, adottati prima del 31 agosto 1993, che abbiano previsto profili professionali ed operato inquadramenti in modo difforme dal d.P.R. 25 giugno 1983, n. 347, e successive modifiche e integrazioni - Conseguente effetto estintivo dei giudizi in corso - Arbitrarietà della norma - Lesione del principio di eguaglianza nell'ambito del lavoro subordinato pubblico - Compressione del diritto di difesa e/o di resistenza avverso i provvedimenti della p.a. - Mancata possibilità di adire (o di resistere innanzi) il giudice naturale - Abuso del procedimento legislativo previsto per i decreti-legge - Elusione del principio di copertura finanziaria per i maggiori oneri - Trasgressione del principio di buon andamento e di imparzialità della p.a. - Mancata tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi avverso gli atti della p.a., in particolare, per l'esclusione dalla tutela di coloro che siano stati prefermessi da un inquadramento illegittimo.

(Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 3, comma 6-bis).

(Cost., artt. 3, 24, 25, 77, 81, 97 e 113) » 21

- N. 462. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, del 15 dicembre 1994.

Impiego pubblico - Dipendenti degli enti locali - Previsione della validità ed efficacia dei provvedimenti deliberativi riguardanti il trattamento del personale di detti enti, adottati prima del 31 agosto 1993, che abbiano previsto profili professionali ed operato inquadramenti in modo difforme dal d.P.R. 25 giugno 1983, n. 347, e successive modifiche e integrazioni - Conseguente effetto estintivo dei giudizi in corso - Arbitrarietà della norma - Lesione del principio di eguaglianza nell'ambito del lavoro subordinato pubblico - Compressione del diritto di difesa e/o di resistenza avverso i provvedimenti della p.a. - Mancata possibilità di adire (o di resistere innanzi) il giudice naturale - Abuso del procedimento legislativo previsto per i decreti-legge - Elusione del principio di copertura finanziaria per i maggiori oneri - Trasgressione del principio di buon andamento e di imparzialità della p.a. - Mancata tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi avverso gli atti della p.a., in particolare, per l'esclusione dalla tutela di coloro che siano stati pretermessi da un inquadramento illegittimo.

(Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 3, comma 6-bis).

(Cost., artt. 3, 24, 25, 77, 81, 97 e 113) Pag. 33

- N. 463. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale per la Lombardia del 1° marzo 1995.

Elezioni - Elezioni comunali - Previsione che il calcolo dei quozienti elettorali, anche per l'attribuzione dei seggi non attribuiti alle liste collegate con il candidato eletto alla carica di sindaco, debba essere effettuato con riferimento ai gruppi di liste collegate con il medesimo candidato alla carica di sindaco anziché con riferimento ai quozienti elettorali ottenuti da ciascuna lista - Conseguente deteriore trattamento di lista singola rispetto ad altra lista con quoziente elettorale inferiore alla prima ma collegata - Incidenza sui principi della sovranità popolare, dell'uguaglianza del voto, sul diritto all'accesso alle cariche elettive e al pari trattamento delle liste elettorali.

(Legge 25 marzo 1993, n. 81, art. 7, sesto comma, ult. prop.).

(Cost., artt. 1, 48, 49 e 51) » 34

- N. 464. Ordinanza del tribunale di Alba del 20 aprile 1995.

Processo penale - Attività integrativa di indagine del p.m. - Utilizzazione delle dichiarazioni rese dai testi dopo l'udienza preliminare anche per le contestazioni ex art. 500 - Omessa previsione - Disparità di trattamento - Compressione del diritto di azione dello Stato e di difesa delle parti private.

(C.P.P. 1988, art. 430).

(Cost., artt. 3 e 24) » 37

- N. 465. Ordinanza del pretore di Firenze del 29 marzo 1995.

Circolazione stradale - Veicolo, appartenente a cittadino italiano residente all'estero o a stranieri, privo di carta di circolazione - Previsione di sanzione amministrativa con obbligatoria applicazione della sanzione accessoria della confisca - Irragionevolezza - Disparità di trattamento rispetto alle ipotesi di illeciti puniti con sanzioni pecuniarie più gravose.

(D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 134, secondo comma).

(Cost., art. 3) » 40

- N. 466. Ordinanza del pretore di Verona del 5 maggio 1995.

Lavoro (tutela del) - Crediti di lavoro insoluti per insolvenza del datore di lavoro - Prevista operatività del fondo di garanzia per crediti inerenti gli ultimi tre mesi di rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi e non nei diciotto che precedono l'apertura di una procedura concorsuale, come prescritto dalla direttiva CEE n. 987/1980, richiamata dalla legge delega n. 428/1990 - Violazione dei principi della legge delega.

(D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 80, art. 2, primo comma).

(Cost., art. 76) » 41

- N. 467. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale della Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, del 25 gennaio 1995.

Farmacia - Istituzione di sedi farmaceutiche - Previsione del criterio topografico solo per i comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti - Irrazionale disparità di trattamento per i comuni con popolazione superiore - Lesione del diritto alla salute.

(R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 104, modificato dalla legge 8 novembre 1991, n. 362, art. 2).

(Cost., artt. 3 e 32)

Pag. 43

- N. 468. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Udine dell'8 maggio 1995.

Regione Friuli-Venezia Giulia - Tutela del paesaggio - Intervento di ceduzione boschiva in zona paesaggisticamente vincolata ex legge n. 431/1985 (nella specie: sponde di fiume) - Previsto esonero, con normativa regionale, della necessità di preventiva autorizzazione per gli interventi *de quibus*, in difformità dalla normativa statale - Conseguente inapplicabilità di sanzione penale - Denunciato trattamento di favore per coloro che attuano i succitati interventi boschivi in ambito regionale rispetto a coloro che operano nel restante territorio nazionale - Violazione della riserva di legge statale in materia penale e sull'esclusiva potestà sanzionatoria dello Stato - Travalicamento delle potestà regionali.

[Legge regione Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991, n. 52, art. 131, decimo comma, lett. b); legge regione Friuli-Venezia Giulia 14 luglio 1992, n. 19, art. 23, secondo comma].

(Cost., artt. 3, 25, secondo comma, e 116)

» 47

- N. 469. Ordinanza del pretore di Grosseto del 24 febbraio 1995.

Ambiente (tutela dell') - Inquinamento - Scarichi senza la prescritta autorizzazione - Possibilità di ottenere la stessa entro novanta giorni dalla data di conversione in legge del decreto-legge *de quo* con conseguente estinzione dei reati già commessi - Irragionevolezza - Lesione del principio di eguaglianza - Violazione del diritto all'ambiente salubre - Omesso adeguamento con le norme di diritto internazionale, in particolare, con quelle CEE (direttiva n. 271/1991).

(D.-L. 16 gennaio 1995, n. 9, art. 7).

(Cost., artt. 3, 9, 10 e 32)

» 51

- N. 470. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Roma del 18 maggio 1995.

Processo penale - Richiesta di archiviazione al g.i.p. - Mancata condivisione - Restituzione degli atti al p.m. per formulazione dell'imputazione - Adempimento - Conseguente fissazione dell'udienza preliminare innanzi al medesimo g.i.p. - Lamentata omessa previsione di incompatibilità di tale giudice anche dopo la legge n. 105/1993, abrogatrice del criterio dell'evidenza - Lesione dei principi di eguaglianza dei cittadini innanzi alla legge, dell'inviolabilità del diritto di difesa, del giudice naturale precostituito per legge e della terzietà dello stesso - Lesione dei principi della legge di delega.

(C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 24, 25, 76 e 77, in relazione alla legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, direttiva 67)

» 56

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 453

Ordinanza emessa il 27 ottobre 1992 (pervenuta alla Corte costituzionale il 3 luglio 1995) dal tribunale di Reggio Calabria sulle richieste riunite proposte da Scali Evelina ed altri

Reato in genere - Soggetti sottoposti a procedimento penale per specifiche ipotesi di reato o a procedimento di prevenzione - Possesso da parte degli stessi, anche per interposta persona, di beni di valore sproorzionato al reddito dichiarato o all'attività economica svolta - Mancata giustificazione della legittima provenienza dei beni - Configurazione come reato proprio - Lesione del principio di eguaglianza - Compressione del diritto di difesa - Violazione del principio di non colpevolezza.

(Legge 7 agosto 1992, n. 356, art. 12-*quinquies*).

(Cost., artt. 3, 24, 25 e 27).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza lette le richieste di riesame, qui riunite per i fini del presente provvedimento, depositate in data 7 ottobre 1992 (con documentazione integrativa versata in data 19 ottobre 1992) dal difensore avv.to F. Macri, nell'interesse di: Alaimo Carmela, nata il 19 ottobre 1934 a Racalmuto, Fazzolari Rocco Vincenzo, nato il 10 gennaio 1929 a Marina di Gioiosa Jonica, Scali Evelina, nata il 13 giugno 1940 a Grotteria; ricorrenti avverso i decreti di convalida di sequestro rispettivamente emessi nei confronti dei medesimi in data 26 settembre 1992, dal Procuratore della Repubblica presso la Pretura di Locri;

Esaminati gli atti e la documentazione allegata;

Udita la difesa dei ricorrenti;

Dato preliminarmente atto che è necessario procedere a verifica circa la legittimazione dei richiedenti al proposto gravame, attesa la parziale contestazione avanzata dai ricorrenti circa la qualità effettiva di titolare di diritti sulle res per ciascuno di essi poste in giudiziale sequestro;

Rilevato che la difesa ha eccepito l'illegittimità dell'impugnato provvedimento, in relazione ai ricorrenti tutti per:

- 1) vizio di nullità del sequestro di p.g. azionato, per mancata convalida nei termini;
- 2) vizio di nullità del provvedimento di convalida (per nullità derivata dal sequestro di p.g. azionato, e tale pretesa per difetto dei presupposti di legge in fatto e diritto per la sua emanabilità);
- 3) vizio di illegittimità per difetto di elementi di fatto costituenti anche solo *fumus* del reato contestato, provenendo da attività lecite i beni in questione;
- 4) vizio di illegittimità per lesione dei diritti quesiti di terzi estranei (come conseguente all'omesso accertamento della effettiva titolarità dei beni in questione in relazione alla posizione della Alaimo;

Postulando, conseguenzialmente, la revoca dei provvedimenti impugnati;

Premesso ancora che risulta — dalla specifica menzione recata nel verbale di sequestro del 23 settembre 1992, p. 3 nonché dagli atti allegati — che:

- 1) il sequestro è avvenuto, nei confronti dei ricorrenti tutti (espressamente richiamati dall'atto in discorso), in data 23 settembre 1992 da parte della p.g.; il successivo provvedimento di convalida è intervento, dando atto della superiore circostanza, su trasmissione del citato verbale avvenuta il 24 settembre 1992, in data 26 settembre 1992; sicché, non rilevando le successive epoche di eseguita notifica dei sequestri già azionati, per i fini di cui all'art. 355 del c.p.p., va quindi dato atto della tempestività degli adempimenti intercorsi e della conseguente infondatezza della doglianza *sub* 1);

2) preventivamente rispetto alla contestuale (rispetto al provvedimento impugnato) emissione di avviso di garanzia per tutti i ricorrenti quali indagati per i reati di cui alla disposizione dell'art. 12-*quinqüies* della legge n. 356 del 1992, da parte del competente ufficio del p.m. su comunicazione della p.g. precedente (cioè il Comando compagnia CC. di Roccella Jonica) tutti gli odierni ricorrenti sono indagati perché ritenuti «prestanomi» di tale Aquino Salvatore, già sottoposto e proposto per diverse misure di prevenzione (e allo stato indagato e ristretto in custodia carceraria) quale preteso affiliato di cosca mafiosa;

Considerato, sempre in via preliminare, che i ricorsi hanno offerto cospicua documentazione in relazione alla espressa allegazione di lecita provenienza dei beni in sequestro;

Nel merito osserva quanto appresso.

Nei termini sopra illustrati, eccettuata la doglianza *sub* 1) (già del resto da disattendersi nei sensi sopra chiariti) la difesa si duole, nella sostanza, in diritto dell'avvenuta emissione di un provvedimento di vincolo doppiamente censurabile, perché cioè antecedente l'avvenuta acquisizione di una *notitia criminis* o anche solo di un *fumus* di fondatezza del reato ivi contestato a carico dei suoi destinatari, e perché anche formalmente fondato nella previsione di cui agli artt. 354 e 355 del c.p.p. — nonché dell'art. 253 del c.p.p. — ma in realtà adottato per fini riconducibili a quelli di cui all'art. 321 c.p.p., e quindi irritualmente da parte di autorità (sia quella di p.g. dispiegatasi *motu proprio*, che quella del p.m., intervenuta per i fini di convalida) a ciò non legittimata.

Proseguendo poi alla verifica in fatto, postula ancora la difesa che non solo l'azione giudiziaria si è rivolta nei confronti di soggetti in parte di irreprensibile condotta, ma ha interessato beni di certa provenienza lecita, con conseguente erronea identificazione sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo dell'ipotesi accusatoria consacrata nei provvedimenti impugnati.

Rileva in proposito il Collegio, quanto al primo profilo dei gravami proposti, che:

(alla luce dei rilievi prima illustrati in punto di sussistenza e rilevanza di antecedenti giudiziari della presente vicenda) il disposto sequestro — sia quello di p.g. che quello consacrato dal successivo titolo di provenienza giudiziale — è intervenuto nel corso di indagini il cui materiale probatorio è stato acquisito in tempi anteatti e, anche per gli arricchimenti conseguiti in itinere (rispetto alle misure di prevenzione già irrogate e all'ulteriore proc.to in corso nei confronti dell'Aquino), è stato dall'inquirente qualificato come corredo di una *notitia criminis* puntuale in tema di violazione del comma secondo dell'art. 12-*quinqüies* più volte citato.

È dunque inconferente la censura — implicita — di preteso difetto di una previa *notitia criminis* rispetto alla sua adozione, e, con essa, di quella che assume come «anticipatoria» la *ratio* della sua adozione.

In punto ulteriore di acquisizioni di fatto, per le segnalate indagini espletate, i citati atti di trasmissione ed impulso hanno segnalato un contesto di rilievo circa l'esistenza di una cosca riconducibile agli aggregati omogenei e compatti dell'Aquino e suoi congiunti o satelliti, radicata nel territorio — afflitto da fatti criminali gravi di estorsione e pratiche consimile di naturale ascendenza mafiosa, oltre che da faide per controllo del territorio tra gruppi rivali — nonché di una prassi di ordinaria utilizzazione di prestanomi — al fine di evitare l'assoggettabilità a controllo o a vincolo (anche quale misura di prevenzione) della ricchezza comunque disponibile per la conduzione di molteplici attività ritenute di copertura o di lucroso reimpiego dei proventi illeciti così conseguiti; il rango e la biografia penale dell'Aquino, secondo i dati illustrati nella allegata scheda nominativa) è stato illustrato, con dati cui si rinvia espressamente nei sensi dei passi prima citati e degli atti processuali tutti ivi indicati; i sequestri attivati dalla p.g. sono stati mirati nei confronti di quanti, o direttamente o per interposta persona (sovente coniuge o ascendente o germano o collaterale ovvero, talora, anche solo affine), sono risultati appunto intestatari e/o fruitori di ricchezze comunque riconducibili al nominativo della persona menzionata nei riferiti atti di indagine, quale atto consequenziale all'avvenuta entrata in vigore della legge n. 356 del 1992 (e complementare alle denunce formulate o alle già irrogate misure di prevenzione);

(in relazione alla pretesa finalità effettiva del provvedimento di vincolo emesso) quanto sopra rilevato in punto di consistenza e valenza probatoria delle indagini esperite circa la sussistenza del reato contestato esclude, per un verso, che nella specie si sia in presenza di fatti inconcludenti, marginali o quanto meno dubbi (tali da costituire cioè un mero *fumus*, ambiguo, di reità) ed acclara, per altro verso, la corretta sussunzione della finalità endoprocessuale sottesa dai provvedimenti impugnati sotto l'egida dei fini di cui all'art. 253 del c.p.p., posto che proprio il necessario accertamento articolato, ancora in fieri (perché ovviamente non esauribile nella mera ricognizione dello stato di fatto, ma da orientarsi al fine della ricostruzione storica e della proiezione finalistica di quanto lo ha preceduto), delle posizioni soggettive degli odierni indagati e delle condotte da questi dispiegate nelle vicende che hanno determinato il costituirsi dei patrimoni in sequestro e l'attuale assetto proprietario e di fruizione sostanziale di essi, costituisca *ratio* e contenuto insieme del procedimento attivato sull'informativa del 17 settembre 1992.

Non può tuttavia tacersi che la fattispecie di illecito individuata dall'art. 12-*quinques* della legge n. 356/1992 sanziona come offensiva — tanto nell'ipotesi del 1° che in quella del 2° comma — essenzialmente la condotta di colui che si rende attivo protagonista di traffici illeciti (quali riciclaggio, ricettazione e condotte omogenee) o, in quanto preteso partecipe — intraino o «esterno» — della vita di sodalizi criminali anche mafiosi (oltre che delle altre ipotesi delittuose ivi configurate), offre con la propria condotta un contributo qualificato, in entrambe le situazioni descritte, al perseguimento e raggiungimento dei fini illeciti di sfondo: e ciò, vuoi procurando il virtuale «oscuramento» della effettiva titolarità di beni e redditi di provenienza non lecita; vuoi assicurandosi (anche per il tramite di prestanomi) la fruizione dei flussi di ricchezza presumibilmente frutto di delitto (perché di provenienza che l'interessato non riesce a ricostruire e dimostrare limpida e lecita).

Tanto non può non implicare, pur nella fisionomia «atipica» della incriminazione in discorso, (che allo stato, sia pure nella sua palese «eccezionalità» di *ratio*, appare — per quanto appresso si chiarirà — al Collegio tale da vulnerare più di un precetto costituzionale, donde la rimessione della correlata questione di legittimità nei termini per cui in dispositivo), una prognosi di evidente «complessità» oltre che delle indagini preliminari in materia, del momento di accertamento qualificato — anche in ipotesi in via di contenzioso su profili di squisita rilevanza civilistica — degli elementi costitutivi di tale imputazione, nel senso che viene introdotta una dinamica di inversione sostanziale dell'onere probatorio tale da attribuire proprio all'indagato il ruolo cardine di allegazione e documentazione di quanto possa scagionarlo.

E se ciò deve correttamente rifluire nel momento processuale, non può non tradursi in separatezza tra il fine di accertamento probatorio cui il sequestro di cui agli artt. 253 e segg. del c.p.p. è preordinato (e che ragionevolezza vuole, alla luce di quanto si è detto, costituisca momento «normale» dell'indagine per tali procedimenti, dovendo l'imposizione del vincolo garantire il congelamento dello stato di fatto sino al suo pieno ed esauriente accertamento) ed il fine di assicurazione della garanzia di esecuzione della pena accessoria introdotta al riguardo (cioè la confisca di tali ricchezze), al cui perseguimento può attendersi nelle forme ordinarie altrove previste dal nostro ordinamento come correttamente arguito in proposito dalla difesa.

Nella specie, del resto, proprio del sequestro ed. probatorio si è fatto impiego, e ciò coerentemente rispetto al tipo di reato contestato e alla esigenza propria della sua completa indagine.

Il che consente di ritenere palesemente infondata nel merito, per quanto possa ciò valere quale *obiter dictum* del presente provvedimento, ogni eccezione in proposito.

Quanto poi al secondo profilo dedotto, osserva il Tribunale — sempre nei limiti di una pronuncia *obiter dicta* — che nulla preclude che il corso delle indagini ulteriori possa fornire elementi di preziosa valenza allo stato non dagli atti deducibili, sia nel senso della avvalorazione che della decantazione della odierna materia probatoria, ma che vanno disattese (come già implicito in premessa) postulazioni o asserzioni — quali quelle dedotte, anche in punto di assunta co-appartenenza a terzi del tutto estranei dei cespiti posti in sequestro — o comunque di rilevanza nel merito allo stato incerta (il che è a dirsi per la documentazione di corredo tutta prodotta), tale da costituire in ogni caso elemento da sottoporre a doverosa accurata verifica e riscontro, se qualificato da peculiare vis probatoria in guisa di fonte liberatoria dalle odierne contestazioni, nella sede sua propria, che non può ovviamente essere quella del presente incidente (sia per i suoi connotati funzionali che per i parametri di valutazione correlati) bensì quella «naturale» del giudice di merito, cui del resto i ricorrenti sono già stati rimessi.

Va tuttavia promosso incidente di costituzionalità (anche sulla espressa allegazione in proposito dedotta dalla difesa, seppure non con formale *petitum*, in sede di ricorso, perché ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la relativa *quaestio* — nei termini appresso indicati — nel presente procedimento, in relazione al dedotto art. 12-*quinques*, comma secondo, della legge n. 356 del 1992, per violazione dell'art. 25 della Costituzione).

La citata disposizione — per la cui violazione è stato promosso il provvedimento donde origina il presente gravame (e del cui *fumus* di fondatezza occorre in questa sede conoscere e pronunciare, anche per l'espressa eccezione sul punto avanzata dalla difesa in ricorso, per i fini propri del riesame ex art. 309 del c.p.p., sicché se ne deve constatare oggettivamente la «rilevanza» nei sensi di cui alla legge 11 marzo 1953 n. 1, art. 23 nonché 134 della Costituzione) appare al Collegio viziata da illegittimità per violazione del precetto di cui agli artt. 3, 24, 25 e 27 della Costituzione.

La lettera della citata disposizione individua, nel comma secondo, una fattispecie modellata sul «tipo» degli artt. 707 e 708 del c.p. (che è infatti alternativa rispetto alle incriminazioni concernenti le condotte di cui al comma primo nonché a quelle di cui agli artt. 648, 648-*bis* e 648-*ter* del c.p.); essa infatti assume, con peculiare scelta di introduzione di un meccanismo di inversione dell'onere probatorio (sulla fondatezza della presunzione connessa), uno stato di fatto personale oggettivamente acclarato, consistente nell'inciso «risultano, anche per interposta persona fisica o giuridica, essere titolari o avere la disponibilità a qualsiasi titolo di denaro, beni o altre utilità di valore sproporzionato al loro reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, e dei quali non possa(no) giustificare la legittima provenienza», quale co-elemento costitutivo dell'incriminazione in ricorso, che è reato di pericolo; nello statuire ciò, tuttavia, tale previsione — che per propria evidente *ratio* ha finalità di repressione della fruibilità di ricchezza di provenienza incerta e comunque presumibilmente illecita, ancorando l'incriminazione alla posizione personale «peculiare» di chi è dalla stessa norma specificatamente indicato quale soggetto punibile (cioè l'essere semplicemente indagato per diversi reati di grave allarme sociale, che non è chiarito se debba intendersi quale condizione obiettiva di punibilità ma appare più verosimilmente elemento anch'esso essenziale del reato, come tale necessariamente oggetto di preventiva conoscenza ai fini del dolo) non riproduce quale requisito «minimo» di integrazione dalla posizione soggettiva incriminata il presupposto di una previa condanna irrogata nei confronti del medesimo; requisito già riconosciuto imprescindibile per la compatibilità costituzionale delle disposizioni analogamente incriminatorie di cui agli artt. 707 e 708 del c.p., con le pronunce nn. 110 del 19 luglio 1968 e 14 del 2 febbraio 1971, dalla Corte costituzionale, in relazione agli artt. 3, 24, 25 e 27 della Costituzione, con motivazione cui in questa sede si fa espresso richiamo, che determinava l'elisione dell'inciso che qualificava tra l'altro, «presupposto idoneo» per l'incriminazione per le dette contravvenzioni, l'avvenuta sottoposizione a misura di sicurezza personale o a cauzione di buona condotta; detta disposizione, infatti, assume quale «presupposto» — nei sensi prima chiariti — della (eventuale) condanna e successiva applicazione di confisca (statuizione che appare collegare insieme, alla luce della fisionomia propria dell'istituto così introdotto nel nostro ordinamento, i fini propri di una pena accessoria e di una misura di sicurezza) il mero essere dell'imputato sottoposto per indagini per taluno dei reati ivi specificati, ovvero sottoposto a procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione personale; selettivamente, l'incriminazione si rivolge non a tutti i soggetti dell'ordinamento, ma solo a quelli «inquisiti» (a vario titolo); e tale posizione, che è meramente processuale e non già «stato personale», che può essere dall'imputato del reato di cui all'art. 12-*quinqües* citato non conosciuta — se il corso delle indagini preliminari non ha determinato l'emissione di avviso di garanzia nei suoi confronti — venendo così a costituire una condizione obiettiva di punibilità, contrasta con la presunzione di non colpevolezza di cui è mero indagato e non ha riportato (neppure con sentenza non definitiva) una condanna.

Dall'elisione del presupposto della «sottoposizione ad indagini» deriva un ampliamento della norma che, senza ledere il cittadino (che deve sempre poter giustificare la provenienza della propria ricchezza), costituisce un più efficace strumento di contrasto, tra l'altro, della criminalità mafiosa, perché impedisce la infiltrazione occulta o comunque nociva di questa nel vivere civile.

Tale prospettata soluzione non compete, tuttavia alla Giurisdizione ordinaria, donde la devoluzione del suo esame alla Corte costituzionale.

Appare infine opportuno chiarire che la disposizione in questione ha individuato (ed introdotto quale *novum* nell'ordinamento), come penalmente offensiva, una titolarità non meramente formale di ricchezza che appaia ingiustificata rispetto al reddito dichiarato o alla propria attività economica; premesso che nulla esclude la ravvisabilità di una correttezza nel detto reato (che è «proprio»), da parte di un soggetto che in ipotesi non versi nel medesimo stato personale di colui per la cui sfera di interesse comunque il primo ha agito, con l'ordinario dolo di concorso per le condotte di cui agli artt. 117 e 118 del c.p. appare evidente che — a tenore dell'attuale formulazione letterale della disposizione in esame — possano costituire oggetto di incriminazione (riflessa) condotte che sono state poste in essere prima dell'entrata in vigore della nuova incriminazione, poiché:

1) nella norma non si discerne se lo stato di fatto personale penalmente illecito ai sensi del secondo comma dell'art. 12-*quinqües* più volte citato, che comunque dovrebbe essere stato accertato successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 356 del 1992 (per il principio di cui all'art. 2 del c.p.), debba essere stato determinato, anche per eventuale «permanenza» degli effetti e della determinazione soggettiva delle condotte che ne costituiscono l'origine, soltanto successivamente alla detta entrata in vigore;

2) in via interpretativa, tale discernimento è «aperto» potendo postulare «ad avviso del Collegio) quale antecedente comunque costitutivo della incriminatrice in parola, una condotta anteatta illo tempore lecita per il suo autore (e perciò di per se non punibile); sicché l'oscurità surrichiamata pare decifrabile nella sede propria del merito del singolo procedimento, poiché comunque il reo dell'incriminazione in esame dovrebbe essere tale per non aver fatto cessare — alla data di entrata in vigore della detta disposizione — situazioni di dubbia spettanza di diritti riferibili alla sua posizione soggettiva; il che appare al tribunale esigibile e possibile in concreto sia per la oggettiva diversità di condizione di ogni potenziale indagato sia, soprattutto, perché nulla vieta di compiere o beneficiare di acquisti patrimoniali da parte di terzi in pendenza di procedimenti penali anche a proprio carico senza che appaia «probatio diabolica» quella liberatoria in tale contesto pretesa dalla stessa disposizione nel penultimo inciso del citato comma secondo.

Resta sempre il problema del «presupposto» della sottoposizione ad indagini che è stato oggetto sopra della rilevata non manifesta infondatezza della questione di legittimità formulata.

Devesi dunque disporre nei sensi per cui in dispositivo per i fini così rilevati, con sospensione del giudizio di gravame (di cui all'art. 309 del c.p.p.) per l'evidente impossibilità di pronunciare sul medesimo in pendenza del proposto incidente di costituzionalità.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata in relazione agli artt. 3, 24, 25 e 27 della Costituzione la questione di costituzionalità dell'art. 12-quinquies della legge n. 356 del 1992 come in motivazione specificata;

Sospende il giudizio promosso con i ricorsi per cui in premessa ed ordina la immediata rimessione degli atti alla Corte costituzionale;

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito nonché per la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e per la comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Reggio Calabria, addì 27 ottobre 1992

Il presidente: MANNINO

Il giudice estensore: SABATINI

95C1022

N. 454

*Ordinanza emessa il 18 maggio 1995 dal pretore di Bassano del Grappa
nel procedimento civile vertente tra Zamperoni Armando e il comune di Romano d'Ezzelino*

Procedimento civile - Infrazioni al codice della strada - Ingiunzione di pagamento di pena pecuniaria contenuta nel verbale di contestazione - Opposizione - Proposizione in forma ordinaria innanzi al pretore - Lamentata mancata previsione dell'esenzione dal pagamento di ogni imposta e tassa del potere del giudice di annullare in tutto o in parte o di modificare il provvedimento impugnato - Disparità di trattamento rispetto al procedimento previsto dagli artt. 22 e 23 della legge n. 689/1981 per le opposizioni all'ingiunzione prefettizia emessa per le stesse infrazioni.

(Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 23, decimo e undicesimo comma).

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa portante il n. 1273/1994 r.c., promossa da Zamperoni Armando avverso il comune di Romano d'Ezzelino.

Con ricorso depositato presso la cancelleria in data 27 dicembre 1994 Zamperoni Armando adiva questo pretore contestando la legittimità del verbale di contestazione n. 15488 dell'8 novembre 1994, all'uopo richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 366/1994.

Secondo l'interpretazione adeguatrice espressa dalla Corte costituzionale nella sentenza 23 giugno 1994, n. 255, ribadita con sentenze 15 luglio 1994, n. 311 e 27 luglio 1994, n. 366, in tema di violazioni amministrative al Codice della strada, il ricorso amministrativo al prefetto, già previsto dall'art. 142-bis del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come introdotto dall'art. 24 della legge 24 marzo 1989, n. 122, e, attualmente, dall'art. 203 del Codice della strada vigente, costituisce un rimedio meramente facoltativo, e non invece un presupposto necessario per l'esercizio dell'azione giurisprudenziale.

Si pone pertanto il problema di stabilire se tale azione debba essere proposta con le forme dell'opposizione al pretore, ai sensi degli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, oppure in quelle ordinanze (in questo senso, cfr. Cass. 29 dicembre 1989, n. 5820 e pretura di Catania, sezione distaccata di Giarre, 26 luglio 1994, in Foro it., 1994, I, p. 3563).

La soluzione del problema in un senso oppure nell'altro dà luogo a conseguenze fra loro profondamente diverse (competenza funzionale del pretore o dei giudici di pace o ordinaria per valore; introduzione del giudizio con ricorso oppure con atto di citazione; possibilità di stare in giudizio personalmente o necessità del ministero di un difensore — salvo quanto previsto dal nuovo testo dell'art. 82 del c.p.c. per i giudizi innanzi al giudice di pace). Nella seconda ipotesi, in particolare, non troverebbe applicazione l'esenzione dal pagamento di ogni tassa e imposta disposta dall'art. 23, decimo comma, della legge n. 689/1981, né il giudice potrebbe, con la sentenza, annullare in tutto o in parte o modificare il verbale di contestazione, ai sensi dell'undicesimo comma del medesimo articolo, ostandovi il divieto di cui agli artt. 2, 4 e 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, ciò introdurrebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra l'ipotesi considerata — azione di cognizione ordinaria avente ad oggetto un verbale di contestazione di violazione al Codice della strada —, e quella di opposizione ad ordinanza-ingiunzione emessa in relazione a detta o a qualsiasi altra violazione amministrativa.

E, tuttavia, ad avviso di chi scrive, non è possibile pervenire, in via di mera interpretazione, ad una soluzione conforme al dettato costituzionale. La disciplina dettata dagli artt. 22 e 23 della legge n. 689/1981 ha infatti carattere speciale ed eccezionale, ed è in quanto tale, ai sensi dell'art. 14 disp. prel. al codice civile, insuscettibile di applicazione analogica. In particolar modo, costituiscono altrettante eccezioni a principi generali di diritto amministrativo e processuale civile: la circostanza che il provvedimento amministrativo formi oggetto di un giudizio diretto e non meramente incidentale; l'attribuzione della legittimazione passiva all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato, la quale a sua volta è individuata dall'art. 17 secondo criteri che prescindono dalla titolarità della capacità processuale alla stregua delle regole comuni; la possibilità per entrambe le parti di stare in giudizio personalmente, con deroga all'art. 82 del c.p.c. e alla legge 25 marzo 1958, n. 560; la convalida del provvedimento impugnato in caso di mancata comparizione senza legittimo impedimento dell'opponente o del suo procuratore alla prima udienza, senza che all'uopo sia necessaria un'istanza dell'amministrazione convenuta; gli ampi poteri istruttori d'ufficio conferiti al pretore.

Inoltre, l'applicazione analogica alle fattispecie in esame della disciplina processuale contemplata dalla legge n. 689/1981 determina risultati incongrui: così, mentre la legge citata presuppone, come regola generale, che non vi sia coincidenza fra gli organi competenti per l'accertamento e quelli competenti per l'adozione dei provvedimenti sanzionatori, e, conseguentemente, passivamente legittimati nel giudizio di opposizione, in caso di impugnazione del verbale di contestazione l'autorità da cui l'atto proviene sarebbe quella stessa cui appartiene l'organo accertatore (di talché, qualora quest'ultimo venisse delegato a rappresentare l'amministrazione ai sensi dell'art. 23, quarto comma, della legge n. 689/1981, non ne sarebbe possibile l'audizione in qualità di teste); ancora, contrariamente a quanto previsto dalla legge n. 689/1981, il termine decadenziale di trenta giorni per la proposizione dell'opposizione risulterebbe più breve di quello concesso all'interessato per la presentazione del ricorso al prefetto e, soprattutto, per il pagamento in misura ridotta (con possibile inutile dispendio di attività dell'ufficio del giudice, non potendosi ritenere che la proposizione del ricorso giurisdizionale importi decadenza dalla facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta).

Per tutto quanto sopra esposto, appare fondata, e deve essere sollevata d'ufficio, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, decimo e undicesimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, in quanto non prevedono che l'esenzione dal pagamento di ogni tassa e imposta, ed il potere del giudice di annullare in tutto o in parte o di modificare il provvedimento impugnato, si applichino anche nell'ipotesi di azione di cognizione ordinaria intesa all'accertamento negativo dei presupposti sostanziali e formali della contestazione di una violazione amministrativa al Codice della strada.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestatamente infondata, per le ragioni sopra esposte, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, decimo e undicesimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, con riferimento all'art. 3 della Costituzione;

Sospende il giudizio in corso e manda la cancelleria di trasmettere gli atti alla Corte costituzionale;

Manda alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché per la sua comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Bassano del Grappa, addì 18 maggio 1995

Il pretore: (firma illeggibile)

95C1023

N. 455

Ordinanza emessa il 18 maggio 1995 dal pretore di Bassano del Grappa nel procedimento civile vertente tra Rossi Marisa ed altro e il comune di Romano d'Ezzelino

Procedimento civile - Infrazioni al codice della strada - Ingunzione di pagamento di pena pecuniaria contenuta nel verbale di contestazione - Opposizione - Proposizione in forma ordinaria innanzi al pretore - Lamentata mancata previsione dell'esenzione dal pagamento di ogni imposta e tassa del potere del giudice di annullare in tutto o in parte o di modificare il provvedimento impugnato - Disparità di trattamento rispetto al procedimento previsto dagli artt. 22 e 23 della legge n. 689/1981 per le opposizioni all'ingunzione prefettizia emessa per le stesse infrazioni.

(Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 23, decimo e undicesimo comma).

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa portante il n. 197/1995 r.c., promossa da Rossi Marisa e Favarin Genesio avverso polizia municipale Romano d'Ezzelino.

Con ricorso depositato presso la cancelleria in data 11 febbraio 1995 Rossi Maria e Favarin Genesio adiva questo pretore contestando la legittimità del verbale di contestazione n. 17456 del 15 dicembre 1994, all'uopo richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 366/1994.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 454/1995).

95C1024

N. 456

Ordinanza emessa il 28 marzo 1995 dal pretore di Caltanissetta nel procedimento penale a carico di Cigna Armando

Edilizia e urbanistica - Condonò edilizio - Previsione della sospensione dei procedimenti penali relativi a costruzioni abusive ultimate o interrotte con il sequestro entro il 31 dicembre 1993 ed estinzione dei reati dopo l'avvenuto pagamento dell'oblazione - Lamentata mancata espressa determinazione dei criteri per il calcolo della stessa - Conseguente impossibilità per il giudice di verificare la «esattezza dell'ammontare della detta oblazione e delle relative riduzioni in relazione a situazioni di estremo disagio abitativo» e, in caso di inesatta o dolosa valutazione, assoggettare l'autore dell'abuso alle sanzioni penali previste - Lesione del principio di tassatività della legge penale - Violazione del principio di eguaglianza.

(Legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 39, tredicesimo comma).

(Cost., artt. 3 e 25).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento n. 204/1995 r.g. pretura nei confronti di Cigna Armando, sulla questione di legittimità costituzionale sollevata d'ufficio dal giudice.

OSSERVA IN FATTO ED IN DIRITTO

Con decreto del 21 ottobre 1994 il procuratore della Repubblica presso la pretura circondariale di Caltanissetta disponeva la citazione a giudizio di Cigna Armando per rispondere della contravvenzione prevista dall'art. 20, lettera b), della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

Preliminarmente alla dichiarazione di apertura del dibattimento il difensore depositava copie della richiesta di rilascio della concessione edilizia in sanatoria a' sensi della legge n. 724/1994 presentata dall'imputato al sindaco di Caltanissetta il 28 febbraio 1995, dell'allegata dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, e di tre ricevute di versamenti su conto corrente postale attestanti l'integrale pagamento dell'oblazione, nella misura calcolata dall'istante utilizzando le riduzioni percentuali previste dalla tabella D della legge 23 dicembre 1994, n. 724, per le situazioni di estremo disagio abitativo di cui all'art. 39, tredicesimo comma, del medesimo testo normativo, e quello parziale degli oneri concessori.

Poichè la presentazione della domanda di concessione in sanatoria nel termine di legge unitamente all'integrale corresponsione dell'oblazione comporta l'estinzione dell'illecito urbanistico a' sensi dell'art. 38, secondo comma, della legge n. 47/1985, applicabile agli abusi commessi fino al 31 dicembre 1993 per il disposto dell'art. 39, primo comma, della legge n. 724/1994, il pretore, dubitando della ricorrenza della speciale causa di improcedibilità, sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, tredicesimo comma, della legge n. 724/1994 nella parte in cui, in violazione dei principi di determinatezza della fattispecie penale e di eguaglianza dei cittadini davanti alla legge recepiti, rispettivamente, dagli artt. 25, secondo comma, e 3, primo comma, della Costituzione, non consente al giudice di stabilire quando l'oblazione sia stata determinata in modo non veritiero e palesemente doloso, con il conseguente assoggettamento dell'autore dell'abuso alle sanzioni penali richiamate dall'art. 39, quarto comma, penultimo periodo, della legge n. 724/1994.

La «situazione di estremo disagio abitativo» costituisce elemento normativo introdotto dal legislatore per giustificare riduzioni nella misura dell'oblazione per sanatoria, il quale, condizionando l'operatività della causa di estinzione del reato collegata al calcolo «veritiero» della somma da versare, contribuisce in funzione generale ed astratta a delimitare l'applicazione della disposizione incriminatrice di cui all'art. 20 della legge n. 47/1985. L'indeterminatezza delle espressioni utilizzate non consente, tuttavia, al giudice di individuare il contenuto del concetto da esse espresso nonostante il massimo sforzo interpretativo, impedendo, conseguentemente, di stabilire con uniformità di criteri quando sia legittimamente consentito al richiedente la concessione in sanatoria decurtare l'importo della sanzione amministrativa, andando esente da responsabilità penali. I requisiti richiesti per l'applicazione delle riduzioni risultano infatti essere, a questo fine, del tutto equivoci, essendo indispensabile e sufficiente, a' sensi del comma tredicesimo e quattordicesimo della legge n. 724/1994, che l'opera abusiva sia destinata a residenza principale dell'occupante o della sua famiglia (ciò che non significa necessariamente prima abitazione, cui si riferisce, invece, l'art. 34, comma terzo, della legge n. 47/1985 che prevede ulteriori decurtazioni) ed abbia una consistenza volumetrica non superiore a 750 metri cubi (anche per gli ampliamenti, con, dunque, superfici ipotizzabili molto ampie), che il richiedente non abbia presentato altre domande di sanatoria e che il reddito del suo nucleo familiare non sia superiore a 48.000.000 o 30.000.000 di lire secondochè la fonte sia o meno il lavoro dipendente (con presumibile possibilità di cumulo nel caso di redditi misti). È evidente come questi indici non consentono in alcun modo di stabilire anzitutto, attribuendo ai termini utilizzati i significati loro propri, se l'estremo disagio abitativo sia una condizione (soggettiva) dell'istante da intendersi come una personale e particolare scomodità cui sia possibile rimediare solo commettendo l'illecito urbanistico, oppure una situazione (obiettiva) di grave carenza locale di alloggi, nonché, in entrambi i casi, quali siano i parametri cui ancorare la decisione della loro ricorrenza.

Come ricordato da ultimo dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 34 del 6-13 febbraio 1995, il principio di tassatività che presiede alla formulazione tecnica della legge penale deve ritenersi violato ogniqualvolta non sia consentito all'interprete «di esprimere un giudizio di corrispondenza, sorretto da un fondamento controllabile, nella operazione ermeneutica di riconduzione della fattispecie concreta alla previsione normativa» per la «mancanza di precisi parametri oggettivi di riferimento diversi da mere sinonimie lessicali», rimanendo l'applicazione della norma affidata all'arbitrio del giudice.

D'altra parte, la mancanza di un nucleo stabile di sufficiente chiarezza ed invariabilità nei concetti normativi utilizzati, comporta, a sua volta, la lesione del principio dell'eguaglianza giuridica dei cittadini davanti alla legge, esponendo gli stessi a differenti esiti processuali a parità di condotte tenute.

P. Q. M.

Visto l'art. 23, comma terzo e quarto, della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio in corso;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata all'imputato, ai difensori, al pubblico ministero, al presidente del Consiglio dei Ministri, e sia comunicata ai presidenti delle due Camere del Parlamento.

Caltanissetta, addì 28 marzo 1995

Il pretore: (firma illeggibile)

95C1025

N. 457

Ordinanza emessa il 14 novembre 1991 (pervenuta alla Corte costituzionale il 3 luglio 1995) dal tribunale di Milano nel procedimento penale a carico di Onesti Fabio

Reato in genere - Bestemmia - Fattispecie incriminatrice - Indeterminatezza dell'espressione «religione di Stato» a seguito delle modifiche concordatarie (protocollo addizionale all'accordo di modifica del concordato lateranense: legge 25 marzo 1985, n. 121, p. 1) - Lesione del principio di tassatività della norma penale - Disparità di trattamento rispetto alle confessioni religiose non cattoliche.

(C.P., art. 724).

(Cost., artt. 3, 8 e 25).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza deliberando in camera di consiglio sull'eccezione avanzata in fase predibattimentale della difesa in ordine alla incostituzionalità dell'art. 724 del c.p., perchè in contrasto con gli artt. 3, 8 e 25 della Costituzione.

1. — L'eccezione avanzata dalla difesa è rilevante nell'ambito del procedimento in corso e non manifestamente infondata.

È rilevante poichè all'Onesti, con decreto che dispone il giudizio del 15 novembre 1990, tra le altre imputazioni è stata contestata la contravvenzione di cui all'art. 724 del c.p.

Non è manifestamente infondata poichè la citata norma si pone in contrasto con gli artt. 25, secondo comma, ed 8 della Costituzione.

L'art. 724 del c.p. sanziona con l'ammenda la condotta di chi pubblicamente «bestemmia», con invettive o parole oltraggiose la divinità o i simboli o le persone venerati dalla religione dello Stato».

Orbene, il protocollo addizionale all'Accordo di modifica del concordato lateranense (legge 25 marzo 1985), al punto 1, prevede testualmente il venir meno della religione cattolica come sola religione di Stato.

Ne consegue una indeterminatezza della fattispecie penale di cui all'art. 724, che, come osservato, ancora esplicitamente la sussistenza del reato all'offesa della religione di Stato.

La censura non può essere superata osservando che l'art. 724 riguarderebbe più propriamente la religione cattolica in quanto mera confessione religiosa più diffusa del paese» (Corte cost. sent. n. 73/1914), posto che in questa sede non si discute della *ratio* della norma incriminatrice, ma della sua incompatibilità con il principio di tassatività.

Nè può obiettarsi che tale ultimo principio sarebbe rispettato, in considerazione del fatto che la norma tutela la religione cattolica in quanto «già religione di Stato» e dunque sarebbe individuabile in modo certo la condotta sanzionata, posto che nell'art. 724 non è contenuto alcun riferimento alla religione cattolica, che era oggetto di tutela indiretta, in quanto normativamente qualificata come religione di Stato.

2. — Peraltro, anche laddove si volesse ritenere che l'art. 724 del c.p. contenga un riferimento — univoco ed obbiettivo — alla religione cattolica, sarebbe ravvisabile una violazione degli artt. 3 e 8 della Costituzione.

Infatti, secondo quanto indicato dalla stessa Corte costituzionale, nella sentenza n. 925/1988, «la limitazione della previsione legislativa alle offese contro la religione cattolica» non può continuare a giustificarsi con l'appartenenza ad essa della «quasi totalità» dei cittadini italiani... e nemmeno con l'esigenza di tutelare il sentimento religioso della «maggior parte della popolazione italiana»... Il superamento della contrapposizione tra la religione cattolica, «sola religione di Stato», e gli altri culti «ammessi», sancito dal punto I del Protocollo del 1984, renderebbe, infatti, ormai inaccettabile ogni tipo di discriminazione che si basasse sul maggiore o minore numero degli appartenenti alle confessioni religiose...».

La Corte, poi, a conclusione del proprio argomentare, osservava che «al legislatore incombe l'obbligo di addivenire a una revisione della fattispecie, così da ovviare alla disparità di disciplina con le altre religioni».

La sentenza in questione, del resto, ribadiva le conclusioni circa la necessità di un intervento legislativo in materia, già contenute nella precedente pronuncia della stessa Corte (sent. 27 febbraio 1973, n. 14), nella quale si legge: «tuttavia... per una piena attuazione del principio costituzionale della libertà di religione, il legislatore» dovrebbe «provvedere ad una revisione della norma».

Rilevato che, ad oggi, il legislatore non ha in alcun modo recepito i reiterati inviti della Consulta, non può essere dubbia la fondatezza dell'eccezione proposta dalla difesa in relazione alle norme richiamate.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 724 del c.p., con riferimento agli artt. 3, 8 e 25, secondo comma, della Costituzione;

Dispone la separazione del procedimento a carico di Onesti Fabio, per il reato di cui all'art. 724 del c.p.;

Ordina la sospensione di quest'ultimo procedimento;

Dispone la trasmissione della presente ordinanza e di copia degli atti del procedimento alla Corte costituzionale.

Milano, addì 14 novembre 1991

Il presidente: (firma illeggibile)

95C1026

N. 458

*Ordinanza emessa il 23 maggio 1995 dal pretore di Lecce
nel procedimento civile vertente tra Quarta Maria Grazia ed altri e Quarta Ottavio.*

Posta e telecomunicazioni - Buoni postali fruttiferi - Insequestrabilità e impignorabilità - Lesione del principio di eguaglianza - Compressione del diritto ad agire in giudizio, anche in caso di contitolarità del titolo.

(D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, art. 175, primo comma).

(Cost., artt. 3 e 24).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento civile in primo grado n. 741/1995 r.g., avente ad oggetto sequestro giudiziario anteriore alla causa, riservata all'udienza del 10 aprile 1995, promosso da Quarta Maria Grazia, Quarta Alessandra, Quarta Stefano e Quarta Salvatore, ricorrenti, rappresentati e difesi per mandato a margine del ricorso dall'avv. Valerio Caramuscio, contro Quarta Ottavio, resistente, rappresentato e difeso per mandato a margine della comparsa di costituzione dall'avv. Vito Lucarelli.

FATTO

Con ricorso depositato in cancelleria il 29 marzo 1995 Quarta Maria Grazia, Quarta Alessandra, Quarta Stefano, Quarta Salvatore esponevano:

1) che la nonna degli esponenti Manca Antonia aveva consegnato verso la fine del 1992 al proprio figlio e zio degli istanti Quarta Ottavio la somma di L. 5.000.000 affinché provvedesse a depositare detta somma presso l'ufficio postale di Villa Convento dividendo detto importo in cinque parti uguali in favore dei cinque nipoti figli del defunto Quarta Carmelo;

2) che dopo il decesso della nonna Manca Antonia avevano richiesto a Quarta Antonio le somme loro spettanti ma senza esito e successivamente avevano appreso dal direttore dell'ufficio postale di Lecce che erano stati accesi i seguenti buoni postali fruttiferi:

serie AD n. 55 di L. 1.000.000 emesso il 6 ottobre 1992 intestato a Quarta Ottavio e Quarta Maria Grazia;

serie AD n. 56 di L. 1.000.000 emesso il 6 ottobre 1992 intestato a Quarta Ottavio e Quarta Alessandra;

serie AD n. 58 di L. 1.000.000 emesso il 6 ottobre 1992 intestato a Quarta Ottavio e Quarta Stefano;

serie AD n. 59 di L. 1.000.000 emesso il 6 ottobre 1992 intestato a Quarta Ottavio e Quarta Salvatore;

3) che avevano invitato Quarta Ottavio che era in possesso dei predetti buoni postali a rendere le somme loro spettanti, ma senza esito.

Con decreto emesso inaudita altera parte il 30 marzo 1995 questo pretore autorizzava il sequestro giudiziario dei titoli di cui al ricorso che veniva eseguito dall'ufficiale giudiziario il quale li affidava per la custodia al cancelliere della pretura circondariale di Lecce.

All'udienza fissata per la comparizione delle parti si costituiva Quarta Ottavio e deduceva che i titoli in questione erano stati formati con denaro di sua esclusiva spettanza e non con denaro della propria madre Manca Antonia e che comunque non sussistevano i presupposti per concedere il sequestro del quale chiedeva la revoca.

DIRITTO

In sede di conferma o revoca del proprio decreto emesso in data 8 aprile 1995 questo pretore rileva, ad un esame più approfondito della questione, che dovrebbe disporre la revoca, posto che l'art. 175, comma primo, del d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156 dispone che i buoni postali fruttiferi non sono sequestrabili né pignorabili, tranne che per ordine dell'autorità giudiziaria in sede penale.

Si è affermato in dottrina che i predetti titoli del debito pubblico «sono intesi a promuovere ed incrementare l'afflusso dei risparmi allo Stato, in modo da costituire un debito a lungo termine, senza che tuttavia esso presenti gli inconvenienti di tale categoria per i creditori i quali, in qualunque momento ne avessero necessità, possono riscuotere subito l'intero importo del loro capitale e degli interessi senza formalità alcuna».

Detta norma, che con la sua generale dizione si riferisce sia al sequestro giudiziario che a quello conservativo, è dettata evidentemente per favorire e tutelare il finanziamento a lungo termine dello Stato.

Il divieto di richiedere la misura cautelare in esame, nel caso di specie, sembra incidere, sul principio di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge (art. 3 della Costituzione) e soprattutto sulla possibilità di agire in giudizio (art. 24 della Costituzione), senza che possano essere menomate le esigenze pubblicistiche di costituzione e di tutela dell'afflusso di risparmio presso lo Stato.

Infatti, nel caso di specie, il sequestro non è stato chiesto da terzi nei confronti dei cointestatari, ma da uno degli intestatari con pari facoltà di riscossione nei confronti dell'altro.

Proprio perché entrambi gli intestatari hanno la più ampia facoltà di riscossione dei buoni in ogni momento, sembra illogica e irragionevole la negazione della (minore) possibilità di chiedere il sequestro giudiziario a tutela delle proprie ragioni da far valere nel successivo giudizio contro l'altro intestatario.

Poiché la problematica in esame appare rilevante nel presente procedimento, questo pretore ritiene di sollevare d'ufficio la relativa questione.

P. Q. M.

Visto l'art. 1 della legge costituzionale 9 gennaio 1948, n. 1;

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1957, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli articoli 3 e 24 della Costituzione, la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 175, comma primo del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 che dispone che i buoni postali fruttiferi non sono sequestrabili né pignorabili, tranne che per ordine dell'autorità giudiziaria in sede penale;

Ordina la sospensione del procedimento;

Ordina che a cura della Cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ed alle parti costituite.

Lecce, addì 23 maggio 1995

Il pretore: (firma illeggibile)

N. 459

Ordinanza emessa il 21 novembre 1994 (pervenuta alla Corte costituzionale il 3 luglio 1995) dalla commissione tributaria di primo grado di Verona sul ricorso proposto da Barbieri Giancarlo contro l'ufficio imposte dirette di Verona

Contenzioso tributario - Azione giudiziaria per il rimborso dell'I.R.Pe.F. - Preclusione in mancanza di previa istanza all'intendente di finanza - Compressione del diritto alla tutela giurisdizionale.

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38).

(Cost., art. 24).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 721/1993 presentato il 15 marzo 1993 (avverso: Manc/Min.Rimb., Irpef, 1986) da: Barbieri Giancarlo residente a Erbè, in via don Veronese 29, contro l'ufficio imposte dirette di Verona.

Con ricorso 15 marzo 1993, Barbieri Giancarlo chiede un maggior rimborso Irpef sostenendo di avere erroneamente compilato il modello 740 relativo ai redditi dell'anno 1986, avendo riportato al rigo 25, «importi ed oneri rimborsati», i rimborsi Irpef per gli anni 1981 e 1982 per importi rispettivamente di L. 380.500 e L. 1.207.000, che hanno comportato un maggiore reddito e quindi un minore rimborso nella dichiarazione.

Premesso che relativamente alla suddetta dichiarazione dei redditi ha ottenuto un rimborso di L. 1.149.000 di cui L. 818.000 per imposta Irpef e L. 331.000 per interessi, chiede alla Commissione adita di voler tener conto dell'errore e di disporre la liquidazione della differenza spettante.

Fa presente inoltre di essere venuto a conoscenza dell'importo liquidato a metà del mese di febbraio al ricevimento dell'estratto conto della Cassa di risparmio relativo alle operazioni di gennaio.

Con deduzioni presentate in data 30 agosto 1994, l'Ufficio Distrettuale II.DD. di Verona precisa che:

l'operato dell'Ufficio risulta corretto in quanto il rimborso riscosso è conseguente alla liquidazione ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973, corrisponde all'importo richiesto dal contribuente sul modello 740 e non vi erano sul modello stesso elementi che potessero essere considerati errori materiali e di calcolo commessi dal contribuente;

il ricorrente non ha presentato entro i 18 mesi prescritti dall'art. 38 del d.P.R. n. 602/1973 apposita istanza di rimborso all'intendenza di Finanza».

Chiede pertanto il rigetto del ricorso.

La Commissione tributaria, con ordinanza 26 settembre 1994, si è riservata la decisione.

Osserva la Commissione che, rilevato che il contribuente ha presentato istanza di rimborso oltre il termine di cui all'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, facendo applicazione di quest'ultima disposizione, dovrebbe procedere — come richiesto dall'Ufficio — al rigetto del ricorso.

La Commissione ritiene tuttavia — una volta evidenziata, sulla base di quanto sopra, la rilevanza del citato art. 38 ai fini della soluzione della presente controversia — che vada sollevata, in quanto non manifestamente infondata, un'eccezione di incostituzionalità dell'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, per violazione dell'art. 24 della Costituzione.

Come è noto, la disposizione in questione stabilisce un termine di decadenza di diciotto mesi per la presentazione all'Intendente di finanza dell'istanza di rimborso ove si ritengano non dovute, in tutto o in parte, le imposte pagate con «versamento diretto»; solo dopo aver soddisfatto questo adempimento l'interessato ha la facoltà di proporre, contro le decisioni dell'Intendente di finanza (ovvero di silenzio-rifiuto conseguente al trascorrere di novanta giorni dalla data dell'istanza senza che sia intervenuta tale decisione), ricorso alla Commissione tributaria. Sulla base di quanto sopra, la Commissione ritiene che l'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973 comprometta gravemente il diritto di difesa garantito dall'art. 24 della Costituzione.

Non ignora la Commissione che la Corte costituzionale ha già sottolineato, con la sentenza n. 494 del 27 dicembre 1991, che il diritto di difesa tutelato dall'art. 24 della Costituzione «non è menomato dal sistema previsto dall'art. 38», con riguardo — peraltro — all'eccezione sollevata dalle ordinanze di remissione, con la quale si lamentava la incongruità del termine di decadenza (18 mesi) rispetto alla prescrizione decennale.

Ma non è sotto questo profilo che la Commissione ravvisa nel citato art. 38 un vizio di incostituzionalità, bensì nel fatto che esso impone al contribuente, a pena di decadenza dal diritto di agire in giudizio, un adempimento (l'istanza di rimborso all'Intendente di finanza) che si rivela un inutile e gravoso ostacolo all'esercizio del diritto di difesa tutelato dall'art. 24 della Costituzione.

In questa diversa prospettiva la Commissione ritiene determinante il richiamo ad una più recente pronuncia della stessa Corte costituzionale, la quale si veda la sentenza n. 406 del 23 novembre 1993) ha dichiarato l'incostituzionalità — per contrasto con l'art. 24 della Costituzione, che impone al legislatore di non rendere la tutela giurisdizionale eccessivamente difficoltosa — di una disposizione di legge che comminava la sanzione della decadenza in relazione al mancato esperimento di ricorsi amministrativi. Tanto più che anche nella controversia pendente davanti alla Commissione (come in quella che ha fornito alla Corte costituzionale l'occasione di pronunciare la sentenza n. 406 del 1993) si verte in materia di rimborsi su accertamenti documentali e non ricorrono esigenze di alcun tipo che inducano ad escludere l'esperibilità dell'azione giudiziaria in mancanza della preventiva istanza di rimborso all'Intendente di Finanza.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuta la rilevanza e la non infondatezza della questione di legittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 24 della Costituzione, dell'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nella parte in cui — imponendo, a pena di decadenza, la presentazione entro diciotto mesi dal versamento diretto dell'imposta di un'istanza di rimborso all'intendente di finanza — frapponne senza ragione un pesante ostacolo all'esperibilità dell'azione giudiziaria volta ad ottenere il rimborso di un'imposta erroneamente pagata;

Sospende il giudizio in corso ed ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza, a cura della segreteria, sia notificata alle parti in causa nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri, e sia comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Così deciso in Verona il 21 novembre 1994.

Il presidente: CHIMENZ

05C1028

N. 460

Ordinanza emessa il 24 aprile 1995 dal pretore di Nocera Inferiore

nel procedimento civile tra Pagano Bartolomeo e le Ferrovie dello Stato - Società di trasporti e servizi per azioni

Previdenza e assistenza - Dipendenti delle Ferrovie dello Stato s.p.a. - Regime previdenziale (nella specie: riconoscimento di malattia professionale) - Gestione attribuita allo stesso ente mediante organi e istituti predisposti od integrati dallo Stato - Contrasto con i principi costituzionali in materia previdenziale.

(Legge 17 maggio 1985, n. 210, art. 21, quarto comma).

(Cost., art. 38).

IL PRETORE

Ha pronunciato in data 24 aprile 1995, la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 6797/1994 del registro generale, tra Pagano Bartolomeo rappresentato e difeso dagli avv. ti V. Barbato e L. Spedaliere, ricorrente e le Ferrovie dello Stato - Società di trasporti e servizi per azioni in persona del legale *pro-tempore*, rappresentato e difeso dal dott. proc. F. Petraglia e dall'avv. R. De Luca Tamajo, resistente.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 19 settembre 1994 Pagano Bartolomeo, premesso di lavorare alle dipendenze delle Ferrovie dello Stato S.p.a., già Ente F.S., ed ancor prima Azienda Autonoma F.S., fin dal 5 aprile 1973, e di essere inquadrato con matricola n. 795120 nel profilo professionale di tecnico, utilizzato presso l'officina grandi riparazioni di S. Maria La Bruna, dove riveste l'incarico di capo gruppo degli aggiustatori meccanici presso il «reparto carrelli» ed il «reparto boccole», esponeva che nell'espletamento e a causa della sua attività lavorativa, ed essendo costretto a soggiornare in ambienti oltremodo rumorosi, aveva contratto una otopatia da rumore, derivante da una ipoacusia neurosensoriale bilaterale.

Esponneva inoltre di aver inoltrato istanza alle Ferrovie dello Stato per ottenere il riconoscimento della predetta malattia professionale in data 14 maggio 1991, e che tale istanza veniva respinta, come pure il successivo ricorso in opposizione proposto in data 6 aprile 1992, con la motivazione che i postumi di cui era portatore non raggiungevano il minimo indennizzabile.

Chiedeva dunque all'adito pretore: di dichiararlo affetto da «ipoacusia neurosensoriale bilaterale», infermità da considerarsi malattia professionale; di dichiarare il suo diritto alla rendita per malattia professionale nella misura del 12%, o in quella diversa misura che risulterà a seguito di C.T.U., con relativa condanna delle Ferrovie dello Stato S.p.a., in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, alla corresponsione di detta rendita, con decorrenza come per legge, oltre interessi e rivalutazione dal diritto al soddisfo, somme da quantificarsi in separato giudizio; con vittoria di spese, diritti ed onorari.

Con memoria depositata in data 2 febbraio 1995 si costituiva in giudizio la Ferrovia dello Stato - Società di trasporti e servizi per azioni, con sede in Roma, piazza della Croce Rossa n. 1, in persona del dott. Raffaele Ruggiero Rubino, nella qualità di procuratore speciale giusta atto per notar Angelo Falcone di Roma del 4 giugno 1993, rep. n. 9705.

La società resistente, in via preliminare, sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 21 della legge 17 maggio 1985, n. 210 in riferimento all'art. 38 della Costituzione, nei termini e secondo i motivi che appresso si riportano.

Esponneva la resistente che con gli artt. 127, 190 e 191 del t.u. n. 112/1965, veniva estesa ai dipendenti dell'Azienda Autonoma Ferrovie dello Stato la disciplina per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, e la gestione di quest'ultima veniva attribuita alla stessa Azienda F.S., disponendosi che gli oneri relativi facessero carico «ai normali stanziamenti di bilancio».

Con la successiva legge n. 210 del 1985 veniva disposta la privatizzazione delle Ferrovie dello Stato e, conseguentemente, la privatizzazione del rapporto di lavoro dei dipendenti. L'art. 21 di tale legge dispone, al quarto comma: «Fino a quando non non sarà disciplinato l'assetto generale del trattamento previdenziale e pensionistico dei lavoratori dipendenti, rimane fermo il trattamento in atto all'entrata in vigore della presente legge, trasferendone a carico dell'Ente Ferrovie dello Stato l'onere finanziario finora gravante sullo Stato, salvo le compensazioni dovute in forza dei regolamenti comunitari».

Osserva la difesa della Società convenuta che con la previsione normativa ora riferita il legislatore ha introdotto un *quid novi*, derogando al regime previdenziale riservato a tutti i dipendenti privati, ed inoltre che, alla luce del tempo trascorso, e data la perdurante assenza di un intervento legislativo di disciplina dell'assetto generale del trattamento previdenziale e pensionistico dei lavoratori dipendenti, l'art. 21 della legge n. 210/1985 tende ormai a definire un regime previdenziale stabile, duraturo e forse definitivo. Si pone, dunque, ad avvio della Società resistente, un problema di conformità della norma con l'art. 38 della Costituzione, norma che, nello stabilire il diritto alla tutela previdenziale, sancisce espressamente al quarto comma che: «Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti od integrati dallo Stato», attribuendo così allo Stato in via esclusiva il compito della sicurezza sociale.

Se, dunque, alla luce della disciplina anteriore alla legge n. 210/1985, poteva considerarsi pienamente legittima l'attribuzione alle Ferrovie dello Stato della competenza in materia previdenziale nei confronti dei propri dipendenti, in considerazione della natura di ente pubblico all'epoca rivestita dalle FF.SS., con il mutamento prima in Ente pubblico economico, e poi in società per azioni (con decreto C.I.P.E. del 12 agosto 1992), ed in assenza di un intervento legislativo di riassetto del regime previdenziale dei dipendenti delle FF.SS., la previsione di cui al quarto comma dell'art. 21 della legge n. 210/1985 presenta profili di contrasto con il disposto dell'art. 38 della Costituzione.

Ritiene questo pretore che la questione di legittimità costituzionale, così come prospettata dalla difesa delle Ferrovie dello Stato S.p.a. non sia manifestamente infondata. Appare *prima facie* evidente, infatti, come la norma di cui al citato art. 21, che nelle iniziali intenzioni del legislatore doveva essere provvisoria, permanendo invece in vigore per dieci anni, abbia creato una situazione del tutto atipica e, almeno apparentemente, priva di giustificazioni logiche, secondo la quale si attribuiscono compiti previdenziali ad una persona giuridica di diritto privato, in aperto contrasto con il disposto dell'art. 38 della Costituzione.

La questione, inoltre, si presenta senz'altro rilevante al fine della soluzione del presente giudizio, in quanto quest'ultimo ha ad oggetto proprio una domanda proposta nei confronti delle Ferrovie dello Stato S.p.a. da un dipendente della medesima, ai sensi dell'art. 21 della legge n. 210/1985, e diretta ad ottenere una prestazione previdenziale (rendita per malattia professionale).

P. Q. M.

Il pretore di Nocera Inferiore, in funzione di giudice del lavoro, letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, quarto comma, della legge 17 maggio 1985 n. 210, in riferimento all'art. 38 della Costituzione;

Ordina la sospensione del giudizio in corso fino alla definizione dell'incidente di costituzionalità, assegnando alle parti per la riassunzione il termine di mesi tre dalla pubblicazione del provvedimento della Corte costituzionale;

Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata, integralmente, alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;

Dispone all'esito degli adempimenti di cui sopra, l'immediata trasmissione degli atti del presente giudizio alla Corte costituzionale.

Nocera Inferiore, addì 24 aprile 1995

Il pretore: SCELZI

95C1029

N. 461

Ordinanza emessa il 15 dicembre 1994 (pervenuta alla Corte costituzionale il 3 luglio 1995) dal tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, sul ricorso proposto da Bella Salvatore ed altri contro il comune di Acireale.

Impiego pubblico - Dipendenti degli enti locali - Previsione della validità ed efficacia dei provvedimenti deliberativi riguardanti il trattamento del personale di detti enti, adottati prima del 31 agosto 1993, che abbiano previsto profili professionali ed operato inquadramenti in modo difforme dal d.P.R. 25 giugno 1983, n. 347, e successive modifiche e integrazioni - Conseguente effetto estintivo dei giudizi in corso - Arbitrarietà della norma - Lesione del principio di eguaglianza nell'ambito del lavoro subordinato pubblico - Compressione del diritto di difesa e/o di resistenza avverso i provvedimenti della p.a. - Mancata possibilità di adire (o di resistere innanzi) il giudice naturale - Abuso del procedimento legislativo previsto per i decreti-legge - Elusione del principio di copertura finanziaria per i maggiori oneri - Trasgressione del principio di buon andamento e di imparzialità della p.a. - Mancata tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi avverso gli atti della p.a., in particolare, per l'esclusione dalla tutela di coloro che siano stati pretermessi da un inquadramento illegittimo.

(Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 3, comma 6-bis).

(Cost., artt. 3, 24, 25, 77, 81, 97 e 113).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1153/1994, proposto dai signori Salvatore Beila, Giuseppe Longo, Antonino Messina, Cirino Sorace, Vincenzo Leotta Anastasi, Gaetano Sorbello e Salvatore Grasso, tutti rappresentati e difesi dal prof. Enzo Silvestri e dall'avv. Stefano Massimino e domiciliati per legge in Catania, presso la segreteria di questo tribunale amministrativo regionale, contro il comune di Acireale, in persona del sig. sindaco *pro-tempore*, rappresentato e difeso dal prof. Michele Ali e dall'avv. Gaetano Grasso Romeo ed elettivamente domiciliato in Catania, alla via Crociferi n. 60, per l'annullamento previa sospensione, della deliberazione della giunta municipale di Acireale n. 1146 del 14 ottobre 1993, con la quale sono stati annullati in autotutela i provvedimenti d'inquadramento dei ricorrenti nella qualifica di «Vicebrigadiere dei VV.UU.» ex art. 40 del d.P.R. 25 giugno 1983, n. 347; nonché d'ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ivi compresa la deliberazione della giunta municipale di Acireale n. 571 del 7 giugno 1993;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione nel presente giudizio dell'intimata amministrazione comunale datrice di lavoro;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla camera di consiglio del 15 dicembre 1994 il consigliere dott. Silvestro Maria Russo e uditi altresì, per i ricorrenti, l'avv. Massimino e, per il comune di Acireale, il prof. Ali;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

1. — Gli odierni ricorrenti, tutti dipendenti del convenuto comune di Acireale ed appartenenti al locale Corpo dei VV.UU., furono inquadrati, a' sensi dell'art. 40 del d.P.R. 25 giugno 1983, n. 347, nella qualifica di «Vicebrigadiere dei VV.UU.» (sesta q.f.), in forza delle deliberazioni della giunta municipale nn. 21, 23, 24, 25, 27, 26 e, rispettivamente 29 del 4 gennaio 1989.

Nondimeno, con sentenza n. 37/1992 del 10 marzo 1992 — e pervenuta in copia dalla segreteria per l'esecuzione, in data 8 luglio 1992 —, la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione siciliana condannò alcuni ex-amministratori comunali, in solido tra loro, al pagamento, a favore dello stesso comune di Acireale, delle somme colà indicate per il danno derivante dall'adozione delle citate deliberazioni ed in violazione dell'art. 40 del d.P.R. n. 347/1983, per aver riconosciuto agli odierni ricorrenti un inquadramento superiore a quello loro giuridicamente spettante, in relazione a pretese mansioni superiori da loro stessi effettuate. In relazione a ciò e dietro conforme parere dei legali dell'ente in ordine alla necessità di restituire i ricorrenti alla qualifica funzionale in effetti loro spettante, veniva emanata l'impugnata deliberazione giuntale n. 571 del 7 giugno 1993, con la quale, prendendo atto della citata sentenza della Corte dei conti, il comune convenuto iniziava il procedimento amministrativo per l'annullamento in autotutela delle predette deliberazioni giuntali del 1989, dandone formale comunicazione agli interessati a' sensi degli artt. 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. I ricorrenti, con nota prot. n. 17734 del 14 luglio 1993, produssero alla p.a. procedente un'unica memoria difensiva della loro posizione giuridica e di lavoro, significando, per un verso, che essi erano rimasti estranei nel giudizio di responsabilità reso dal giudice contabile e, quindi, nessuna valenza poteva inferirsi da esso in ordine agli inquadramenti; per altro verso, che la motivazione resa dalla Corte dei conti era erronea e, perciò, non inficiava gli inquadramenti stessi; e, infine, l'eventuale annullamento di questi ultimi, ben lungi dall'arrecare alcun beneficio all'interesse pubblico, ne avrebbe determinato solo un grave danno, fermo comunque restando che il lungo periodo di tempo ormai trascorso aveva di già consolidato le loro posizioni di lavoro.

Il comune intimato, con l'impugnata deliberazione giuntale n. 1146 del 14 ottobre 1993, statuiva l'annullamento in autotutela degli inquadramenti dei ricorrenti, non solo in relazione alle vicende testé descritte ed alla ormai pacifica giurisprudenza sull'illegittimità degli inquadramenti ricognitori di mansioni superiori svolte di fatto dai dipendenti, ma anche in relazione all'effetto permanente dannoso sul denaro pubblico derivante dall'eventuale mantenimento degli inquadramenti illegittimi, ferma, però, restando l'insussistenza di altrettanto valide ragioni di pubblico interesse alla ripetizione delle maggiori somme finora percepite dai ricorrenti grazie al loro maggior inquadramento.

2. — Avverso le deliberazioni giuntali n. 571/1993 e 1146/1993, i ricorrenti, con gravame notificato il 28 febbraio 1994 e depositato il successivo 2 marzo, adiscono questo Tribunale amministrativo regionale, deducendo in punto di diritto:

A) violazione dei principi generali in materia d'efficacia delle sentenze giurisdizionali e dell'art. 40 del d.P.R. n. 347/1983 ed eccesso di potere per difetto d'istruttoria, carenza dei presupposti e per travisamento dei fatti in quanto la p.a. convenuta non ha dato un autonomo apprezzamento della fattispecie — in ordine, cioè, alla legittimità delle deliberazioni d'inquadramento —, ma s'è limitata a prender atto della citata sentenza della Corte dei conti — che solo incidentalmente ha reputato illegittime le deliberazioni stesse —, fermo restando che, per un verso, l'oggetto del giudizio di responsabilità non era incentrato su dette deliberazioni, bensì sul comportamento dannoso degli amministratori comunali e, per altro verso, che non sussiste un'estensione del relativo giudicato nei confronti degli odierni ricorrenti, rimasti estranei al relativo giudizio;

B) violazione dei principi generali in materia d'autotutela, carenza dell'interesse pubblico e travisamento dei fatti, atteso che, nella specie, non può ravvisarsi nel perdurante esborso di pubblico denaro un interesse pubblico in *re ipsa* all'annullamento in autotutela, perché esso non è *sine titulo*, ma è fondato sull'effettività della prestazione lavorativa, nella misura in cui la p.a. convenuta trae vantaggio dalla maggiore qualità del lavoro prestato dai ricorrenti, mentre l'eventuale loro declassamento implicherebbe uno stravolgimento della pianta organica, con conseguente eventuale soprannumerarietà di quei dipendenti che avevano occupato le posizioni lasciate libere dai ricorrenti stessi per effetto del loro maggior inquadramento;

C) eccesso di potere per illogicità ed ingiustizia manifesta, per difetto assoluto di motivazione e per travisamento dei fatti, considerato che, con l'impugnata deliberazione, la p.a. convenuta ha reputato di rimettere in discussione ogni altro inquadramento *ex art. 40 del d.P.R. n. 347/1983*, di talché l'atto gravato è perlomeno intempestivo, perché non ha tenuto conto dell'intera situazione di tutti i dipendenti e non s'è basato su alcun vero motivo di necessità ed urgenza del provvedere, fermo restando che l'eventuale retrocessione dei ricorrenti non determinerebbe analoghe statuizioni nei riguardi di altri dipendenti che versino in situazione d'inquadramento illegittimo.

Resiste nel presente giudizio l'intimato comune di Acireale, il quale conclude per la manifesta infondatezza della pretesa attorea, anche ai fini della concessione dell'invocata misura cautelare, segnatamente considerato che non si procedette alla ripetizione dei maggiori emolumenti a suo tempo concessi ai ricorrenti.

3. — La Sezione, con propria ordinanza n. 770/1994 del 25 marzo 1994 ha rigettato la domanda di sospensione cautelare — posta a' sensi dell'art. 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, dai sigg. Bella e consorti in una con il ricorso in epigrafe —, per l'infondatezza di quest'ultimo e per difetto di danno grave ed irreparabile.

Tuttavia, i ricorrenti hanno prodotto una nuova istanza di sospensione cautelare, notificata in data 14 novembre 1994, intesa ad ottenere la sospensione dei provvedimenti impugnati, in relazione alla sopravvenienza dell'art. 3, comma 6-*bis* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nel testo introdotto dall'art. 2, comma 1, del d.-l. 27 agosto 1994, n. 515, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 1994, n. 596, recante provvedimenti urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1994. Invero, la disposizione in parola stabilisce che i provvedimenti deliberativi riguardanti il personale degli enti locali che, adottati prima del 31 agosto 1993, abbiano previsto profili professionali od operato inquadramenti in modo difforme dalle disposizioni contenute nel d.P.R. n. 347/1983 e successive modificazioni ed integrazioni, sono validi ed efficaci; la disposizione stessa s'applica a tutti gli enti locali, ancorché dissestati, i cui organici, per effetto dei provvedimenti d'inquadramento di cui sopra, non superino i rapporti dipendenti-popolazione previsti dall'art. 3, comma 14, della legge n. 537/1993, così come modificato dall'art. 2 del d.-l. n. 515/1994. Tale *ius superveniens* si rende *ex se* applicabile, ad avviso dei ricorrenti, anche alla loro situazione, risolvendola favorevolmente (per loro) in punto di diritto e conferendo al contempo legittimità agli atti del loro inquadramento. A tale domanda s'è opposto il convenuto comune di Acireale, eccependo che la norma sopravveniente non è efficace a modificare un assetto di interessi determinato, grazie alla deliberazione giuntale n. 1146/1993, oltre un anno prima della sua entrata in vigore. Pertanto, la nuova domanda cautelare, sulla cui ammissibilità nessun dubbio può esprimere il Collegio — stante la rilevanza e l'importanza del *ius superveniens*, tale da rimettere in discussione il predetto assetto di interessi —, è stata rimessa al giudizio del Collegio alla camera di consiglio del 15 dicembre 1994, nella quale i patroni di parte insistono nelle rispettive tesi difensive e, su loro conforme richiesta, la domanda stessa è assunta in decisione dal Collegio, a' sensi del citato art. 21 della legge n. 1034/1971.

4. — Con l'ordinanza n. 3269/1994 del 15 dicembre 1994, la Sezione, pur nella consapevolezza della sussistenza del danno grave e irreparabile arrecato ai ricorrenti dagli atti impugnati, ha purtuttavia ritenuto che, essendo nelle more del giudizio intervenuto il citato art. 3, comma 6-*bis* della legge n. 537/1993, tale norma di «sanatoria» implica un giudizio di validità e d'efficacia degli atti d'inquadramento dei ricorrenti e di conseguente illegittimità sopravvenuta dell'impugnato annullamento in autotutela.

Ma la predetta disposizione, vigente ed al contempo rilevante ai fini della decisione cautelare — nella misura in cui essa è il parametro di legittimità dell'impugnata deliberazione giuntale n. 1046/1993, per tutti gli altri versi legittima — s'appalesa pure manifestamente irretita da svariati vizi di legittimità costituzionale, per cui il Collegio ha deliberato la presente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale. Pertanto, la Sezione ha nuovamente rigettato la questione incidentale di sospensione dei provvedimenti impugnati con il ricorso in epigrafe per la parte diversa dalla domanda d'applicazione dell'art. 3, comma 6-*bis* della legge n. 537/1993, rinviando la trattazione inerente quest'ultima parte alla prima camera di consiglio immediatamente successiva all'intervenuto giudizio in soggetta materia da parte della Corte costituzionale e la restituzione dei relativi atti, senz'uopo d'ulteriore disamina della domanda cautelare prima di quella data, nonché sospendendo il giudizio cautelare fino a quella data stessa.

In tal caso, la sezione non potrà procedere in tale giudizio, né tampoco spogliarsi della propria *potestas iudicandi* sulla nuova domanda cautelare posta dai ricorrenti, prima dell'incidentale giudizio di legittimità costituzionale sull'art. 3, comma 6-*bis* della legge n. 537/1993.

DIRITTO

1. — Come già diffusamente accennato in epigrafe e nelle premesse in fatto, la presente controversia concerne essenzialmente l'adizione di questo giudice da parte degli odierni ricorrenti, tutti dipendenti del convenuto comune di Acireale ed appartenenti al locale Corpo dei VV.UU., per l'annullamento, previa sospensione, dei provvedimenti comunali di revoca (*rectius*, d'autoannullamento) dei loro illegittimi inquadramenti, a' sensi dell'art. 40 del d.P.R. 25 giugno 1983, n. 347, nella qualifica di «Vicebrigadiere dei VV.UU.» (quarta q.f.), in forza delle deliberazioni della giunta municipale nn. 21, 23, 24, 25, 27, 26 e rispettivamente 29 del 4 gennaio 1989.

2. — In relazione ai fatti di causa, reputa necessario il Collegio sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 6-bis della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nel testo introdotto dall'art. 2, comma 1, del d.l. 27 agosto 1994, n. 515, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 1994, n. 596, recante provvedimenti urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1994, di cui i ricorrenti hanno richiesto l'applicazione ai fini della risoluzione, a loro favorevole della nuova domanda cautelare in data 14 novembre 1994.

Invero, la disposizione in parola stabilisce che i provvedimenti deliberativi riguardanti il personale degli enti locali che, adottati prima del 31 agosto 1993, abbiano previsto profili professionali od operato inquadramenti in modo difforme dalle disposizioni contenute nel d.P.R. n. 347/1983 e successive modificazioni ed integrazioni, sono validi ed efficaci; la disposizione stessa s'applica a tutti gli enti locali, ancorché dissestati, i cui organici, per effetto dei provvedimenti d'inquadramento di cui sopra, non superino i rapporti dipendenti-popolazione previsti dall'art. 3, comma 14, della legge n. 537/1993, così come modificato dall'art. 2 del d.l. n. 515/1994. Tale *jus superveniens* si rende *ex se* applicabile, ad avviso dei ricorrenti, anche alla loro situazione, risolvendola favorevolmente (per loro) in punto di diritto e conferendo al contempo legittimità agli atti del loro inquadramento. A tale domanda s'è opposto il convenuto comune di Acireale, eccependo che la norma sopravveniente non è efficace a modificare un assetto di interessi determinato, grazie alla deliberazione giuntale n. 1146/1993, oltre un anno prima della sua entrata in vigore. Pertanto, la nuova domanda cautelare, sulla cui ammissibilità nessun dubbio può esprimere il Collegio — stante la rilevanza e l'importanza del *jus superveniens*, tale da rimettere in discussione il predetto assetto interessi —, è stata rimessa al giudizio del Collegio alla camera di consiglio del 15 dicembre 1994, nella quale i patroni di parte insistono nelle rispettive tesi difensive e, su loro conforme richiesta, la domanda stessa è assunta in decisione dal Collegio, a' sensi del citato art. 21 della legge n. 1034/1971.

Con l'ordinanza n. 3269/1994 del 15 dicembre 1994, la sezione ritiene che la sopravvenienza, in corso di giudizio, del citato art. 3, comma 6-bis, della legge n. 537/1993, a guisa di norma di «sanatoria» implica un giudizio di validità e d'efficacia degli atti d'inquadramento dei ricorrenti e di conseguente illegittimità sopravvenuta dell'impugnato annullamento in autotutela. Si tratta d'una disposizione vigente ed al contempo rilevante ai fini della decisione cautelare, essendo appunto il parametro di legittimità dell'impugnata deliberazione giuntale n. 1046/1993, che, però, s'appalesa pure manifestamente irretita da svariati vizi di legittimità costituzionale, tali da indurre il Collegio a deliberare la presente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale.

Da ciò discende la ragione per cui, pur sussistendo il presupposto del danno grave e irreparabile, la Sezione ha nuovamente rigettato la questione incidentale di sospensione dei provvedimenti impugnati con il ricorso in epigrafe per la parte diversa dalla domanda d'applicazione dell'art. 3, comma 6-bis, della legge n. 537/1993, rinviando la trattazione inerente quest'ultima parte alla prima camera di consiglio immediatamente successiva all'intervenuto giudizio in soggetta materia da parte della Corte costituzionale e la restituzione dei relativi atti, senz'uopo d'ulteriore disamina della domanda cautelare prima di quella data, nonché sospendendo il giudizio cautelare fino a quella data stessa. Pertanto, la Sezione non potrà procedere in tale giudizio, né tampoco spogliarsi della propria *potestas iudicandi* sulla nuova domanda cautelare posta dai ricorrenti, prima dell'incidentale giudizio di legittimità costituzionale sull'art. 3, comma 6-bis, della legge n. 537/1993 (cfr., per tutti, Corte cost., 12 ottobre 1990, n. 444).

3. — Tale *jus superveniens* si rende *ex se* applicabile, ad avviso del Collegio, indipendentemente dalle ragioni specifiche per cui gli atti d'inquadramento furono disposti o per cui gli stessi vennero annullati dagli organi tutori, in quanto tali atti vengono considerati *ope legis* validi (ossia, comunque conformi al modello legale proprio dei procedimenti amministrativi d'inquadramento del personale degli ec.ll., aldilà dell'applicazione nella specie del d.P.R. n. 347/1983 o di altre disposizioni limitative al reclutamento ed agli inquadramenti del personale stesso) ed efficaci (ossia, aldilà delle regole proprie d'esecutività e di quelle inerenti ai loro controlli). Con ciò s'oblitera, per l'evidente funzione di diritto speciale e transitorio che si può riconoscere alla norma sopravveniente, ogni vizio di legittimità che potrebbe affliggere gli atti *de quibus*, per cui, ogniqualvolta non si sia verificata l'esaurimento della fattispecie inerente all'inquadramento, la predetta norma esclude l'applicabilità alla fattispecie stessa delle norme, per così dire «ordinarie» che reggono il procedimento amministrativo d'inquadramento e, quindi, essa non può essere disattesa da questo giudice, ma, anzi, applicata in sostituzione d'ogni altra difforme. E a tale risultato si perviene anche nel caso in cui, come, nella specie, l'inquadramento illegittimo sia stato eliminato da un atto d'autotutela tempestivamente impugnato, perché la norma sopravveniente ha sanato integralmente l'inquadramento stesso, rendendosi applicabile al procedimento amministrativo di secondo grado in autotutela non ancora definito e determinando allo stesso tempo tanto la cessazione del presupposto dell'annullamento in autotutela, quanto l'illegittimità sopravvenuta del relativo provvedimento.

La norma sopravveniente ben può definirsi a guisa di «condono tombale» degli inquadramenti illegittimi (o, comunque, inefficaci) operati fino al 31 agosto 1993, purché non definiti in altro modo e con contestuale abbandono da parte della p.a. di tutti i giudizi inerenti all'inquadramento del personale degli enti locali e, ovviamente, con conseguente elisione d'ogni responsabilità giuridica e patrimoniale in capo agli amministratori che hanno disposto gli atti sanati con il *jus superveniens*. L'unico presupposto minimo per l'applicazione dell'art. 3, comma 6-bis, della legge n. 537/1993, oltre il termine *ad quem* dianzi accennato, s'individua nell'illegittimità degli inquadramenti disposti per violazione del d.P.R. n. 347/1983 e delle altre norme collaterali. Gli enti locali dissestati (e, per assimilazione a' sensi dell'art. 2, comma 2, del d.-l. n. 515/1994, gli enti che hanno dichiarato il dissesto, ma non hanno ancora ottenuto dal Ministero dell'interno l'ipotesi di bilancio riequilibrato) possono godere del predetto «condono» al pari degli altri enti, a condizione, però, che i loro organici, come integrati dalle assunzioni «condonate», non superino il rapporto medio dipendenti-popolazione, fissato per ciascuna categoria demografica di comune o provincia dall'art. 3, comma 14, della legge n. 537/1993, come novellato dall'art. 2, comma 1, del d.-l. n. 515/1994. La disposizione non è perspicua e tale non immediata intellegibilità, che si segnala per corroborare (ove mai ve ne fosse ancora bisogno) la non manifesta infondatezza del dubbio di incostituzionalità del ripetuto *jus superveniens* per le ragioni indicate *infra*, non consente di verificare se il beneficio da essa recato possa o no concernere gli enti locali dissestati, il cui rapporto dipendenti-popolazione sia eccedentario, ma di cui si sia già provveduto a disporre la mobilità.

Ciò premesso, deve il Collegio sollevare, d'ufficio, la questione di legittimità costituzionale della disposizione in parola, essendo rilevante e non manifestamente infondata, nei limiti e per le considerazioni qui di seguito indicati.

4. — Per quanto concerne la rilevanza della norma sopravveniente, non è chi non veda come essa vada valutata allo stato degli atti, ossia nella sua attualità in relazione alla domanda cautelare notificata dai ricorrenti il 14 novembre 1994, nonché ai poteri che a questo giudice attribuisce nel processo cautelare *ex art.* 21, u.c., della legge n. 1034/1971.

E, invero, il tenore della nuova domanda cautelare attorea, nella sua duplice accezione di *petitum* (il bene della vita preteso, ossia la sospensione dei provvedimenti impugnati e meglio specificati in epigrafe) e di *causa petendi* (il fatto determinativo dell'azione: la lesione, *rectius*, il danno grave ed irreparabile che l'esecuzione attuale dei provvedimenti stessi provoca sulla posizione di lavoro e sul prestigio personale dei ricorrenti), e inequivocabilmente tutto basato sull'applicabilità nella specie dell'art. 3, comma 6-bis, della legge n. 537/1993, con assorbimento di altre censure (che neppure vengono menzionate). E ciò per l'evidente ragione che la citata disposizione sarebbe in grado, ad avviso dei ricorrenti stessi e del Collegio, di ribaltare il giudizio d'insussistenza del *fumus boni juris* (la cui totale assenza condiziona, per pacifica giurisprudenza, ogni altra e/o diversa considerazione sul danno grave ed irreparabile), a suo tempo formulato sulla prima domanda di sospensione. In altri termini, i ricorrenti reputano ed il Collegio afferma che la disposizione invocata sia l'unica rilevante per decidere (addirittura, in senso positivo per la pretesa attorea) la sospensibilità, o meno degli atti impugnati: in suo difetto del *quid novi* individuato dal ripetuto art. 3, comma 6-bis, la nuova domanda cautelare del 14 novembre 1994 sarebbe non solo infondata, ma manifestamente improponibile.

Quanto all'applicabilità che questo giudice deve fare nella specie della disposizione in argomento, essa è fuori discussione, posto che la fattispecie d'inquadramento dei ricorrenti corrisponde integralmente al modello legale coìà individuato, fermo restando che, una volta tale fattispecie soggetta alla disposizione stessa, concorrerebbero i presupposti per l'accoglimento della domanda cautelare. Ciò s'appalesa vieppiù necessario nella specie, ove questo giudice, che dubita della costituzionalità della norma, non potrebbe risolvere senza di essa il presente giudizio cautelare, il quale, pur essendo a sommaria *cognitio*, non per questo è arbitrario o di mero fatto. Infatti, il citato art. 3, comma 6-bis, per la sua stessa *ratio*, ha recato un beneficio, un ampliamento della sfera giuridica dei destinatari, i quali restano, così, svincolati dalle rigorose regole d'inquadramento *ex art.* 40 del d.P.R. n. 347/1983. Si tratta d'un beneficio, che induce una sorta d'illegittimità sopravvenuta (cfr., per tutti, Cons. St., IV, 6 marzo 1989, n. 1150; Cass. I, 7 marzo 1989, n. 1231) dei provvedimenti impugnati in questa sede — a causa della definitiva loro incompatibilità con la nuova valutazione *ex lege* degli inquadramenti stessi — posto che alla stregua di tale consolidato orientamento giurisprudenziale anche nel giudizio di annullamento o di legittimità il giudice amministrativo deve applicare il *jus superveniens* vigente al momento in cui la causa perviene a decisione (sia in sede di merito che nella fase cautelare) allorché la normativa sopravvenuta sia retroattiva e più favorevole per gli interessati. L'effetto di tale applicazione, nella specie, importerebbe o l'accoglimento della domanda attorea, oppure, secondo un'altra scuola di pensiero presente in giurisprudenza, la declaratoria, sostanzialmente soddisfattoria, d'improcedibilità per sopravvenuta carenza d'interesse (avendo la legge *sostituito ex se* l'assetto di interessi, dapprima spettante agli atti impugnati): nell'uno come nell'altro caso, il risultato sarebbe un ribaltamento dell'esito reso a suo tempo dalla Sezione con l'ordinanza n. 770/1994 e perverrebbe al sostanziale soddisfacimento della pretesa cautelare attorea.

Ora, ritiene il Collegio che, in assenza della citata norma sopravveniente, il ricorso in epigrafe e la domanda cautelare proposta non sfuggirebbero ad un giudizio di manifesta infondatezza, in applicazione dell'ormai pacifica giurisprudenza sull'art. 40 del d.P.R. n. 347/1983, che esclude ogni giuridica rilevanza, ai fini del corretto e legittimo inquadramento del personale dipendente degli enti locali, delle mansioni superiori svolte di fatto (tra cui vanno comprese quelle inutili all'attività dell'ente, quelle illecite e quelle *invito domino*) da detti dipendenti; e che, viceversa, l'applicazione della norma stessa determinerebbe un giudizio affatto diverso, fermo, però, restando che detta norma appare irretita da numerosi vizi d'incostituzionalità, che non consentono al Collegio di prestarvi la doverosa applicazione con siffatta consapevolezza, per cui occorre sollevarne d'ufficio la relativa questione di legittimità. Non sfugge al Collegio che, nella specie, il giudizio cautelare amministrativo non è che una mera anticipazione del giudizio sul merito della controversia, la quale, pur essendo assunta nell'ambito della giurisdizione esclusiva in materia di pubblico impiego, afferisce a provvedimenti autoritativi innanzi ai quali non si possono configurare che situazioni soggettive d'interesse legittimo, per cui è dubbio che questo giudice possa direttamente conoscere del rapporto giuridico sottostante ai provvedimenti impugnati. Nondimeno, nella specie, la controversia, pur manifestandosi comunque in forma di pretesa, ha per oggetto essenziale la tutela di interessi oppositivi, di talché l'applicazione dell'art. 3, comma 6-bis, della legge n. 537/1993 darebbe luogo al soddisfacimento dell'interesse attoreo, senz'uopo d'ulteriore attività (néppure interinale) di rimozione da parte della p.a. convenuta, la quale si vedrebbe così confermata *ope legis* gli inquadramenti dei sigg. Bella e consorti, a disdoro dell'esborso maggiore di pubblico denaro e delle posizioni di lavoro degli altri dipendenti comunali. Non può, perciò, il Collegio non darsi carico della presente questione di legittimità costituzionale, essendo nella specie prevedibile non solo la necessità dell'applicazione del ripetuto art. 3, comma 6-bis, della legge n. 537/1993, ma addirittura che quest'ultimo diventi la fonte normativa dell'assetto di interessi favorevole ai ricorrenti.

5. — La questione *de qua* s'appalesa, ad avviso del Collegio, non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3, 24, 25, 77, 81, 97 e 113 della Costituzione, che sono immediatamente violati dal tenore e dagli effetti dell'art. 3, comma 6-bis, della legge n. 537/1993.

A parte ciò, non può fin d'ora il Collegio esimersi dall'osservare che la predetta disposizione esprima un caso esemplare di sviamento della funzione legislativa e ciò per due distinte, ma collegate ragioni. Nel definire «validi ed efficaci» gli atti d'inquadramento *ex art. 40 del d.P.R. n. 347/1983* purchessiano — non importa, cioè, se attuali o risalenti, impugnati o definiti, annullati o revocati, *sub iudice* o già decisi, con efficacia di giudicato, oppure no —, in realtà dà a tali atti una qualificazione definitiva, sostanzialmente pari alla legge, che li sottrae a qualsivoglia controllo, della giurisdizione ordinaria (quanto agli eventuali reati loro sottesi, oppure a responsabilità civili per danno da loro provocate), contabile ed amministrativa, ciascuno nel proprio ambito. Né basta: la disposizione in parola è stata emanata in un contesto normativo estemporaneo ed estraneo (la legge per la finanza locale per l'anno 1994), all'evidente scopo d'influire su tutti i giudizi ancora pendenti in soggetta materia — quale quello di specie —, parecchi dei quali ancora si trascinano grazie a compiacenti ritardi con cui molti comuni hanno applicato il ripetuto decreto n. 347 e ad attività defatigatorie di molti dipendenti, ad onta della copiosissima e fermissima giurisprudenza del giudice amministrativo sulla irrilevanza giuridica alle mansioni superiori svolte di fatto, ai fini dell'attribuzione della relativa qualifica (ferma restando, com'è noto, la loro eventuale rilevanza ai fini meramente economici, ai sensi e per gli effetti dell'art. 57, secondo comma, del d.P.R. 3 febbraio 1993, n. 29, e dell'art. 2126 del c.c.).

Non sfugge al Collegio remittente che, nella specie, non si possa parlare, secondo canoni di logica formale, di vera e propria «irragionevolezza», perché il fine cui il legislatore tende è fin troppo ben comprensibile, essendo appunto rivolto a ribaltare l'interpretazione corrente dell'art. 40 del d.P.R. n. 347/1983 da parte dei giudici che, ciascuno per la propria competenza, se ne son dovuti occupare. Ma la scelta operata dal legislatore è meramente arbitraria sotto il profilo giuridico, non tanto (o non solo) perché essa mira a sovvertire un certo qual indirizzo ermeneutico, evidentemente sgradito, ancorché *ictu oculi* corretto e coerente con i principi costituzionali dell'organizzazione amministrativa e del pubblico concorso quale strumento sia per l'accesso agli impieghi, sia per l'accertamento del grado di professionalità e d'attitudine agli impieghi stessi; ma soprattutto perché il risultato che si prefigge si fonda su un valore giuridico negativo, ossia quello di far lucrare ai dipendenti (e, di regola, ad alcuni dipendenti, piuttosto che ad altri, o a tutti) l'ingiusto vantaggio d'un inquadramento superiore a quello da loro ritraibile in base alla loro

preparazione culturale e/o attitudinale ed in relazione all'organizzazione della p.a. datrice di lavoro. E tale arbitrarietà s'appalesa tanto più evidente, sol che si pensi che, in materia d'organizzazione del lavoro subordinato pubblico, il legislatore, oltreché dai vincoli di ragionevolezza e dai canoni *ex artt.* 3 e 97 della Costituzione, non sarebbe legato ad alcune strutture giuridico-organizzatorie, piuttosto che ad altre: ebbene, nella specie, la norma censurata non propone un assetto che, seppur parzialmente o episodicamente, intende superare il sistema degli inquadramenti *ex d.P.R.* n. 347/1983 (che discendono dalla legge 11 luglio 1980, n. 312 e dalla legge 29 marzo 1983, n. 93), proponendone una forma alternativa, ma si limita soltanto ad elidere l'antigiuridicità di inquadramenti che ontologicamente restano pur sempre illegittimi, oltreché forieri di gravi problemi organizzativi nelle piante organiche degli enti.

Di ciò si ha prova, se mai ce ne fosse bisogno, grazie ai resoconti parlamentari, da cui ben può evincersi che la finalità perseguita non è certo quella di non rimettere in discussione inquadramenti risalenti (cfr., p.es., C. cost., 30 dicembre 1994, n. 459, su cui appresso).

La norma in questione è stata inserita nel corso della discussione, in aula al Senato della Repubblica, del disegno di legge di conversione del d.-l. n. 515/1994 (Atto Senato n. 969), dopo che già esso era stato approvato dalla Camera di deputati il 10 ottobre 1994 (Atto Camera n. 1179). Ebbene, nella seduta del 19 ottobre 1994 — senza che di ciò vi fosse stato sentore nella sede referente presso la VI Commissione permanente «Finanze» (sedute dell'11 e del 12 ottobre 1994) —, il sen. Napoli (Gruppo «Polo del buon governo») illustrò l'emendamento n. 2.100 il cui contenuto è appunto quello dell'art. 3, comma 6-bis, della legge n. 537/1993, da lui firmato insieme ai senatori Campo (Gruppo «Progressista-federativo»), La Russa (Gruppo «Alleanza nazionale»), Belloni (Gruppo «Polo del buon governo»), De Corato (Gruppo «Alleanza nazionale»), Di Benedetto (Gruppo «Centro cristiano-democratico»), Manis (Gruppo «Polo del buon governo»), Grippaldi (Gruppo «Polo del buon governo»), Briccarello (Gruppo «Polo delle libertà»), Favilla (Gruppo «Patto per l'Italia») e Florino (Gruppo «Polo delle Libertà»), ottenendo il parere favorevole del sen. Costa (Gruppo «Patto per l'Italia»), relatore del provvedimento. Nonostante il parere contrario dell'on. Gasparri, sottosegretario di Stato per l'interno, per il Governo, l'assemblea approvò il predetto emendamento, anche con il voto favorevole del (Gruppo «Progressista-federativo»), che, a bocca del rappresentante sen. Londei, manifestò disappunto nei riguardi del predetto parere contrario. Al riguardo, il sen. Napoli ebbe modo di far presente che un analogo emendamento fu già (infruttuosamente) votato nel corso della discussione del precedente d.-l. 27 giugno 1994, n. 410, non tempestivamente convertito, con conforme parere della V Commissione permanente «Bilancio», all'uopo affermando che esso non avrebbe comportato oneri aggiuntivi e che sarebbe servito agli enti locali per regolare situazioni giuridiche pregresse, evitando un dispendioso contenzioso giurisdizionale. Dai lavori parlamentari, non solo non evincesi la ragione per cui mantenere inquadramenti superiori a quelli effettivi (o, addirittura, ricostituirli) non dovrebbe implicare maggiori oneri al pubblico erario, ma soprattutto non è chiaro come una giurisprudenza ben rigorosa contro i predetti inquadramenti (e, quindi, contro i dipendenti che vorrebbero lucrarli) costituirebbe un «dispendioso» contenzioso, piuttosto che la tutela delle scelte legittime (o viceversa, la repressione di quelle illegittime o illecite).

La tacitiana brevità, con cui il Parlamento nazionale ha trattato la materia — peraltro contemporaneamente alla sessione di bilancio per il 1995 — dimostra, ad avviso del Collegio, che il legislatore, pur muovendosi in un ambito di scelte normative strutturalmente discrezionali, non s'è curato di non oltrepassare gli estremi limiti logico-giuridici che sono contenuti dalle pur elastiche formule dell'art. 97 della Costituzione, nella misura in cui ha assimilato a legittimità vicende che, sempre, sono state giudicate e sentite esattamente all'opposto e che, si badi, tali permangono tuttora in qualunque altro contesto identico a quello della disciplina per qualifiche funzionali del lavoro subordinato pubblico, come stabilito dalla legge n. 93/1983 o, da ultimo, dal d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29.

Certo, non è in contestazione l'eventuale (e, oggidi, auspicabile) scelta legislativa, per cui la struttura del lavoro subordinato pubblico, aldilà di alcuni principi comuni, dovrebbe essere parte integrante dell'(auto)organizzazione amministrativa e, quindi, dovrebbe morfologicamente aderire alle strutture degli uffici, queste ultime, a loro volta variabili dipendenti delle funzioni pubbliche. In altri termini, sarebbe stato nella discrezione del legislatore prevedere una tipologia di rapporti d'impiego tipici per le autonomie locali, tali, dunque, da superare il divieto sancito dall'art. 2, comma 2, e dell'art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 29/1993 e da permettere l'applicazione dell'art. 2103 del codice civile. Ma non è questo il tenore della scelta operata: il legislatore ha semplicemente estrapolato il dato riguardante i dipendenti degli enti locali, inquadri in qualifiche loro non spettanti e, senza dar una diversa configurazione al loro rapporto di lavoro, ha «condonato», peraltro senza alcuna contropartita, l'illegittimità *de qua*, con ciò arbitrariamente preferendo (e premiando) costoro, a detrimento di tutti gli altri dipendenti e delle altre amministrazioni locali, più ligi ai valori

d'organizzazione e d'equità sottesi alla legge n. 93/1983 ed al d.P.R. n. 347. È per questo che la disposizione censurata non è (soltanto) inopportuna, è del tutto arbitraria, perché appare rivolta a bilanciare o a conciliare non una serie di valori costituzionali tra loro interferenti, né tampoco ad esprimere una possibilità tra le scelte libere ipotizzabili in soggetta materia, ma cerca di pervenire alla legittimazione di comportamenti, il cui disvalore è palese e non è giuridicamente eliso. Si tratta, cioè, di dar prestigio a pratiche del più viciato e deteriore clientelismo, il quale, com'è noto, è uno dei più poderosi ostacoli (da rimuovere e non da ribadire) che limitano di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini e dei lavoratori (artt. 3, secondo comma, e 4, primo comma, della Costituzione). Si tratta, inoltre, della volontà del legislatore di svincolarsi dalla regola del pubblico concorso — che, invece, è la regola essenziale per l'accertamento della professionalità dell'aspirante ad un impiego pubblico e della di lui attitudine al lavoro pubblico —, attribuendo, in buona sostanza, a ciascuna p.a. datrice di lavoro la fattuale discrezionalità d'attribuire ai propri dipendenti, secondo schemi tutt'altro che trasparenti (perché non conoscibili a priori e non verificabili *ex post*), la qualifica funzionale che più le aggrada, non solo indipendentemente, ma anche contro le risultanze della propria dotazione organica e, quindi, le proprie stesse scelte organizzative.

Né si potrebbe, nella specie, invocare una sorta d'interpretazione *ad usum Delphini* del principio di buon andamento, nel senso, cioè, d'escludere ogni irragionevolezza della disciplina censurata rispetto al fine indicato dal precetto costituzionale. Infatti, è appena da far presente che, in virtù dell'art. 97, terzo comma, della Costituzione e dell'art. 36 del d.l. n. 29/1993, l'accesso ai pubblici impieghi deve avvenire o per pubblico concorso, oppure nelle forme espressamente (cioè, effettivamente dettate ai soli ed esclusivi fini del pubblico impiego) stabilite dalla legge; mentre, dal canto loro, gli artt. 2, comma 3, e 56 dello stesso decreto n. 29 regolano il rapporto individuale di lavoro subordinato pubblico, individuandone le fonti, tra l'altro, nel contratto individuale, in cui ciascun dipendente ritrova il *titulus* della sua prestazione lavorativa e, più precisamente, la corrispondenza tra inquadramento ad un certo livello retributivo (e di professionalità), mansioni proprie del livello e oggetto concreto della prestazione lavorativa nell'ambito dell'organizzazione in cui egli è incardinato. Pertanto, fuori dai casi or ora menzionati e coerenti con il disposto costituzionale, nessun'altra possibilità lecita (ma si potrebbe dire, di comune buon senso) esiste nell'attribuire a chicchessia un livello di professionalità più alto di quello che la sua cultura e la sua formazione lavorativa potrebbero dargli, che, in caso contrario, tale dipendente dovrebbe essere obbligato a fare quanto la nuova qualifica gli impone, con obbligo per la p.a. di risolvere il rapporto laddove egli non se ne mostri capace.

Tale conclusione appare ineludibile agli occhi del Collegio, in quanto in ogni caso è preminente l'interesse pubblico sotteso dal combinato disposto dei commi primo e terzo dell'art. 97 della Costituzione su ogni forma anomala e/o fattuale di costituzione del rapporto di pubblico impiego o di ribellione all'art. 56 del d.lgs. n. 29/1993. Da una parte, riconducibile al valore costituzionale del «buon andamento», v'è l'interesse delle amministrazioni di provvedersi di impiegati solo attraverso le procedure concorsuali, o forme equipollenti, mediante cui l'idoneità all'impiego venga accertata con procedure formali ed aperte ad un'indefinita pluralità di concorrenti, dalle quali, in base ad una graduatoria, possano essere avviati al lavoro i soggetti presumibilmente più idonei, capaci e meritevoli. Dall'altra parte, riconducibile al valore dell'«imparzialità», v'è l'interesse di tutti coloro i quali (dipendenti o esterni), possedendo i prescritti requisiti e titoli, sono i potenziali candidati alla selezione per il livello di professionalità reclutando, che possono, così, parteciparvi in condizioni di parità, senza dover sottostare a/o senza dover sollecitare pratiche clientelari, oppure mendicare protezioni politiche.

Inoltre, se è principio costituzionale che i pubblici uffici siano organizzati in modo da assicurare il buon andamento e l'imparzialità della p.a., è perciò necessario affermare l'attuazione del valore costituzionale dell'eguaglianza nell'ambito del lavoro subordinato pubblico, valore che costituisce il cardine del relativo ordinamento come, da ultimo, regolato dal d.lgs. n. 29/1993, il quale, a sua volta, è il momento di collegamento tra struttura e funzione. Oltre che ad obbedire ad obiettive esigenze di perequazione, il principio d'eguaglianza mira a prevenire e/o ad eliminare, nella disciplina del lavoro subordinato pubblico, posizioni soggettive differenziate (a parità di situazioni giuridicamente protette o regolate), suscettibili di determinare rendite a favore di alcuni, piuttosto che di altri dipendenti, oppure di influire negativamente sul rendimento complessivo dei dipendenti dell'ente locale (a causa d'un inquadramento a posizioni di lavoro superiori e, perciò, non sostenibili dalla professionalità, dall'esperienza e dal livello culturale dell'interessato). Non è chi non veda come una siffatta — e improvvida — scelta, ossia come il mantenere comunque posizioni di lavoro immeritate, non solo determini situazioni sperequative nocive nell'ambiente di lavoro, ma soprattutto si riverbera negativamente sulla capacità di rendimento dell'ente, a detrimento di tutta la collettività.

6. — Insegna la Corte costituzionale, nella dianzi citata sentenza n. 459/1994 che non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 21 febbraio 1989, n. 63, per irragionevolezza in relazione all'art. 97 della Costituzione, perché tale norma si proponeva d'attribuire stabilità agli assetti organizzativi delle strutture delle Università della Repubblica, considerando ormai irreversibili, a distanza di anni, gli effetti dei provvedimenti d'inquadramento del personale adottati a' sensi dell'art. 85 della legge n. 312/1980, all'evidente scopo d'evitare la caducazione di provvedimenti in base ai quali è stato comunque garantito lo svolgimento della funzione pubblica.

Giova, però, osservare che il predetto art. 2 dispone il mantenimento dell'efficacia dei provvedimenti d'inquadramento nelle qualifiche funzionali e nei relativi profili professionali del personale amministrativo delle università originariamente adottati, con conseguente inefficacia di altri e/o eventuali provvedimenti, anche successivi, tranne che non abbiano già prodotto effetti più favorevoli ai dipendenti. La dizione della norma, il cui contenuto non è omogeneo, anzi, è di gran lunga più sommo rispetto a quello dell'art. 3, comma 6-bis, della legge n. 537/1993, giustifica, ad avviso del Collegio, il rigetto della predetta questione, atteso che proprio l'osservanza del principio del buon andamento rende prevalente nella comparazione degli interessi, il mantenimento degli effetti ormai consolidatisi nel tempo, con il sicuro vantaggio d'un servizio garantito, rispetto all'eventuale recupero della pura regolarità formale degli inquadramenti. La norma in parola ha una sua valenza del tutto straordinaria ed eccezionale (in tal senso, cfr., da ultimo, Corte conti, sez. contr., 26 aprile 1993, n. 66), considerato, peraltro, che l'inquadramento ex art. 2 della legge n. 63/1989 si basa sulle mansioni superiori effettivamente e stabilmente svolte (t.a.r. Bologna, II, 18 marzo 1993, n. 97) e fermo restando che esso non ha efficacia retroattiva (Corte cost., 27 maggio 1992, n. 236; t.a.r. Veneto, I, 8 ottobre 1991, n. 883), con effetti non deteriori per il pubblico erario. Inoltre, la più parte delle Università della Repubblica, appunto in relazione alla rilevanza dell'attività lavorativa effettivamente prestata dai singoli addetti in un ambito assai delicato ed in continua trasformazione qual è quello universitario — la cui organizzazione è condizionata, tra l'altro, dalle necessità della ricerca scientifica e dalle esigenze (e dal numero) dei discenti —, provvede opportunamente ad assumere le misure organizzatorie più acconce all'esatta valutazione, anche comparativa, delle singole posizioni di lavoro, di talché, in questo caso, tecnicamente non si sarebbe mai potuto parlare di «riconoscimento» di mansioni superiori svolte di fatto, quanto, piuttosto, d'inquadramento del personale secondo la sua esperienza e professionalità maturate.

D'altronde, lo stesso art. 1 della legge n. 63/1989 stabiliva, nei riguardi del personale tecnico ed amministrativo delle Università della Repubblica (e di altre amministrazioni), che i dipendenti possono produrre istanza di (re)inquadramento per il profilo professionale per cui essi ritengono d'aver titolo sulla base del lavoro svolto, anche a prescindere dal possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso a detto profilo. E ciò implica un accertamento, di tipo costitutivo, da parte del consiglio d'amministrazione dell'Università sulla congruenza tra le mansioni espletate ed il profilo preteso, mercé l'espletamento d'una prova idoneativa diretta ad accertare la formazione culturale e la specifica esperienza lavorativa. Tutto ciò non esiste né nella legge n. 93/1983, né nel d.P.R. n. 347/1983, né tampoco nel d.lgs. n. 29/1993: insomma, ciò che qui rileva non è la discrezionalità organizzatoria del legislatore in ordine alla strutturazione del lavoro subordinato pubblico, bensì, in realtà, l'uso strumentale di tale discrezionalità per il raggiungimento di fini irrazionali e sperequativi.

L'art. 3, comma 6-bis, della legge n. 537/1993, invece, non tende a risolvere alcunché di tutto ciò e possiede un rigore logico-giuridico ben inferiore alla legge n. 63/1989, in quanto, sebbene sia intervenuto formalmente undici anni dopo l'entrata in vigore del d.P.R. n. 347/1983, in realtà non può certo regolare quell'ampio ventaglio di situazioni pregresse ed ormai fattualmente stabilizzate per il lungo decorso del tempo. Sebbene, è ovvio, non tutti gli inquadramenti illegittimi del personale degli enti locali siano stati soggetti al controllo del giudice contabile o amministrativo, essi hanno purtuttavia determinato reazioni da parte o degli organi regionali di controllo, o degli stessi enti locali datori di lavoro, o delle pronunce giurisdizionali, le quali mai, come in soggetta materia, sono state compattamente rivolte a denegare le pretese di maggior inquadramento. In parole semplici, l'efficacia di questi ultimi non solo è sempre stata precaria, ogniqualvolta essa sia stata attratta nell'orbita d'uno dei predetti controlli; ma soprattutto non ha avuto mai modo di stabilizzarsi realmente e per lungo tempo, a causa soprattutto dei lunghi ritardi con cui gli enti datori di lavoro hanno dato applicazione al d.P.R. n. 347/1983, non considerando i tempi dei controlli e delle liti. Anzi, si può tranquillamente affermare che solo la più parte di queste ultime è intervenuta da gran tempo alla data d'entrata in vigore della novella alla legge n. 537/1993, per cui, se del caso, la stabilizzazione concerne la cosa giudicata sfavorevole agli inquadramenti illegittimi.

E poiché la richiesta di maggior inquadramento s'è rivelata inattuabile, o precaria, o destituita di fondamento — e, perciò, è rimasta praticamente inefficace verso coloro i quali la pretendevano —, di regola non ha dato luogo ad alcuna diversa e maggiore prestazione di lavoro, né all'accertamento fattuale d'una maggior (rispetto alla qualifica) professionalità, fermo restando che non consta al Collegio l'esistenza, neppure in sede di contrattazioni atipiche con le

organizzazioni sindacali, di formule organizzatorie tendenti ad accertare con serietà le mansioni superiori, secondo metodologie analoghe a quelle testé accennate in ambito universitario. Inoltre, la questione problematica, pur presente perlomeno già in sede di formazione del c.c.n.l. del personale degli enti locali poi approvato con il d.P.R. 3 agosto 1990, n. 333, non venne affrontata in quella sede e, anzi, fu risolta dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421 e dal d.lgs. n. 29/1993 in senso diametralmente opposto a quello qui censurato.

Né sfugge all'attenzione di chiunque come, nella più parte dei casi, le mansioni c.d. «superiori», in virtù delle quali i dipendenti interessati hanno preteso il maggior inquadramento, non siano altro che l'espletamento mero del contenuto proprio del profilo e delle qualifiche funzionali spettanti in relazione alla loro professionalità ed al loro livello culturale. Da ciò discende che quella, dell'art. 3, comma 6-bis, della legge n. 537/1993, è una situazione esattamente opposta a quella cui faceva riferimento l'art. 2 della legge n. 63/1989: la norma censurata non solo non darebbe stabilizzazione formale a situazioni illegittime, seppur sussistenti e come tali seriamente accertate secondo scelte autoorganizzative della p.a. datrice di lavoro; ma addirittura contrasterebbe ed annullerebbe i nuovi provvedimenti di diniego o di revoca degli inquadramenti illegittimi, facendo vivere o rivivere *ex novo* questi ultimi, ancorché ormai da tempo abbandonati dalla p.a. stessa.

D'altronde, se l'intendimento della norma censurata fosse stato veramente quello di stabilizzare le situazioni illegittime ormai convalescenti per il lungo tempo decorso, la legge sarebbe stata un mezzo di gran lunga sovradimensionato alla bisogna, poiché, per costante e fermissima giurisprudenza (si potrebbe dire, per diritto vivente), l'eliminazione in autotutela di atti illegittimi da gran lungo tempo efficaci, se non addirittura esauriti, resta subordinata al serio e congruamente motivato accertamento di un interesse pubblico specifico, concreto ed attuale, diverso dal mero ripristino della legalità violata. Se poi, fosse stata intenzione del legislatore creare una causa di giustificazione *ex lege* quale scriminante di responsabilità, per il danno erariale derivante dagli inquadramenti illegittimi, allora sarebbe bastata una norma che, senza modificare il modello legale dell'inquadramento del personale degli enti locali *ex d.P.R.* n. 347/1983 o rimettere in discussione i giudicati negativi già emanati, dichiarasse estinti i procedimenti di responsabilità — eventualmente esclusi quelli discendenti da reati —, in relazione anche ai problemi interpretativi sorti in sede di prima applicazione dell'art. 40 dello stesso decreto n. 347. Nell'un caso, come nell'altro, l'art. 3, comma 6-bis, della legge n. 537/1993 si mostra a guisa d'irragionevole *privilegium*, che, in violazione all'art. 3 della Costituzione, si prefigge di salvare inquadramenti illegittimi (quando non illeciti) e d'elidere le conseguenti responsabilità, senza, però, modificare al contempo i principi regolatori del lavoro subordinato pubblico, né tampoco lo stesso giudizio di disvalore che, in altri campi della medesima materia, è formulato avverso gli inquadramenti illegittimi.

7. — Ritiene il Collegio che la norma del ripetuto art. 3, comma 6-bis, della legge n. 537/1993 vada censurata anche sotto il profilo della violazione degli artt. 24 e 25, primo comma, della Costituzione.

Osserva, anzitutto, il Collegio che l'effetto estintivo dei procedimenti giurisdizionali in corso sugli inquadramenti illegittimi depriva di fatto il convenuto comune di Acireale, in particolare e, più in generale, le amministrazioni interessate — siano esse le datrici di lavoro, oppure gli organi di controllo — d'ogni argomento di difesa *c/o* di resistenza avverso i provvedimenti d'inquadramento, indipendentemente dall'eventuale loro abnormità, con ciò determinandone la violazione del relativo diritto, in questo come in altri giudizi. Ma la paradossalità della norma censurata è così evidente che, nella sua formulazione, elide in radice in chiunque la possibilità d'adire il (o d'eccepire innanzi al) proprio giudice naturale, pure nel caso in cui la p.a. datrice di lavoro avesse stabilito un inquadramento inferiore o del tutto irrazionale, purché in difformità all'art. 40 del d.P.R. n. 347/1983. È proprio *l'argumentum a contrariis*, ossia non già la mera violazione del diritto di difesa delle predette amministrazioni anche per i giudizi in corso (se non anche per quelli ormai definiti), ma soprattutto l'impossibilità di difesa pratica e giuridica anche in capo al dipendente avverso i provvedimenti «sanati» dalla norma censurata, a confortare il Collegio nel suo giudizio di non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale nei riguardi d'una norma, che, estinguendo la lesività degli atti illegittimi, svuota la tutela della posizione giuridica soggettiva dei soggetti destinatari (privato, o, a seconda dei casi, p.a.) degli effetti negativi degli atti stessi.

Osserva altresì il Collegio che tale effetto estintivo non concerne soltanto la posizione delle parti nel presente, o in analoghi giudizi, né tampoco la loro situazione sostanziale fatta valere in via d'azione o d'eccezione; ma si riverbera anche sulla stessa precostituzione di questo Tribunale amministrativo, giudice naturale della presente lite, e del giudice amministrativo nell'esercizio della sua competenza esclusiva in materia di pubblico impiego, negli ovvi limiti di cui all'art. 68 del d.lgs. n. 29/1993. Infatti, l'art. 25, primo comma, della Costituzione possiede una doppia valenza garantistica, tanto a favore delle parti (mercé l'assicurazione della precostituzione dell'organo giudicante e dell'immodificabilità *ex post* della competenza, al fine di rendere effettiva l'obiettività e l'imparzialità del giudizio),

quanto nei riguardi dello stesso giudice (merce l'impossibilità di sottrargli la causa innanzi a lui instaurata *secundum jus*). È ben noto il fermissimo orientamento della Corte costituzionale, teso a denegare alla legge retroattiva sulla competenza del giudice, la quale in linea di principio non è *ex se* censurabile, di fissare deroghe in vista di una o più determinate e specifiche controversie, a differenza dell'ipotesi, non ravvisabile nella specie, in cui venga fissato una nuova ed organica disciplina della materia devoluta alla competenza di questo giudice. Insomma, esiste un unico filo conduttore che lega, per evidente omogeneità logico-giuridica, il principio d'eguaglianza con il diritto di difesa e le norme sul regolare svolgimento del processo, in modo che alla legge ordinaria sia inibito di porre, come nella specie, eccezioni radicali e non razionali alle regole sulla giurisdizione e/o la competenza di questo (come d'ogni altro) giudice. Non sfugge al Collegio che vi possano essere ragionevoli motivi di contemperamento dei valori testé accennati con l'esigenza, non meno rilevante, della continuità e della prontezza dell'azione amministrativa, ma nella specie la norma censurata, che ha natura di legge-provvedimento (e, quindi, è sostanzialmente priva delle caratteristiche di generalità ed astrattezza) tenderebbe proprio a spezzettare e ad ingolfare la funzionalità della p.a., determinando al contempo una variazione (vera e propria *lex in privos lata*) della capacità di questo giudice di conoscere delle liti sugli inquadramenti, a differenza di ciò che accade nei comparti del pubblico impiego diverso dagli enti locali.

In ciò risiede, peraltro, la violazione dell'art. 113 della Costituzione, nella misura in cui la norma censurata esclude la tutela, in capo a chi comunque è stato pretermesso da un inquadramento illegittimo nelle proprie situazioni giuridiche soggettive d'interesse legittimo. Non è chi non veda come la formulazione della predetta norma, nel determinare la legittimità (validità) dei provvedimenti d'inquadramento, ha escluso in radice che colui, il quale abbia a dolersene, non possa trovare alcuna forma di giustizia amministrativa od ordinaria. E ciò per l'evidente ragione che la norma stessa non discrimina gli effetti del «condono» da essa recato, cioè tra quelli che intendono sanare situazioni pregresse e quelle che, invece, chiudono *sic et simpliciter* le controversie con gli enti locali datori di lavoro, ancorché producano risultati deteriori in capo ai dipendenti.

8. — Osserva il Collegio che la norma censurata si pone in contrasto anche con l'art. 77, secondo comma, della Costituzione.

Invero, il suo oggetto, pur se latamente inerente alla finanza locale — non foss'altro per gli effetti deteriori che implica nei conti pubblici delle autonomie locali —, non ha nulla a che vedere con il contenuto precipuo del d.l. n. 515/1994, che il Governo emanò affermandone la straordinaria necessità ed urgenza e per il quale esso impegnò la propria responsabilità, fermo restando che su tali dati le Camere riconobbero la sussistenza dei presupposti di costituzionalità. Ora, è ben noto che, per prassi costituzionale ormai consolidata, le Camere hanno considerato il disegno di legge di conversione d'un decreto-legge come una qualunque iniziativa legislativa, da loro liberamente modificabile, indipendentemente da (e senza consequenzialità con) ciò che, per straordinari motivi di necessità e urgenza, ha formato oggetto, da parte del Governo, del provvedimento provvisorio con forza di legge.

Tuttavia, l'inserzione forzata in un decreto legge di novelle estemporanee, ossia non legate all'oggetto, costituisce un uso non soltanto improprio o d'una *sedes materiae* altrettanto impropria o inopportuna, ma soprattutto strumentale del procedimento d'urgenza, stabilito dai regolamenti per i decreti-legge, per materie o fattispecie per le quali i regolamenti potrebbero non prevedere procedure abbreviate o sottoporle ad apposite deliberazioni. In altri termini — e a parte ogni censura sulla ragionevolezza dei decreti-legge c.d. *omnibus*, o così trasformati in sede di conversione —, nella specie i parlamentari proponenti hanno strumentalmente utilizzato la procedura d'urgenza specificamente dettata dalla Costituzione e dai regolamenti per la conversione del d.l. n. 515/1994, allo scopo di far deliberare le Camere su una questione che, sotto il profilo procedimentale, sarebbe meglio dovuta essere anzitutto consacrata in un'apposita iniziativa e quindi sottoposta alla procedura all'uopo stabilita per i disegni o progetti di legge ordinari. La circostanza che, poi, una siffatta iniziativa abbia avuto il voto conforme delle Camere, nulla aggiunge o toglie alla censurabilità dell'uso inaccettabile che, nella specie, è stato fatto della procedura di conversione del decreto n. 515, posto che la discrezionalità del legislatore ordinario, contrariamente al comune sentire circa siffatta locuzione, non può spingersi, aldilà dell'oggetto (anch'esso *ex se* censurabile), fino all'utilizzazione fungibile di procedure diverse e funzionalmente rivolte a scopi non omogenei.

Diversamente argomentando, si dovrebbe concludere nel senso che l'attività legislativa, che di regola non è costituente (se non nelle forme e nei limiti *ex art.* 138 della Costituzione), bensì è costituita — e, perciò, è soggetta alle forme sostanziali previste dalla Costituzione —, possa concretare un abuso del diritto d'iniziativa *ex art.* 71, primo comma, della Costituzione, nel senso d'ammettere quest'ultima anche per ottenere vantaggi altrimenti non perseguibili con le procedure ordinarie, segnatamente per ciò che attiene al reperimento delle nuove e maggiori risorse occorrenti

alla relativa copertura. La questione, come si vede, non consiste punto nella limitazione del potere d'emendabilità dei decreti-legge, la quale in linea di principio non potrebbe essere modificata se non attraverso una revisione costituzionale. La vicenda concerne, piuttosto, l'osservazione per cui l'emendabilità stessa non appare sorretta da dati testuali omogenei e perspicui — tranne che per tali non si vogliono considerare la prassi ed una dottrina, invero non prevalente — che le consentano disvincolarsi assolutamente tanto dalla procedura, quanto dal senso e/o dall'oggetto recato dal decreto-legge.

9. — Risulta violato dall'art. 3, comma 6-bis, della legge n. 537/1993, ad avviso del Collegio, anche l'art. 81, quarto comma, della Costituzione, nella misura in cui l'effetto «condonatorio» recato dalla norma censurata non è sorretto da alcuna previsione sulla copertura finanziaria dei maggiori oneri che esso implica. Anzi, siffatta copertura, nella specie, non solo non è stata considerata dai lavori parlamentari, ma è stata deliberatamente omessa, nella considerazione (cfr. Senato della Repubblica, 68 resoconto delle Commissioni permanenti, 19 ottobre 1994, pag. 44) che l'emendamento, che recava la norma censurata, non comportasse oneri aggiuntivi.

Giova al riguardo far presente che l'obbligo di copertura non è stato rispettato nella specie, in sede di conversione del d.-l. n. 515/1994, posto che le Camere sono partite dall'indimostrato e rigido presupposto che la norma censurata fesse a costo zero per l'erario pubblico, pur se essa definisce ineluttabilmente illegittime posizioni di lavoro maggiori (e, quindi, suscettibili di più alte retribuzioni) anche contro la volontà dell'ente datore di lavoro e, perciò, vale a dire anche senza la previsione di bilancio delle maggiori spese. Già solo quest'osservazione, la quale discende dalla circostanza che in molti casi, la norma censurata determinerebbe la reviviscenza di inquadramenti illegittimi (come nella specie), dimostra come il presupposto testé accennato fosse manifestamente infondato. E tale nocivo risultato s'è evidenziato, atteso che il legislatore, nell'innegabile fretta d'approvare la norma «condonatoria» censurata, non s'è evidentemente reso conto del relativo effetto finanziario a cascata sui bilanci degli enti locali, pure su quelli di enti che, rigettando le pretese dei propri dipendenti e revisionandone le posizioni di lavoro, oppure conformandosi alle decisioni giustiziali o degli organi tutori, nulla avevano a tal proposito stanziato o previsto.

Ciò implica l'aggravio dei costi di personale a carico degli enti locali, ancorché dissestati o strutturalmente deficitari ex art. 45, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, giusta quanto stabilito dallo stesso art. 3, comma 6-bis, della legge n. 537/1993. Non foss'altro per questa ragione, appare evidente come l'affermazione, nei lavori parlamentari, che la norma censurata non implicasse nuove o maggiori spese s'appalesa come una mera petizione di principio, del tutto irrealistica, nella misura in cui il legislatore, per primo, non ha reso espliciti (oggi si direbbe: «trasparenti») i parametri di riferimento attraverso cui s'è pervenuto a quantificare gli oneri (o, nella specie, i mancati oneri) finanziari. È ben vero che non vi sarebbe stata elusione o violazione del citato art. 81, quarto comma, della Costituzione, qualora il d.-l. n. 515/1994 avesse rinviato al bilancio per l'anno 1995, ai fini della copertura; ma è altrettanto indubbio che una tale scelta è stata del tutto disattesa, perché il legislatore s'era pervicacemente (e fallacemente) convinto dell'insussistenza di nuovi o maggiori oneri a carico degli enti locali datori di lavoro.

L'ovvia conclusione di ciò consiste nel fatto che il personale, che gode della norma censurata, resterebbe intatto da ogni questione sulla ristrutturazione delle piante organiche e sull'eventuale mobilità dei dipendenti eccedentari di cui al combinato disposto dell'art. 25, comma 5, del d.-l. 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144 e degli artt. 16-bis e 21, comma 4, del d.-l. 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, con le ovvie eccezioni ed agevolazioni di cui al combinato disposto dell'art. 3 del d.-l. 9 dicembre 1994, n. 676 e dell'art. 22, commi 11 (per gli enti «normali») e 14 (per gli enti dissestati che hanno ottenuto l'approvazione della pianta organica, del piano di risanamento e del bilancio riequilibrato) della legge 23 dicembre 1994, n. 724. Tanto a differenza, ad avviso del Collegio, del restante personale — specie se di anzianità di ruolo inferiore a quella dei dipendenti destinatari degli inquadramenti illegittimi — che rimarrebbe invece coinvolto nei procedimenti testé accennati, a causa delle minori disponibilità finanziarie in capo agli enti datori di lavoro, con ulteriore evidenziazione della loro posizione illegittimamente deteriorata rispetto ai soggetti beneficiari della norma censurata.

10. — In definitiva, ritiene il Collegio che ricorrano nella specie i presupposti per la rimessione degli atti della presente causa alla Corte costituzionale, essendo rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sull'art. 3, comma 6-bis, della legge n. 537/1993. Va, perciò, disposta la sospensione del presente giudizio cautelare e la trasmissione degli atti stessi alla Corte costituzionale, ai fini della risoluzione della sopra prospettata questione di costituzionalità.

P. Q. M.

Il tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, sezione terza, visti l'art. 134 della Costituzione e l'art. 1 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, dichiara la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sull'art. 3, comma 6-bis della legge n. 537/1993, nei sensi di cui in motivazione e per contrasto con gli artt. 3, 24, 25, 77, 81, 97 e 113 della Costituzione;

Sospende il giudizio cautelare proposto, in relazione al ricorso n. 1154/1994, con la domanda notificata il 14 novembre 1994 fino alla prima camera di consiglio successiva alla restituzione degli atti, conseguenti al giudizio della Corte costituzionale sulla presente questione;

Ordina l'immediata rimessione degli atti alla Corte costituzionale;

Manda alla segreteria di questa terza sezione di curare la notificazione della presente ordinanza alle parti ed al sig. Presidente del Consiglio dei Ministri e di darne comunicazione ai sigg. Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 15 dicembre 1994.

Il presidente f.f.: CARUSO

L'estensore: RUSSO

95C1030

N. 462

Ordinanza emessa il 15 dicembre 1994 (pervenuta alla Corte costituzionale il 3 luglio 1995) dal tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, sul ricorso proposto da Patti Rosario ed altri contro il comune di Acireale.

Impiego pubblico - Dipendenti degli enti locali - Previsione della validità ed efficacia dei provvedimenti deliberativi riguardanti il trattamento del personale di detti enti, adottati prima del 31 agosto 1993, che abbiano previsto profili professionali ed operato inquadramenti in modo difforme dal d.P.R. 25 giugno 1983, n. 347, e successive modifiche e integrazioni - Conseguente effetto estintivo dei giudizi in corso - Arbitrarietà della norma - Lesione del principio di eguaglianza nell'ambito del lavoro subordinato pubblico - Compressione del diritto di difesa e/o di resistenza avverso i provvedimenti della p.a. - Mancata possibilità di adire (o di resistere innanzi) il giudice naturale - Abuso del procedimento legislativo previsto per i decreti-legge - Elusione del principio di copertura finanziaria per i maggiori oneri - Trasgressione del principio di buon andamento e di imparzialità della p.a. - Mancata tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi avverso gli atti della p.a., in particolare, per l'esclusione dalla tutela di coloro che siano stati pretermessi da un inquadramento illegittimo.

(Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 3, comma 6-bis).

(Cost., artt. 3, 24, 25, 77, 81, 97 e 113).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1154/1994, proposto dai signori Rosario Patti, Giuseppe Valenti, Giovanni Spina, Salvatore Raciti, Filippo Leotta, Antonino Greco, Giovanni Inglese e Salvatore Leocata, tutti rappresentati e difesi dal prof. Enzo Silvestri e dall'avv. Stefano Massimino e domiciliati per legge in Catania, presso la segreteria di questo tribunale amministrativo regionale, contro il comune di Acireale, in persona del sig. sindaco *pro-tempore*, rappresentato e difeso dal prof. Michele Ali e dall'avv. Gaetano Grasso Romeo ed elettivamente domiciliato in Catania, alla via Crociferi n. 60, per l'annullamento previa sospensione, della deliberazione della giunta municipale di Acireale n. 1146 del 14 ottobre 1993, con la quale sono stati annullati in autotutela i provvedimenti d'inquadramento dei ricorrenti nella qualifica di «Vicebrigadiere dei VV.UU.» ex art. 40 del d.P.R. 25 giugno 1983, n. 347; nonché d'ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ivi compresa la deliberazione della giunta municipale di Acireale n. 571 del 7 giugno 1993;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione nel presente giudizio dell'intimata Amministrazione comunale datrice di lavoro;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla Camera di consiglio del 15 dicembre 1994 il consigliere dott. Silvestro Maria Russo e uditi altresì, per i ricorrenti, l'avv. Massimino e, per il comune di Acireale, il prof. Ali;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 461/1995).

95C1031

N. 463

Ordinanza emessa il 1° marzo 1995 dal tribunale amministrativo regionale per la Lombardia sul ricorso proposto da Soleti Ligorio Rocco contro il comune di Trezzano sul Naviglio ed altra

Elezioni - Elezioni comunali - Previsione che il calcolo dei quozienti elettorali, anche per l'attribuzione dei seggi non attribuiti alle liste collegate con il candidato eletto alla carica di sindaco, debba essere effettuato con riferimento ai gruppi di liste collegate con il medesimo candidato alla carica di sindaco anziché con riferimento ai quozienti elettorali ottenuti da ciascuna lista - Conseguente deteriore trattamento di lista singola rispetto ad altra lista con quoziente elettorale inferiore alla prima ma collegata - Incidenza sui principi della sovranità popolare, dell'uguaglianza del voto, sul diritto all'accesso alle cariche elettive e al pari trattamento delle liste elettorali.

(Legge 25 marzo 1993, n. 81, art. 7, sesto comma, ult. prop.).

(Cost., artt. 1, 48, 49 e 51).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 130 del 1995 proposto da Soleti Ligorio Rocco, rappresentato e difeso dal dott. proc. Mirco Rizzoglio, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Milano, via Bellezza 9, contro il comune di Trezzano sul Naviglio, non costituitosi in giudizio e nei confronti di Pina Silvia Maria, rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonella Giglio e Gianmarco Brenelli, presso i quali è elettivamente domiciliata in Milano, via Podgora 4, per l'annullamento della proclamazione degli eletti alla carica di consigliere comunale, nella parte relativa all'elezione di Pina Silvia Maria (verbale 5 dicembre 1994 delle operazioni dell'Ufficio Centrale per il turno di ballottaggio) e per la correzione del risultato elettorale con l'attribuzione del seggio al ricorrente.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto la memoria difensiva della controinteressata;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi, alla pubblica udienza del 1° marzo 1995, relatore il dott. Carmine Spadavecchia, gli avv.ti Rizzoglio, Giglio e Brenelli;

Ritenuto e considerato quanto segue;

FATTO E DIRITTO

1. — In esito all'elezione per il rinnovo del consiglio comunale di Trezzano sul Naviglio, svoltasi il 20 novembre (primo turno) ed il 4 dicembre 1994 (turno di ballottaggio), l'ufficio centrale elettorale assegnava il 60 per cento dei seggi (12) alle liste collegate al sindaco eletto ed il residuo 40 per cento (8) alle liste di minoranza, singole e collegate, ai sensi dell'art. 7, comma 6, della legge 25 marzo 1993 n. 81.

2. — Al fine del riparto dei seggi spettanti alle minoranze, l'ufficio centrale stilava la graduatoria dei quozienti elettorali ottenuti da ciascuna lista ovvero da ciascun gruppo di liste collegate con i rispettivi candidati (non eletti) alla carica di sindaco, operando con le modalità previste dal citato art. 7, comma 4, richiamato dall'ultima parte del sesto comma.

Gli otto seggi di minoranza venivano pertanto attribuiti (vedasi il verbale in data 5 dicembre 1994, pagg. 57 e seguenti): in numero di 6, alla coalizione formata dalle liste «PDS», «Progetto per Trezzano», «Per Trezzano Lista della Città» e «Rinnovamento per Trezzano» che nel secondo turno si erano collegate al candidato sindaco Tiziano Butturini (al primo turno la lista Progetto per Trezzano era collegata al candidato sindaco Besozzi); i restanti 2, alle liste singole «Alleanza Nazionale» e «Vivere per Trezzano-Verdi».

Ciò in quanto:

a) le diverse liste minoritarie (contrassegnate con lettere dell'alfabeto) avevano ottenuto, in ordine decrescente, le seguenti cifre elettorali: (A) PDS 1930; (B) Progetto per Trezzano 1008; (C) Verdi-Vivere per Trezzano 952; (D) A.N. 871; (E) Per Trezzano Lista della Città 771; (F) Rifondazione comunista 516; (G) Rinnovamento per Trezzano 337;

b) applicando il sistema di cui all'art. 7, quarto comma, cioè dividendo la cifra elettorale conseguita da ciascuna lista o gruppo di liste successivamente per 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (quanti erano i consiglieri di minoranza da eleggere) e graduando in ordine decrescente i quozienti così ottenuti, si avevano i seguenti risultati: (A + B + E + G) 4046, (A + B + E + G) 2023, (A + B + E + G) 1348, (A + B + E + G) 1011, (C) 952, (D) 871, (A + B + E + G) 809, (A + B + E + G) 674. Conseguentemente nessun seggio veniva attribuito a (F) Rifondazione comunista, i cui quozienti elettorali (516, etc.) cadevano al di fuori della graduatoria utile.

3. — Proseguendo nelle operazioni, l'ufficio elettorale procedeva al riparto dei seggi tra le liste nell'ambito di ciascun gruppo di liste (verbale, pagg. 63 e seguenti), ai sensi dell'art. 7, quinto comma, della legge.

A tal fine occorre dividere la cifra elettorale di ciascuna lista, corrispondente ai voti riportati nel primo turno, per 1, 2, 3, 4, sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo di liste (6).

L'operazione dà i seguenti risultati (nell'ordine decrescente dei quozienti): (A) 1930, (B) 1008, (A) 965, (E) 771, (A) 643, (B) 504.

Spettavano pertanto: 3 seggi al PDS (A), 2 seggi a Progetto per Trezzano (B), 1 seggio alla Lista della Città Per Trezzano (E).

Detratti, ex art. 7, settimo comma della legge, i seggi spettanti ai candidati sindaci (Butturini e Besozzi), spettavano 2 seggi al PDS (A), 1 seggio a Progetto per Trezzano (B), un seggio alla Lista della Città per Trezzano (E) (verbale, pag. 67).

4. — Per la lista Progetto per Trezzano (B), l'Ufficio elettorale proclamava pertanto eletti: ex art. 7, settimo comma, il signor Besozzi Corrado Felice, in quanto candidato non eletto alla carica di sindaco, collegato al primo turno alla lista in questione; ex art. 7, ottavo comma, la signora Pina Maria Silvia (odierna controinteressata), quale candidata della lista con la più alta cifra individuale (cfr. verbale, pag. 78 e 90).

5. — Con il ricorso in epigrafe il signor Soleti, candidato alla carica di sindaco collegato alla lista «Rifondazione Comunista», lamenta la violazione dell'art. 7, commi 4, 5, 6 e 7 della legge n. 81/1993 per avere l'ufficio elettorale attribuito l'ottavo seggio di minoranza alla lista (B) Progetto per Trezzano, sulla base di un quoziente elettorale (504, pari a 1008:2) inferiore alla somma dei voti validi (516) ottenuti nel primo turno dalla lista (F) Rifondazione comunista.

Assume il ricorrente che il 40% dei voti spettante alle forze di opposizione dovrebbe essere ripartito tra le singole liste minoritarie, a prescindere dal fatto che talune di esse si siano collegate per sostenere un candidato sindaco nel turno di ballottaggio.

Ciò perché, una volta assicurata la stabilità all'esecutivo con l'appoggio della maggioranza consiliare (il 60% dei seggi è attribuito alle liste collegate a candidato sindaco eletto), non vi sarebbe ragione di sacrificare il principio di proporzionalità nella distribuzione dei seggi alle liste minoritarie.

Tenendo conto soltanto dei quozienti elettorali delle singole liste, si otterrebbe il seguente risultato: (A) 1930, (B) 1008, (A) 965, (C) 952, (D) 871, (E) 771, (A) 643, (F) 516, con conseguente attribuzione di un seggio a Rifondazione comunista e di un solo seggio (anziché due) a Progetto per Trezzano, dal momento che la cifra elettorale di Rifondazione comunista, coincidente con il suo primo quoziente (516 : 1), è superiore al secondo quoziente elettorale di Progetto per Trezzano (1008 : 2 = 504).

Ove diversamente interpretato, l'art. 7 della legge elettorale sarebbe in contrasto con gli articoli 1, secondo comma, 3, 48, 49 e 51 della Costituzione, perché «in un sistema proporzionale a liste concorrenti... il principio di uguaglianza del voto o di sovranità popolare e di proporzionalità non può essere alterato sino al punto di consentire che una lista che ha ottenuto meno voti ottenga più seggi di un'altra con maggiore consenso elettorale».

Inoltre il diritto dei cittadini di accedere alle cariche elettive in condizioni di uguaglianza imporrebbe di assicurare ai candidati parità di trattamento, salve le limitazioni richieste dall'esigenza di tutelare altri interessi fondamentali di rango costituzionale.

6. — Ritiene il Collegio che l'art. 7, sesto comma, della legge n. 81/1994 non possa essere piegato all'interpretazione datane dal ricorrente.

La dizione della legge è chiara, e non consente fraintendimenti laddove dispone che «i restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate ai sensi del quarto comma». Ciò significa che anche nel riparto dei seggi di minoranza si deve avere riguardo ai risultati complessivamente ottenuti da tutte le liste collegate col medesimo candidato alla carica di sindaco, salva poi la successiva ripartizione tra le singole liste dei seggi complessivamente assegnati al loro raggruppamento.

La norma tende ad evitare un eccessivo frazionamento del consenso elettorale non solo in funzione della stabilità della maggioranza e dell'esecutivo che essa sostiene, ma anche della compattezza dell'opposizione, posto che in un sistema democratico basato sul ricambio fisiologico delle forze al potere v'è un indubbio interesse a che l'opposizione svolga efficacemente il proprio ruolo e rappresenti una valida alternativa alla maggioranza al potere; il che non accade laddove il sistema elettorale assecondi l'eccessiva frammentazione delle forze di minoranza, anziché favorirne l'aggregazione.

7. — La *ratio legis* supporta dunque il tenore letterale della norma, precludendone l'applicazione del senso invocato dal ricorrente, la cui pretesa potrebbe ricevere riconoscimento soltanto in esito all'accertamento di incostituzionalità delle disposizioni in esame.

Infatti, solo se il riparto dei seggi di minoranza avvenisse in base alla cifra elettorale di ciascuna lista, considerata singolarmente, Rifondazione comunista potrebbe conseguire il seggio assegnato a Progetto per Trezzano, come si è evidenziato sopra (punto 5).

Ciò rende rilevante la questione di costituzionalità dell'art. 7, sesto comma, della legge 25 marzo 1993 n. 81 nella parte in cui dispone l'assegnazione dei seggi ai sensi del quarto comma ai «gruppi di liste collegate»: questione che già il Consiglio di Stato (ord.za 6 maggio-4 agosto 1994 n. 822 della Sezione V, pubblicata col n. 699 nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 novembre 1994, 1^a Serie Speciale, n. 49) ha ritenuto non manifestamente infondata per le seguenti ragioni, condivise dal Collegio.

In primo luogo il principio di uguaglianza del voto, sancito dall'art. 48, secondo comma, della Costituzione, sembra comportare non solo il divieto di attribuire al voto un peso diverso secondo le qualità personali dell'elettore, ma anche l'applicazione di un principio di maggioranza, coincidente in definitiva con il principio di sovranità popolare (art. 1, secondo comma, della Costituzione) il quale a sua volta si atteggia, laddove non si impongano correttivi diretti a salvaguardare esigenze diverse (quale quella di governabilità, che richiede stabilità dell'esecutivo), come principio di proporzionalità, che dà concretezza alla regola secondo cui è eletto chi ha più voti.

In secondo luogo sussiste il dubbio di violazione dell'art. 51, primo comma, della Costituzione, che garantisce a tutti i cittadini il diritto di accedere alle cariche elettive in condizioni di uguaglianza; ed il pari trattamento dei candidati può essere limitato solo per realizzare altri interessi fondamentali di rango costituzionale (Corte costituzionale n. 235/1988 e n. 539/1990), purché la disparità di trattamento si ispiri a criteri di razionalità (Corte costituzionale n. 158/1985).

Infine non pare manifestamente infondato il dubbio di violazione dell'art. 49 della Costituzione, dal quale può desumersi la regola del pari trattamento delle liste elettorali, le quali null'altro sono che i partiti politici nel momento elettorale, intendendosi i partiti politici come le aggregazioni, più o meno stabili o contingenti, mediante le quali i cittadini concorrono alla vita politica.

8. — Va pertanto rimessa al vaglio della Corte costituzionale l'ultima proposizione dell'art. 7, sesto comma della legge n. 81 del 1993, nella parte in cui estende l'applicazione del quarto comma dello stesso articolo ai «gruppi di liste collegate» ai fini del riparto dei seggi di minoranza.

Non appare invece rilevante l'eccezione di incostituzionalità sollevata dal ricorrente riguardo allo stesso comma quarto, nè ai commi quinto e settimo, i quali regolano in generale l'assegnazione dei seggi a tutte le forze in competizione (liste e gruppi di liste, di maggioranza e di minoranza), e la cui portata verrebbe automaticamente ad adeguarsi ove ne fosse esclusa l'applicazione alle coalizioni minoritarie.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, sesto comma, ultima proposizione, della legge 25 marzo 1993, n. 81, limitatamente alle parole «o gruppi di liste collegate», con riferimento agli artt. 1, secondo comma, 48, secondo comma, 49 e 51, primo comma, della Costituzione;

Sospende il giudizio in corso e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Milano, il 1º marzo 1995

Il presidente: BARBIERI

Il consigliere estensore: (firma illeggibile)

95C1032

N. 464

Ordinanza emessa il 20 aprile 1995 dal tribunale di Alba
nel procedimento penale a carico di Sandri Carlo

Processo penale - Attività integrativa di indagine del p.m. - Utilizzazione delle dichiarazioni rese dai testi dopo l'udienza preliminare anche per le contestazioni ex art. 500 - Omessa previsione - Disparità di trattamento - Compressione del diritto di azione dello Stato e di difesa delle parti private.

(C.P.P. 1988, art. 430).

(Cost., artt. 3 e 24).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale contro Sandri Carlo nato a Bra il 7 dicembre 1925, ivi residente, via Parpera n. 9, libero, presente, dif. avv. Roberto Ponzio, imputato:

A) art. 629 del c.p. perché nella sua qualità di avvocato dei coniugi Monasterolo, rivolgendosi a Mezzani Enrico amministratore della società Immobiliare Generale, legato ai predetti coniugi da un contratto preliminare di vendita di appartamenti realizzati dalla predetta Società lo minacciava di mantenere e prolungare l'azione civile esercitata nei confronti della Immobiliare, per il trasferimento della proprietà e per il pagamento di una penale, al fine di ottenere l'ingiusto profitto del versamento a proprio favore della somma di lire 11 milioni in contanti «in nero» e all'insaputa dei suoi clienti, come retribuzione per desistere dall'azione giudiziaria e convincere i Monasterolo a transigere, nonché della somma di lire 1 milione e mezzo su titolo di credito per le spese della cancellazione dell'atto di citazione dal registro immobiliare, somme versate dal Mezzani al Sandri, diverse e superiori all'onorario ottenuto da quest'ultimo dai coniugi Monasterolo per le attività professionali esercitate nella causa predetta contro la Immobiliare proposta presso il Tribunale di Alba e iscritta al numero di r.g. 1223/92. In Bra il 14 e 25 maggio del 1993;

B) art. 61 n. 11, 640 del c.p. perché, dopo aver indotto i coniugi Monasterolo a stipulare una convenzione transattiva con Mezzani Enrico, nell'ambito della causa civile di cui al capo che precede, nella quale, tra l'altro si prevedeva che «..... la Immobiliare Generale, verserà ai Signori Monasterolo-Rinaldi, a titolo di penale da ritardo nella consegna dell'immobile la somma di lire 15 milioni, e contestualmente soddisferà le spese e le competenze del loro difensore in ordine al giudizio civile pendente davanti al tribunale di Alba», con artifici e raggiri, consistiti nell'avvalersi della «soccumbenza psicologica esercitata dalla sua posizione di avvocato sui coniugi, e perciò stesso abusando del rapporto di prestazione d'opera di avvocato nella causa civile di cui al capo A), li induceva in errore sulla circostanza che le spese per la propria attività professionale e per le spese del giudizio erano da loro dovute, così ottenendo dai coniugi Monasterolo la somma di L. 6.907.000 come da parcella del 26 maggio del 1993 e 10 agosto del 1993. In Bra il 10 agosto del 1993;

C) art. 380 del c.p. perché, nella sua qualità di patrocinatore dei coniugi Monasterolo nella causa di cui ai capi che precedono, ponendo in essere la condotta di cui al capo B), si rendeva infedele ai suoi doveri professionali, arrecando nocimento agli interessi della parte dal lui rappresentata ed assistita dinanzi all'Autorità Giudiziaria presso il tribunale di Alba. In Alba in un periodo antecedente e prossimo all'agosto del 1993.

Rilevato che nel procedimento in oggetto il p.m. si è avvalso ai fini delle contestazioni ex art. 500 del c.p.p. nei confronti dei testi Salvatore Giuseppe Bruno e Cannatà Antonio delle dichiarazioni rese dagli stessi in data 22 febbraio 1995 avanti allo stesso p.m. che esperiva attività integrativa di indagine ai sensi dell'art. 430 del c.p.c.; che tale attività si è svolta nelle more tra il rinvio a giudizio dell'imputato e l'udienza dibattimentale; che di tale attività sono stati ritualmente avvisati ai sensi dell'art. 18 del regolamento di attuazione del codice di rito i difensori delle parti;

Rilevato la difesa dell'imputato ha eccepito l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dai testi in relazione alle contestazioni ex art. 500 del c.p.p. nonché delle dichiarazioni rese dai testi stessi avanti al p.m. nella fase dell'attività integrativa di indagine utilizzate ai fini delle contestazioni, da acquisirsi agli atti ex art. 500, quarto comma, del c.p.p.;

che ad avviso della difesa l'art. 430 del c.p.p. consente l'utilizzo dell'attività integrativa di indagine ai fini delle «richieste» del p.m. al giudice del dibattimento e non ai fini delle contestazioni; che in tale senso militerebbero la lettera della legge, che non parla di contestazioni, ed il fatto che diversamente ragionando si consentirebbe al p.m. di avvalersi di prove non conosciute dall'imputato al momento dell'udienza preliminare, con conseguente impossibilità di tenerne conto ai fini dell'accesso ai riti alternativi, in particolare al giudizio abbreviato;

Ritenuto che l'eccezione appare fondata sia in base alla lettera della legge, che in effetti fa riferimento a «richieste» del p.m. e non alle contestazioni, che implicano attività diversa dalla richiesta, sia in base al rilievo, espresso da autorevole dottrina, che diversamente ragionando si consentirebbe un'alterazione rilevante dei meccanismi processuali; che infatti il p.m. potrebbe limitare l'attività di indagine al minimo indispensabile per ottenere il rinvio a giudizio, riservandosi poi di procedere ad ulteriore attività in momento successivo, in violazione delle norme sui termini per lo svolgimento delle indagini e soprattutto senza consentire alla difesa una tempestiva discovery in ordine all'attività istruttoria; che se è vero infatti che il p.m. è tenuto al deposito degli atti compiuti in sede di attività integrativa di indagine, deposito di cui deve essere data comunicazione alla difesa ex art. 18 del regolamento di attuazione del codice di rito, resta il fatto che tale attività si svolge in momento successivo all'udienza preliminare, senza consentire quindi alla difesa di determinare compiutamente e tempestivamente le proprie strategie defensionali, ivi compresa la possibilità di richiedere l'accesso ai riti alternativi, in particolar modo al giudizio abbreviato; che in tal senso si è espressa anche la suprema Corte (Cass. 23 novembre 1993, Morgante, n. 196399) affermando che le eventuali attività di indagine svolte dal p.m. dopo l'apertura del dibattimento di primo grado e dalle quali sia derivata l'individuazione di nuovi mezzi di prova, possono sfociare soltanto nella richiesta di assumere le relative prove nel dibattimento in condizioni di assoluta parità con le altre parti processuali e con esclusione, pertanto, della possibilità, per il p.m. di avvalersi, ai fini delle contestazioni e in vista, quindi, del loro inserimento nel fascicolo per il dibattimento, degli atti di cui, nel corso delle predette indagini, sia stata eseguita la verbalizzazione);

Ritenuto peraltro che ad avviso del Collegio appare rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 430 del c.p.p., prospettata peraltro dalla stessa difesa dell'imputato sia pur in via subordinata, nei termini che seguono;

che l'attuale testo dell'art. 500 del c.p.p. consente alle parti di avvalersi ai fini delle contestazioni delle dichiarazioni rese dal teste durante le indagini preliminari, dichiarazioni che ai sensi del quarto e quinto comma della norma possono avere anche efficacia probatoria; che tale disciplina, innovata nel 1992 rispetto ad un previgente regime che consentiva le contestazioni al solo fine della valutazione dell'attendibilità del teste, si fonda sul rilievo che è preminente nel giudizio l'interesse all'accertamento della verità nel rispetto del diritto dello Stato all'effettivo esercizio dell'azione penale, sancito dall'art. 24, primo comma, della Costituzione e del diritto di difesa (quando le contestazioni siano mosse dalle parti private) sancito dall'art. 24, secondo comma, della Costituzione;

che non vi è differente situazione nel caso di contestazioni mosse ad un teste sulla base di dichiarazioni da questi rese nel corso delle indagini preliminari ovvero dell'attività integrativa di indagine dal punto di vista degli interessi sopra ricordati; che infatti ben può immaginarsi il caso di dichiarazioni di fondamentale importanza sia a carico che a discarico dell'imputato rese da un teste avanti al p.m. nel corso di attività integrativa di indagine (resa in ipotesi necessaria per fatti sopravvenuti), non confermate dallo stesso teste nel corso del dibattimento, dichiarazioni che può essere interesse dell'accusa o indifferentemente della difesa far valere;

che escludere la possibilità di contestazioni nel caso ora ipotizzato significa privare il giudice di possibili fondamentali elementi di conoscenza della verità e d'altra parte impedire anche valutazioni altrettanto fondamentali in ordine all'attendibilità del teste;

che sotto questo profilo appaiono violati sia l'art. 3 della Costituzione in quanto sono trattate in modo difforme situazioni uguali, vale a dire l'utilizzabilità ai fini delle contestazioni di atti compiuti dal p.m. prima e dopo l'udienza preliminare, sia l'art. 24, primo e secondo comma, per quanto impinge al diritto di azione dello Stato e al diritto di difesa delle parti private;

che in senso contrario a quanto sin qui osservato non può essere addotto il fatto che ammettere le contestazioni fondate sull'attività integrativa di indagine significherebbe consentire al p.m., come è stato osservato da parte della dottrina, un'indebita estensione dei suoi poteri di indagine, con violazione dei limiti temporali previsti per tale attività; che infatti in senso contrario è sufficiente rilevare che è la stessa legge che consente al p.m. di indagare anche dopo l'udienza preliminare; che, ancora, osservare che in tal modo il p.m. potrebbe sottrarsi alla discovery svolgendo artatamente attività di indagine dopo l'udienza preliminare, non tiene conto del fatto che il p.m. è organo di giustizia, tenuto a rispettare la legge non soltanto nella forma, ma anche nella sostanza e quindi a svolgere ogni attività istruttoria nei tempi e nei modi che consentano il sostanziale ed integrale rispetto delle garanzie di difesa; che in ogni caso non può interpretarsi la legge sulla base di una ipotesi di deviazione patologica del p.m. da quello che è il corretto modo di svolgimento dei suoi compiti;

che ancora in ogni caso l'attività integrativa di indagine non si sottrae, sia pur tardivamente, alla discovery in quanto gli atti compiuti dal p.m. devono essere depositati e del deposito è dato avviso ai difensori delle parti ed inoltre tali atti vanno a far parte del fascicolo del p.m.;

che è invece vero che a seguito dell'attività integrativa di indagine l'imputato potrebbe venire a conoscenza di elementi di prova a suo carico o discarico tali se tempestivamente conosciuti, avrebbero suggerito il ricorso al rito abbreviato ovvero ad altro rito alternativo; che in tal caso dallo svolgimento dell'attività integrativa e dall'utilizzo del risultato di tale attività ai fini delle contestazioni a dibattimento, con valenza anche probatoria, potrebbe derivare pregiudizio alla posizione dell'imputato; che peraltro ad avviso del tribunale tale possibile esito non è motivo sufficiente per una valutazione di manifesta infondatezza della prospettata questione di legittimità costituzionale, rimanendo prevalenti gli elementi in precedenza prospettati, anche per quanto attiene al trattamento difforme di situazioni uguali dal punto di vista degli interessi tutelati e della situazione di fatto; che invero il possibile pregiudizio del diritto dell'imputato a ricorrere al rito abbreviato o ad altri riti alternativi potrebbe trovare rimedio in una eventuale pronuncia, di cui nel caso di specie non ricorre la rilevanza, di illegittimità costituzionale degli artt. 438 e segg. del c.p.p. nella parte in cui non consentono nell'ipotesi ora prospettata al giudice del dibattimento di applicare la riduzione di pena prevista dall'art. 442 c.p.p. e ciò anche ai sensi dell'art. 27, seconda parte, legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuto inoltre sotto il profilo della rilevanza della questione di legittimità costituzionale, che è sufficiente osservare che nel presente giudizio il p.m. si è avvalso delle dichiarazioni rese durante l'attività integrativa di indagine nelle more tra il rinvio a giudizio ed il dibattimento dai testi Salvatore Giuseppe Bruno e Cannatà Antonio ai fini delle contestazioni ex art. 500 del c.p.p.; che il Salvatore ha dichiarato di aver assistito telefonicamente al presunto atto di estorsione compiuto dall'imputato ivi compresa la dazione materiale del denaro, mentre il Cannatà ha riferito sulle modalità con cui si era svolta la trattativa tra il Mezzani e l'imputato prima che egli cessasse di seguirla da vicino;

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata per contrasto con gli artt. 3, 24, primo e secondo comma, della Costituzione la questione di legittimità costituzionale dell'art. 430 del c.p.p. nella parte in cui non prevede che le dichiarazioni rese da testimoni avanti al p.m. nella fase dell'attività integrativa di indagine compiuta dopo l'udienza preliminare possano essere utilizzate per le contestazioni ai sensi dell'art. 500 del c.p.p.;

Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio;

Manda alla cancelleria di notificare la presente ordinanza al presidente del Consiglio dei Ministri e di comunicarla ai presidenti delle Camere.

Così deciso in Alba, il 20 aprile 1995

Il presidente: PANZANI

N. 465

*Ordinanza emessa il 29 marzo 1995 dal pretore di Firenze
nel procedimento civile vertente tra Bjorling Henning Emanuel e la prefettura di Firenze*

Circolazione stradale - Veicolo, appartenente a cittadino italiano residente all'estero o a stranieri, privo di carta di circolazione - Previsione di sanzione amministrativa con obbligatoria applicazione della sanzione accessoria della confisca - Irragionevolezza - Disparità di trattamento rispetto alle ipotesi di illeciti puniti con sanzioni pecuniarie più gravose.

(D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 134, secondo comma).

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

Letti gli atti di causa, sciogliendo la riserva formulata, rileva:

in data 6 ottobre 1993 i vv.uu. del comune di Firenze accertavano a carico di Bjorling Henning Emanuel, cittadino svedese, la violazione dell'art. 134 del nuovo c.d.s. perchè «circolava alla guida del veicolo indicato (BMW 320 tg. EE837AH), con targa escursionisti esteri, avente la carta di circolazione scaduta di validità in data 4 marzo 1993»; contestualmente il veicolo veniva posto sotto sequestro;

il Bjorling proponeva opposizione avverso il sequestro ex artt. 203 e 213 del c.d.s. con ricorso datato 3 novembre 1993 al prefetto di Firenze;

il prefetto con ordinanza (prot. n. 2177/F/93) di data 21 dicembre 1993 ingiungeva al Bjorling il pagamento della sanzione pecuniaria amministrativa di L. 200.000 e disponeva la confisca del veicolo;

il Bjorling, con ricorso ex artt. 205 del c.d.s. e 22 della legge n. 689/1981, depositato in data 11 febbraio 1994, proponeva opposizione dinanzi a questo pretore avverso il detto provvedimento di confisca deducendo, fra gli altri motivi, la illegittimità costituzionale dell'art. 134/2 del c.d.s., norma che prevede obbligatoriamente la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo;

leggesi nel ricorso in opposizione che la norma della quale viene posta in dubbio la legittimità costituzionale deve essere correlata con l'art. 213 del c.d.s. per il quale si procede alla vendita del veicolo ed «il prezzo di vendita serve alla soddisfazione della sanzione pecuniaria, se questa non è stata soddisfatta; nonché delle spese di trasporto e di custodia del veicolo. Il residuo eventuale è restituito all'avente diritto»; nel ricorso si osserva altresì che, conseguentemente, la norma che per lo specifico illecito prevede la confisca obbligatoria è del tutto irragionevole e contrastante come tale con l'art. 3 della Costituzione;

il giudice deve sollevare questione di illegittimità costituzionale di una norma di legge ove la questione appaia non manifestamente infondata (art. 1 legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, art. 23, commi 2 e 3, legge 11 marzo 1953, n. 87);

nella fattispecie tale condizione sussiste in quanto la questione è chiaramente rilevante nel presente giudizio, poiché dalla dichiarazione di illegittimità della norma deriverebbe l'accoglimento del ricorso con annullamento della ordinanza di confisca, ed in quanto la questione appare non manifestamente infondata anche alla luce dei principi di cui alla recente sentenza della Corte costituzionale n. 371 del 27 ottobre 1994;

con tale sentenza è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 21, comma 3, della legge 4 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui prevede la confisca del veicolo privo della carta di circolazione anche se già immatricolato, per essere la previsione della confisca obbligatoria in tale ipotesi obiettivamente ingiusta ed irragionevole, «con evidente lesione del canone generale di ragionevolezza desumibile dall'art. 3, primo comma, della Costituzione»;

nella fattispecie che qui interessa è prevista obbligatoriamente una sanzione accessoria (la confisca) di gran lunga più afflittiva della sanzione pecuniaria principale (prevista fra un minimo di L. 100.000 ed un massimo di L. 400.000); infatti il Bjorling verrebbe ad essere privato di un veicolo di ingente valore (BMW 320) acquistato nuovo nel 1992, veicolo per il quale, per altro, ben avrebbe potuto ottenere una proroga della durata della carta di circolazione (l'art. 134, primo comma, del c.d.s., infatti, prevede la durata di un anno della carta di circolazione «salvo eventuale proroga»);

inoltre la irragionevolezza e non proporzionalità della confisca obbligatoria si manifestano ancor più ove si consideri che, ai sensi dell'art. 213/5 del c.d.s., la differenza fra il prezzo di vendita del veicolo confiscato e l'importo complessivo della sanzione pecuniaria e delle spese di trasporto e custodia dovrebbe essere restituito «all'avente diritto» e cioè al proprietario che ha subito la confisca; questa, quindi, così come è configurata è chiaramente finalizzata ad assicurare il pagamento della sanzione pecuniaria e delle spese, e ciò indiscriminatamente a prescindere dalla situazione patrimoniale dell'obbligato (situazione che ben potrebbe essere del tutto rassicurante, e tale da non destare dubbi sulla possibilità di effettiva soddisfazione della sanzione e di rimborso delle spese), ed a prescindere dal valore del veicolo (nella fattispecie per garantire il pagamento di una sanzione pecuniaria sostanzialmente modesta e delle spese accessorie verrebbe venduto un veicolo del valore di diversi milioni di lire);

infine, se tale è la finalità della confisca, non è dato capire per quale motivo questa dovrebbe essere obbligatoriamente prevista nella fattispecie e non in ipotesi di illeciti puniti con sanzione pecuniaria più gravosa (ad es. art. 142 del c.d.s. - limiti di velocità); anche sotto tale profilo si prospetta una violazione dell'art. 3, comma 1, della Costituzione per disparità di trattamento;

P. Q. M.

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 134, comma secondo, del c.d.s. per contrasto con l'art. 3, comma primo della Costituzione;

Dispone la sospensione del giudizio e la rimessione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Firenze, addì 29 marzo 1995

Il pretore: MASCAGNI

95C1034

N. 466

Ordinanza emessa il 5 maggio 1995 dal pretore di Verona nel procedimento civile vertente tra Legnago Fabio ed altri e I.N.P.S. ed altro

Lavoro (tutela del) - Crediti di lavoro insoluti per insolvenza del datore di lavoro - Prevista operatività del fondo di garanzia per crediti inerenti gli ultimi tre mesi di rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi e non nei diciotto che precedono l'apertura di una procedura concorsuale, come prescritto dalla direttiva CEE n. 987/1980, richiamata dalla legge delega n. 428/1990 - Violazione dei principi della legge delega.

(D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 80, art. 2, primo comma).

(Cost., art. 76).

IL PRETORE

A scioglimento della riserva che precede, osserva:

IN FATTO

Con ricorso depositato in data 26 febbraio 1993 e ritualmente notificato i ricorrenti convenivano innanzi al pretore di Verona, in funzione di giudice del lavoro, la Presidenza del Consiglio dei Ministri nonché l'INPS perchè fosse accertato il proprio diritto al risarcimento del danno derivante dalla mancata attuazione della direttiva CEE n. 987/80 da parte dello Stato italiano secondo i principi enunciati dalla Corte di giustizia delle Comunità europee (sentenza 2 febbraio 1989 e 19 novembre 1991). Nel ricorso introduttivo del giudizio i ricorrenti evidenziavano di essere stati tutti alle dipendenze del Calzaturificio Carnieri S.r.l. dichiarato fallito dal tribunale di Verona con sentenza in data 20 ottobre 1988 e che i rispettivi rapporti di lavoro si erano risolti quanto a Zoccatelli Giuseppina in data 6 giugno 1987; quanto a Legnago Fabio in data 22 luglio 1987; quanto a Benedetti Anna Chiara, Castellini Maria Pia, Rigoni Giovanna, Fruet Lidia, Fiorini Amerigo, Benedetti Teresa, Tonin Maurizio, Tommasi Angelo in data 30 agosto 1987; quanto a Bonamente Daniela in data 7 settembre 1987, quanto a Tran Tan Hung in data 15 settembre 1987, quanto a Antonelli Alberto in data 18 settembre 1987.

Nell'atto introduttivo del giudizio i ricorrenti sollevavano questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, del d.lgs. n. 80/1992 nella parte in cui limita la tutela dei crediti di lavoro rimasti insoddisfatti per insolvenza del datore di lavoro a quelli inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi precedenti la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure di cui all'art. 1, primo comma, del d.lgs. n. 80/1992. In particolare i ricorrenti denunciavano la violazione del disposto di cui all'art. 76 della Costituzione avendo la legge delega (n. 428/1990) espressamente previsto all'art. 2, lettera *f*) che la disciplina dovesse essere pienamente conforme alle prescrizioni della direttiva CEE 987/80.

Si instaurava il contraddittorio e la Presidenza del Consiglio dei Ministri eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva sostanziale, l'incompetenza del giudice adito, la prescrizione e comunque l'infondatezza della pretesa azionata dai ricorrenti. L'INPS eccepiva l'incompetenza del giudice adito e nel merito contestava la fondatezza della pretesa azionata dai ricorrenti per carenza di mezzi istruttori in ordine alla sussistenza dei requisiti previsti dal d.lgs. n. 80/1992.

All'udienza del 3 aprile 1995 era discussa la questione di legittimità costituzionale sollevata da parte ricorrente.

IN DIRITTO

Ritiene questo pretore che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, del d.lgs. 80/1992 per violazione dell'art. 76 della Costituzione sia rilevante ai fini della decisione della presente causa atteso che i rapporti di lavoro in essere fra i ricorrenti ed il datore di lavoro (Calzaturificio Guarnieri S.r.l.) si sono tutti risolti in epoca antecedente i dodici mesi precedenti la dichiarazione di fallimento (14 ottobre 1987 — come rettificato dal procuratore di parte ricorrente all'udienza del 3 aprile 1995), con la conseguenza che solo laddove l'eccezione sollevata fosse fondata gli stessi dovrebbero essere ammessi al risarcimento del danno per mancata attuazione della direttiva CEE 987/1980 da parte dello Stato italiano.

Ritiene, altresì, questo pretore che la questione non sia manifestamente infondata atteso che l'art. 2 della legge 428/1990, di delega al Governo per l'attuazione della direttiva CEE 987/1980, stabilisce espressamente alla lettera *f*) che la disciplina disposta deve essere pienamente conforme alle prescrizioni della direttiva da attuarsi. A questo proposito si deve richiamare il combinato disposto degli artt. 3 e 4 della direttiva CEE n. 987/1980: il primo stabilisce i criteri per la determinazione del *dies a quo* per la garanzia dei crediti di lavoro e specificamente individua: *a*) quella di insorgenza dell'insolvenza del datore di lavoro; *b*) quella di preavviso di licenziamento del lavoratore subordinato interessato, comunicato a causa dell'insolvenza del datore di lavoro; *c*) quella dell'insorgenza dell'insolvenza del datore di lavoro o quella di cessazione del contratto di lavoro o del rapporto di lavoro del lavoratore subordinato interessato avvenuta a causa dell'insolvenza del datore di lavoro. L'art. 4, paragrafo 1, della direttiva, poi, concede agli Stati membri la facoltà di limitare l'obbligo di pagamento degli organismi di garanzia stabilendo espressamente al paragrafo 2 che nell'ipotesi in cui lo Stato membro si avvalga di tale facoltà esso è tenuto ad assicurare il pagamento dei diritti non pagati negli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro nell'ambito di un periodo di almeno sei mesi precedenti la data di insorgenza dell'insolvenza del datore di lavoro nell'ipotesi di cui al precedente articolo individuata più sopra come lettera *a*); dalla data del preavviso di licenziamento nell'ipotesi di cui al precedente articolo individuata più sopra come lettera *b*); nell'ambito degli ultimi diciotto mesi del contratto o del rapporto di lavoro precedenti la data dell'insorgenza dell'insolvenza del datore di lavoro o la data di cessazione del contratto di lavoro o del rapporto di lavoro avvenuta a causa dell'insolvenza del datore di lavoro nell'ipotesi di cui al precedente articolo individuata più sopra come lettera *c*).

L'art. 2, primo comma, del d.lgs. n. 80/1992 recita: «Il pagamento effettuato dal Fondo di garanzia ai sensi dell'art. 1 è relativo ai crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono: *a*) la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate nell'art. 1, primo comma; *b*) la data di inizio dell'esecuzione forzata; *c*) la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio, ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è intervenuta durante la continuazione dell'attività di impresa». Risulta, dunque, che l'opzione effettuata dal legislatore italiano è quella prospettata all'art. 3, paragrafo 2, terzo trattino (lettera *c*) della direttiva CEE con la conseguenza che, secondo quanto disposto dall'art. 4, paragrafo 2, terzo trattino (lettera *c*) della medesima direttiva il periodo nell'ambito del quale deve essere assicurata la garanzia dovrebbe individuarsi in diciotto mesi e non in dodici mesi come operato dal Governo italiano (art. 2, primo comma, del d.lgs. n. 80/1992) in sede di attuazione della delega parlamentare (legge n. 428/1990) che pure imponeva il rigoroso rispetto del dettato del legislatore comunitario (art. 2 lettera *f*), con conseguente violazione del disposto di cui all'art. 76 della Costituzione.

P. Q. M.

Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata da parte ricorrente;

Ordina a cura della cancelleria la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per il controllo della legittimità dell'art. 2, primo comma, del d.lgs. n. 80/1992, per contrasto con l'art. 76 della Costituzione nella parte in cui stabilisce il termine di operatività della garanzia in mesi dodici e non in mesi diciotto come indicato dall'art. 4, paragrafo 2, terzo trattino, della direttiva CEE 987/1980 richiamata dall'art. 2, lettera f) della legge n. 428/1990;

Sospende il giudizio in corso;

Manda alla cancelleria per la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri ed alle parti in causa e per la sua comunicazione ai presidenti delle due Camere del Parlamento.

Verona, addì 5 maggio 1995

Il pretore: MANCINI

95C1035

N. 467

Ordinanza emessa il 25 gennaio 1995 dal tribunale amministrativo regionale della Calabria sezione staccata di Reggio Calabria sui ricorsi riuniti proposti da Cianci Gaetano contro la regione Calabria

Farmacia - Istituzione di sedi farmaceutiche - Previsione del criterio topografico solo per i comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti - Irrazionale disparità di trattamento per i comuni con popolazione superiore - Lesione del diritto alla salute.

(R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 104, modificato dalla legge 8 novembre 1991, n. 362, art. 2).

(Cost., artt. 3 e 32).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi numeri 1051 del 1993 e 1751 del 1994 proposti dal dott. Gaetano Cianci rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Aricò presso il cui studio sito in Reggio Calabria, via Miraglia, 19, c/o Albanese è elettivamente domiciliato; contro la regione Calabria, in persona del presidente *pro-tempore* della giunta regionale, non costituita; per l'annullamento:

con il ricorso n. 1051 del 1993 della deliberazione della giunta regionale n. 1443 del 31 marzo 1993 recante la revisione della pianta organica delle farmacie limitatamente alla parte in cui prevede:

- 1) per il comune di Reggio Calabria la soppressione delle sedi:
 - a) numeri 52, 53, 54, vacanti, in quanto ubicate in zone già coperte da farmacie;
 - b) numeri 51 e 58 con trasformazione delle stesse in dispensari farmaceutici ex art. 6 della legge n. 362 del 1991;
 - c) numeri 50 e 60, soprannumerarie, poiché non esistono le motivazioni di particolari condizioni territoriali;
 - d) n. 11, vacante, con trasformazione della stessa in soprannumero nella 55, sede vacante di Arghillà;
- 2) per il comune di Sinopoli la soppressione della sede, rurale, n. 2 in assenza dei presupposti di cui all'art. 2 della legge n. 362/1991;
- 3) per il comune di Gerace la trasformazione in dispensario farmaceutico della sede rurale vacante istituita nella frazione di Merici;
- 4) per il comune di Oppido Mamertina la trasformazione in dispensario farmaceutico della sede n. 5 istituita nella frazione Piminoro; nonché di ogni altro atto connesso, collegato, presupposto, precedente e consequenziale;

ricorso n. 1751 del 1994 del decreto del presidente della giunta regionale n. 863 del 29 giugno 1993, pubblicato sul bollettino ufficiale della regione del 31 luglio 1993, nella parte in cui prevede:

- 1) per il comune di Reggio Calabria la soppressione delle sedi:
 - a) numeri 52, 53, 54, vacanti, in quanto ubicate in zone già coperte da farmacie;
 - b) numeri 57 e 58 con trasformazione delle stesse in dispensari farmaceutici ex art. 6 della legge n. 362 del 1991;
 - c) numeri 50 e 60, soprannumerarie, poiché non esistono le motivazioni di particolari condizioni territoriali;
 - d) n. 11, vacante, con trasformazione della stessa in soprannumero nella 55, sede vacante di Arghillà;
- 2) per il comune di Sinopoli la soppressione della sede, rurale, n. 2 in assenza dei presupposti di cui all'art. 2 della legge n. 362/1991;
- 3) per il comune di Gerace la trasformazione in dispensario farmaceutico della sede rurale vacante istituita nella frazione di Merici;
- 4) per il comune di Oppido Mamertina la trasformazione in dispensario farmaceutico della sede n. 5 istituita nella frazione Piminoro; nonché di ogni altro atto connesso, collegato, presupposto, precedente e consequenziale;

Visto i ricorsi con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore il dott. Giuseppe Sapone;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue;

FATTO

Con il gravame n. 1051 del 1993, in epigrafe descritto, il ricorrente, iscritto all'Ordine dei farmacisti della provincia di Reggio Calabria ed in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla vigente normativa (art. 4, comma 2, legge 8 novembre 1991, n. 362) per partecipare al concorso provinciale per titoli ed esami per il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione, ha impugnato la deliberazione della giunta regionale, pure in epigrafe indicata, con cui è stata disposta la revisione della pianta organica delle farmacie per il biennio 1991-1992.

L'istante, premessa la propria legittimazione, in virtù dei requisiti posseduti, ad impugnare provvedimenti, come quello in esame, che sopprimono sedi farmaceutiche già istituite e vacanti in quanto in tal modo le suddette sedi verrebbero sottratte alle procedure concorsuali, avverso l'impugnata delibera deduce i seguenti motivi di doglianza:

1. — Violazione dell'art. 1 della legge 8 marzo 1968, n. 221, così come sostituito dall'art. 6 della legge 8 novembre 1991, n. 362. Eccesso di potere per sviamento.

Con tale motivo è censurata la delibera impugnata nella parte in cui prevede la soppressione di alcune sedi farmaceutiche, in assenza della richiesta distanza tra gli esercizi, e la trasformazione delle stesse in dispensari farmaceutici.

Asserisce il ricorrente che la materia *de qua* è disciplinata dall'art. 6 della legge 8 novembre 1991, n. 362, il quale prevede l'istituzione di dispensari farmaceutici nei comuni, frazioni, o centri abitati con popolazione non superiore a 5000 abitanti, allorché non sia prevista la farmacia privata o pubblica prevista dalla pianta organica.

Dalla lettera della richiamata disposizione si deduce, secondo la tesi del ricorrente, che non è possibile procedere — come invece ha fatto l'amministrazione intimata — alla soppressione di una sede farmaceutica ed alla contestuale trasformazione della stessa in dispensario atteso che il presupposto individuato dalla normativa per l'attivazione dello stesso è che nella località in cui è operante il dispensario sia prevista nella pianta organica una sede farmaceutica la quale risulti non funzionante.

Ciò premesso, risulta illegittimo, secondo il pensiero dell'interessato, l'operato dell'amministrazione che ha proceduto alla soppressione delle sedi farmaceutiche rurali vacanti ed alla loro trasformazione in dispensari farmaceutici.

2. — Violazione e falsa applicazione dei principi generali in materia di tipicità dell'atto amministrativo.

Con la censura in argomento è prospettata l'illegittimità dell'operato dell'amministrazione intimata la quale ha disposto l'istituzione di nuovi dispensari farmaceutici nell'ambito del procedimento di revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche.

A sostegno della propugnata tesi è fatto presente la peculiarità assoluta nell'ambito del servizio di assistenza farmaceutica dal dispensario, la cui istituzione, quindi, risulterebbe totalmente svincolata da ogni valutazione relativa alla formazione della pianta organica delle ordinarie sedi farmaceutiche.

Più precisamente, è prospettato che dalla normativa disciplinante la materia *de qua* l'istituzione di un dispensario farmaceutico presuppone la formazione della pianta organica in quanto è fatto dipendere da un'ulteriore valutazione con cui l'amministrazione valuta necessaria l'attivazione di una tale struttura al fine di garantire un efficiente servizio in presenza di una sede farmaceutica non ancora operante.

3. — Incostituzionalità dell'art. 104 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con r.d. 27 luglio 1934, n. 1265, come sostituito dall'art. 2 della legge 8 novembre 1991, n. 362, per violazione degli artt. 3 e 32 della Costituzione. Illegittimità derivata.

Con il motivo *de quo* è dedotta l'illegittimità derivata dell'impugnata delibera della giunta regionale per illegittimità costituzionale della legge sulla base della quale è stata assunta.

In particolare è prospettata l'illegittimità dell'art. 104 del testo unico n. 1265/1934, come novellato dall'art. 2 della legge n. 362/1991, il quale prevede l'istituzione di farmacie in base al criterio topografico solamente in presenza dei seguenti presupposti:

- 1) comuni con popolazione fino a 12500 abitanti;
- 2) particolari esigenze dell'assistenza farmaceutica in rapporto alle condizioni topografiche e di viabilità;
- 3) distanza minima di 3000 metri della farmacia rurale rispetto alle farmacie esistenti anche se ubicate in comuni diversi;
- 4) limite di una farmacia, istituita sulla base del ricorso all'art. 104, per comune.

Al riguardo il ricorrente denuncia l'irrazionalità della normativa in questione in cui prevede il ricorso al criterio topografico solamente per i comuni fino a 12500 abitanti, atteso che i presupposti legittimanti l'istituzione di una farmacia rurale ben possono rinvenirsi anche nei comuni con popolazione maggiore.

È censurata, altresì, per violazione del principio di eguaglianza la disposizione che prevede il limite massimo di una farmacia rurale per comune atteso che nell'ambito di un determinato comune ben possono sussistere più frazioni in condizioni territoriali particolari che necessitano dell'attivazione di una struttura farmaceutica.

4. — Violazione dei principi generali di tipicità dell'atto amministrativo, sotto altro profilo. Errore sui presupposti, difetto e illogicità della motivazione. Eccesso di potere.

Con il motivo in questione è censurata l'impugnata delibera nella parte in cui prevede, per il comune di Reggio Calabria, la soppressione della sede n. 11, vacante, e la trasformazione della stessa in sede soprannumeraria vacante n. 55 di Arghillà atteso che una sede vacante non può essere considerata in soprannumero.

Con il secondo dei ricorsi in trattazione è stato impugnato il decreto del presidente della giunta regionale, in epigrafe indicato, di approvazione della revisione della pianta organica delle farmacie.

È necessario far presente che il suddetto gravame è stato proposto in quanto questo tribunale con sentenza interlocutoria n. 585 del 1994, pronunciata sul ricorso n. 1951 del 1993, ha ravvisato gli estremi per ritenere applicabile l'istituto dell'errore scusabile, *ex art. 34* del testo unico n. 1054 del 1924, ed ha rimesso in termine il ricorrente per impugnare il decreto del presidente della giunta regionale.

Avverso tale atto sono stati dedotti i seguenti motivi di censura, analoghi a quelli proposti nei confronti della delibera della giunta regionale:

- 1) violazione dell'art. 1 della legge 8 marzo 1968, n. 221, così come sostituito dall'art. 6 della legge 8 novembre 1991, n. 362. Eccesso di potere per sviamento;
- 2) violazione e falsa applicazione dei principi generali in materia di tipicità dell'atto amministrativo;
- 3) incostituzionalità dell'art. 104 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con r.d. 27 luglio 1934, n. 1265, come sostituito dall'art. 2 della legge 8 novembre 1991, n. 362, per violazione degli artt. 3 e 32 della Costituzione. Illegittimità derivata;

4) violazione dei principi generali di tipicità dell'atto amministrativo, sotto altro profilo. Errore sui presupposti, difetto e illogicità della motivazione. Eccesso di potere.

Alla pubblica udienza del 25 gennaio 1995 i ricorsi in trattazione sono stati spediti in decisione.

DIRITTO

In primis il collegio ritiene opportuno procedere alla riunione dei ricorsi in questione attesa la connessione esistente tra gli stessi in virtù dell'identità degli elementi soggettivi e del nesso procedimentale esistente tra i provvedimenti impugnati.

Il tribunale ritiene, poi, in via pregiudiziale rispetto all'esame delle censure proposte dal ricorrente avverso gli impugnati provvedimenti, di dover vagliare la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale riguardante l'asserito contrasto dell'art. 104 del testo unico leggi sanitarie, approvato con r.d. 27 luglio 1934, n. 1265, come novellato dall'art. 2 della legge 8 novembre 1991, n. 362, con gli artt. 3 e 32 della Costituzione.

Tale norma subordina l'istituzione di sedi farmaceutiche sulla base del criterio della distanza solamente in presenza dei seguenti presupposti:

- 1) comuni con popolazione fino a 12500 abitanti;
- 2) particolari esigenze dell'assistenza farmaceutica in rapporto alle condizioni topografiche e di viabilità;
- 3) distanza minima di 3000 metri rispetto alle farmacie esistenti anche se ubicate in un diverso comune;
- 4) limite di una farmacia, attivata sulla base del criterio di cui all'art. 104 in questione, per ogni comune.

Tale norma prevede, altresì, al secondo comma, che in sede di revisione della pianta organica le farmacie già aperte in base al solo criterio della distanza dovranno essere riassorbite nella determinazione del numero complessivo delle farmacie stabilito in base al parametro demografico e qualora eccedenti i limiti ed i requisiti di cui all'art. 1 della legge n. 475 del 1968, sono da considerare in soprannumero ai sensi dell'art. 380, comma 2, del predetto testo unico.

Il ricorrente afferma che il limitare l'istituzione di sedi farmaceutiche in base al criterio topografico solamente ai comuni con popolazione fino a 12500 abitanti comporta una palese ed irrazionale disparità di trattamento con conseguente violazione dell'art. 3 della Costituzione in quanto è innegabile che quelle particolari condizioni topografiche e di viabilità giustificanti l'istituzione di una sede farmaceutica ben possono rinvenirsi anche nei comuni con popolazione superiore a 12500 abitanti.

Afferma l'istante che la norma in questione deve considerarsi ugualmente incostituzionale laddove prevede, illogicamente, che ci debba essere per ciascun comune solamente una farmacia istituita in base al criterio topografico.

La suddetta norma, poi, conclude l'istante comprensiva anche del secondo comma risulta essere in palese contrasto con l'art. 32 della Costituzione che tutela il diritto alla salute, in quanto risulterebbe pregiudicato dalla normativa restrittiva in tema di apertura di farmacie introdotta dall'art. 2 della legge n. 362/1991.

Il tribunale giudica innanzitutto rilevante la prospettata questione di costituzionalità ai fini della decisione della presente controversia, atteso che in virtù del predetto art. 2 della legge n. 362/1991 è stata disposta con gli impugnati provvedimenti la soppressione delle sedi farmaceutiche numeri 52, 53, 54, 59 e 60 di Reggio Calabria e della sede n. 2 del comune di Sinopoli.

Il collegio valuta, poi, non manifestamente infondata la prospettata questione di costituzionalità.

Invero la previsione dell'istituzione di farmacie in base al criterio topografico solamente per i comuni con popolazione fino a 12500 abitanti risulta essere in contrasto con l'art. 3 della Costituzione risolvendosi in un'illogica disparità di trattamento nei confronti dei comuni con popolazione maggiore.

Innanzitutto occorre evidenziare che ben possono sussistere particolari condizioni topografiche e di viabilità anche nei comuni con popolazione superiore a 12500 abitanti giustificanti l'apertura di un esercizio farmaceutico.

Ma l'illogicità della disparità di trattamento concretizzata dalla disposizione in esame deriva, altresì, ad avviso del collegio dalla circostanza che l'implicita negazione nei comuni con popolazione superiore ai 12500 abitanti delle particolari condizioni topografiche e di viabilità, legittimanti l'istituzione di una sede farmaceutica, è giustificata facendo ricorso al criterio della popolazione che non appare razionalmente raccordato con i citati presupposti e che non può considerarsi in alcun modo dimostrativo dell'assenza degli stessi.

In sostanza ed in altri termini dalla circostanza che un comune abbia una popolazione superiore a 12500 abitanti non appare razionalmente deducibile l'assenza di particolari condizioni topografiche e di viabilità.

Appare, altresì, essere incostituzionale la ripetuta norma laddove prevede il limite di una farmacia, istituita ai sensi dell'art. 2 della legge n. 362/1991, per ogni singolo comune.

Invero qualora sussistono i suddetti presupposti in varie zone di un determinato comune appare irrazionale la preclusione all'istituzione di una farmacia in base al criterio topografico, atteso che l'interesse perseguito dal legislatore di evitare un'eccessiva proliferazione di esercizi farmaceutici è assicurato dalla previsione di una distanza minima di 3000 metri da altre farmacie, anche se ubicate in un diverso comune.

Risulta essere, infine, costituzionalmente fondata la tesi ricorsuale prospettante il contrasto del citato art. 2 della legge n. 362 del 1991 con l'art. 32 della Costituzione che tutela il diritto alla salute.

Invero non appare contestabile che l'eccessiva limitazione, delineata dalla norma in esame, nell'apertura di sedi farmaceutiche più che garantire l'equilibrio tra domanda ed offerta in tale settore può compromettere sensibilmente la corretta funzionalità di tale servizio con conseguente compromissione del diritto alla salute costituzionalmente tutelato.

P. Q. M.

Ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 104 del r.d. 27 luglio 1934, n. 1265, come modificato dall'art. 2 della legge n. 362 del 1991, in relazione agli artt. 3 e 32 della Costituzione;

Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Sospende il giudizio in corso ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale perché si pronunci sulla questione di legittimità costituzionale della norma di legge sopraindicata;

Dispone che a cura della segreteria della sezione, la presente ordinanza sia notificata alla parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri.

Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 25 gennaio 1995.

Il presidente: BIANCHI

Il magistrato estensore: SAPONE

95C1036

N. 468

Ordinanza emessa l'8 maggio 1995 dal giudice per le indagini preliminari contro la pretura di Udine nel procedimento penale a carico di Stefanuto Pierdomenico ed altro

Regione Friuli-Venezia Giulia - Tutela del paesaggio - Intervento di ceduzione boschiva in zona paesaggisticamente vincolata ex legge n. 431/1985 (nella specie: sponde di fiume) - Previsto esonero, con normativa regionale, della necessità di preventiva autorizzazione per gli interventi *de quibus*, in difformità dalla normativa statale - Conseguente inapplicabilità di sanzione penale - Denunciato trattamento di favore per coloro che attuano i succitati interventi boschivi in ambito regionale rispetto a coloro che operano nel restante territorio nazionale - Violazione della riserva di legge statale in materia penale e sull'esclusiva potestà sanzionatoria dello Stato - Travalicamento delle potestà regionali.

[Legge regione Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991, n. 52, art. 131, decimo comma, lett. b); legge regione Friuli-Venezia Giulia 14 luglio 1992, n. 19, art. 23, secondo comma].

(Cost., artt. 3, 25, secondo comma, e 116).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rinvio degli atti alla Corte costituzionale, letti gli atti del procedimento n. 2775/1995 r.g.g.i.p. nei confronti di:

1) Stefanuto Pierdomenico nato il 20 giugno 1951 a Portogruaro (Venezia), residente a Codroipo (Udine), via Trento n. 7, con il domicilio eletto in Camino al Tagliamento (Udine), via Communis n. 2 presso l'azienda agricola «Le Gru»;

2) Scaini Guido nato il 5 maggio 1969 a Codroipo (Udine), residente a Varmo (Udine), fraz. Gradiscutta, via del Mulino n. 36, persone sottoposte ad indagini in ordine al reato p. e p. dall'art. 1-sexies della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Vista la richiesta del pubblico ministero pervenuta in data 11 aprile 1995 che, all'esito delle indagini preliminari, insta per il giudizio incidentale di legittimità costituzionale e, subordinatamente, per l'archiviazione per infondatezza della notizia di reato ai sensi dell'art. 554 del c.p.p. osserva.

Il procedimento penale trova la sua origine nella comunicazione della notizia di reato in data 26 aprile 1993 da parte degli agenti del Comando vigilanza ittico venatoria dell'amministrazione provinciale di Udine i quali accertarono nel corso dell'aprile di quell'anno l'avvenuta ceduzione su terreni di cui risultava affittuaria l'azienda agricola «Le Gru», appunto amministrata dallo Stefanutto, e su terreni nella disponibilità di certo Scaini Guido, di un bosco di particolare pregio naturalistico posto sulle particelle 20, 23 e 24 del foglio 3 in comune di Varmo, delle dimensioni di mq: 6000 circa.

Lo stesso si situava sulle rive del fiume «Roggia di Varmo», acqua regolarmente iscritta al n. 403 dell'elenco delle acque pubbliche, e si inseriva in una più vasta zona alberata costeggiante le sue rive: sussistevano, pertanto, tanto il vincolo imposto dall'art. 1 lett. c) della legge n. 431/1985 quanto quello di cui alla sua lett. g); per di più ricadendo la zona in ambito di tutela ambientale integrale denominata «E2» Roggia di Varmo ricompresa nell'ambito del Parco regionale del fiume Tagliamento, era pure configurabile il vincolo previsto dalla lett. f) legge cit.

I lavori, come comprovato anche dai fascicoli fotografici in atti, avevano provocato un visibile e rilevante mutamento dello stato dei luoghi con il taglio ceduo di decine di alberi di alto fusto, in una zona espressamente definita dai verbalizzanti «di particolare interesse naturalistico»: non vi è dubbio, pertanto, che in conseguenza dell'impatto ambientale e del deturpamento estetico del paesaggio, gli stessi necessitassero dell'apposita autorizzazione c.d. «paesistica» ai sensi dell'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, come prescritto dall'art. 82, quinto comma, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, introdotto dall'art. 1, primo comma, della legge n. 431/1985 di conversione del d.l. 27 giugno 1985, n. 312.

Nel corso delle indagini si appurò, invece, che tale autorizzazione non era stata né richiesta né coneguita, ma che gli autori del taglio avevano ricevuto assicurazioni dal comune di Varmo circa la superfluità della stessa per effettuare in loco lavori di ceduzione interessanti piante di alto fusto.

L'intervento attuato trova la sua specifica disciplina nella legge urbanistica generale della regione Friuli-Venezia Giulia la quale, avvalendosi della potestà normativa primaria nel settore concessa dall'art. 4 n. 12 dello statuto di autonomia, ha previsto nell'art. 131, decimo comma, della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, introdotto dall'art. 23, secondo comma, della legge regionale 14 luglio 1992, n. 19, l'esenzione «(d)all'autorizzazione prevista dall'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497» oltreché per una serie di interventi edilizi, pure per «le operazioni ammesse dalle vigenti norme ed attinenti all'attività agricola, al taglio colturale del bosco, al taglio di diradamento, all'avviamento del bosco ceduo al governo ad alto fusto, ai tagli di utilizzazione boschiva, alla forestazione, alla riforestazione, agli interventi antincendio e di conservazione, escluse le opere di difesa forestale e di sistemazione idraulico-forestale, le piste forestali, le opere di bonifica fondiaria, ivi compresi i riordini fondiari (lett. b).

Poiché è indubbio che l'intervento eseguito dalle persone sottoposte ad indagini rientri nel «taglio colturale del bosco» e deve presumersi (per espressa indicazione della Stazione forestale di San Giorgio di Nogaro) sia stato eseguito in conformità alle vigenti norme essendo rispettati gli artt. 36 e 44 del regolamento regionale contenente prescrizioni di massima e di polizia forestale previste dall'art. 10 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3267 (prevedendo l'art. 36 nei cedui semplici la superfluità delle riserve di matricine per i tagli di robinie, castagno, ontano, salice e pioppo e l'art. 44 cit. la facoltà di capitozzatura dei boschi soggetti a periodica prolungata sommersione per le specie del genere «Salix» e «Platanus»), ne discende l'esenzione dalla necessità di conseguire, in virtù della richiamata norma regionale l'autorizzazione c.d. «paesistica», atteso che l'art. 131, decimo comma, della legge regionale n. 52/1991 la rende superflua «nell'ambito delle zone elencate al quinto comma dell'art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616», senza precisamente distinguere al loro interno.

Legittime risultano, pertanto, le condotte dello Stefanutto e dello Scaini, in quanto contenute ed autorizzate dalle vigenti norme regionali.

Si impone, peraltro, la questione di costituzionalità delle medesime, apparendo esse non conformi ai dettati costituzionali per violazione di principi generali posti dalla legge c.d. «Galasso», dalla stessa qualificati come «norme fondamentali di riforma economico-sociale» (art. 2) e non derogabili quindi dalla legislazione regionale, neppur

primaria, e meramente ispirate dall'intento del legislatore regionale di attrarre nell'ambito della normativamente prevalente materia urbanistica pure settori relativi alla disciplina dell'ambiente, intento già all'origine dell'impugnativa dell'intera legge n. 431/1985 con conflitto di competenza per l'asserita lesione dell'autonomia primaria in materia urbanistica (censura respinta dalla Corte costituzionale nella nota sentenza n. 151/1986).

La legge nazionale, infatti, consente nei territori coperti da foreste e da boschi, vincolati ai sensi dell'art. 1 lett. g) della legge n. 431/1985 «... il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, ... previsti ed autorizzati in base alle norme vigenti in materia» (art. 82, ottavo comma, del d.P.R. n. 616): ciò significa che le ordinarie attività di utilizzazione del bosco, svolte nel rispetto delle prescrizioni per esse imposte, sono tuttora ammesse proprio perché l'osservanza delle norme forestali, poste a tutela e valorizzazione di tali luoghi, garantiscono l'innocuità dell'intervento e rappresentano una garanzia della sua correttezza; per tal ragione per espresso disposto normativo i progetti di taglio e forestazione devono previamente essere esaminati ed autorizzati dagli organi competenti (Cass. 6 aprile 1993, n. 3147, ric. p.m. in proc. De Lieto).

È, pertanto, vietato qualsiasi intervento boschivo diretto alla distruzione anziché alla conservazione del bosco quale, ad esempio, il taglio a raso di piante, idoneo per le sue caratteristiche ad indurre un'alterazione permanente dello stato dei luoghi e rilevanti modifiche al sistema ambientale nelle sue componenti estetiche e naturalistiche (Cass. 30 novembre 1988, ric. Poletto; Cass. 14 marzo 1992, n. 2704, ric. Martelli); è al contrario consentita, in assenza di autorizzazione, «l'attività-agro-silvo-pastorale che non comporti alterazione permanente dello stato dei luoghi per costruzioni edilizie od altre opere civili» (art. 82, dodicesimo comma, d.P.R. n. 616/1977 introdotto dall'art. 1 della legge n. 431), norma volta ad agevolare lo svolgimento dell'ordinaria attività agricola in zona tutelata per gli inevitabili ma inoffensivi minimi mutamenti esteriori che essa comporta (tant'è che resta esclusa dall'esenzione qualsiasi modifica dovuta a costruzioni edilizie pur se connesse all'attività agro-silvo-pastorale) e che si reputa, per quanto qui di interesse, consenta gli interventi di silvicoltura (non distinguibili, per la verità, dal taglio colturale) in assenza di autorizzazione paesaggistica alle stesse condizioni imposte dall'art. 82, ottavo comma, d.P.R. n. 616 cit. prima esaminato, cioè previa autorizzazione forestale rilasciata in base alla normativa di settore.

Secondo l'interpretazione preferibile, peraltro, tali attenuazioni di tutela, giustificate da comprensibili ragioni, devono limitarsi per ciò che concerne i boschi e le foreste alla sola ipotesi prevista dalla lett. g) dell'art. 82, quinto comma, del d.P.R. n. 616, cioè al corrispondente vincolo, con esclusione della situazione in cui boschi e foreste siano ricompresi contestualmente in altra zona di tutela: ciò sia per ragioni letterali [«nei boschi e nelle foreste di cui alla lett. g) del quinto comma ...»: ottavo comma] sia per ragioni sistematiche poiché in tal caso il bosco (ad es. situato sulla riva di un fiume) o la foresta (in ipotesi localizzata oltre i 1600 metri alpini) sorgono su una porzione di territorio già in sé ed autonomamente tutelata, per cui il preesistente vincolo permea anche la vegetazione esistente in loco e tale da rappresentare una struttura costitutiva di quell'ambiente sotto il profilo estetico e biologico, sicché la riduzione della superficie boscata o, comunque, il mutamento esteriore restano soggetti alla necessità della previa autorizzazione, in ipotesi di una eventuale favorevole valutazione dell'impatto ambientale dell'intervento, poiché un taglio colturale indiscriminato muterebbe irreversibilmente il volto di un'area autonomamente vincolata per le sue pregevoli caratteristiche paesaggistiche e naturali.

Ed invero in tali casi benché un intervento di normale utilizzazione della risorsa boschiva che non ne alteri, pertanto, l'essenza può presumersi non in contrasto con la tutela costituita dallo specifico valore paesaggistico rappresentato dai boschi, ben potrebbe il medesimo intervento recare pregiudizio agli altri valori ambientali singolarmente e contestualmente protetti: si pensi al fatto che il vincolo di cui alla lett. c) dell'art. 82, quinto comma, d.P.R. n. 616/1977 non fa riferimento al solo corso d'acqua ma pure ad una vasta fascia circostante dell'ampiezza di 150 metri, col preciso intento di salvaguardare anche le sponde che caratterizzano il corso fluviale, normalmente connotate da una precisa identità botanica e faunistica che identifica un pregevole *habitat* naturale, sicché le esigenze di utilizzazione colturale del bosco possono cedere a fronte della necessità di mantenere inalterato l'ambiente fluviale nel suo complesso.

Si ritiene, pertanto, che l'esonero dal vincolo per le opere indicate dall'art. 82, ottavo comma, del d.P.R. n. 616 cit. valga solamente per i boschi e le foreste classificati dall'art. 1 lett. g) della legge n. 431 non topograficamente ricompresi in altra area indicata in tal ultima norma, rivivendo al contrario il vincolo, con la conseguente necessità di ottenere la preventiva autorizzazione, ogniqualvolta si vogliano apportare al territorio mutamenti visivamente apprezzabili (ivi compresi tagli colturali e forestazioni), quando convivano altri vincoli imposti dall'art. 1 cit.; consegue altresì l'applicabilità, per pacifica interpretazione della sanzione penale prevista dagli artt. 1-sexies della legge n. 431 e 20 lett. e) della legge 28 gennaio 1985, n. 47, nell'ipotesi in cui tale autorizzazione non sia stata rilasciata.

La normativa regionale, al contrario, pur perseguendo un lodevole sforzo di semplificazione e razionalizzazione nell'art. 23, secondo comma, lett. *b*) della legge n. 19/1992 (ove, infatti, si elencano unitariamente tra gli interventi esenti da autorizzazione paesaggistica le operazioni attinenti all'attività agricola: art. 82, dodicesimo comma, del d.P.R. n. 616/1977 e quelli relativi all'attività boschiva in genere: ottavo comma) oltre ad aver reso superflua la necessità di un'apposita autorizzazione forestale per gli interventi di ceduzione, essendo sufficiente la loro astratta «ammissibilità» sulla base delle vigenti norme di settore, non ha soprattutto distinto, in difformità dalle previsioni del legislatore nazionale, nell'ambito dei luoghi elencati dall'art. 82, quinto comma, del d.P.R. n. 616 all'interno dei quali gli interventi boschivi siano realizzati: perciò gli stessi devono ritenersi consentiti anche laddove più vincoli di tutela coesistono, come nella fattispecie avvenuto, con il conseguente esonero dalla necessità di ottenere la specifica autorizzazione ambientale ove vi sia il rispetto (neppur esso previamente verificato) della normativa forestale e con la mancata applicazione, in tal caso, della sanzione penale di cui all'art. 1-sexies della legge n. 431.

A parere di chi scrive trattasi di disciplina da sottoporre al vaglio del giudizio di costituzionalità attesta la non manifesta infondatezza della questione: l'art. 131, decimo comma, della legge 19 novembre 1991, n. 52, introdotto dall'art. 23, secondo comma della legge regionale 14 luglio 1992, n. 19, alla lettera *b*), pare, infatti, violare l'art. 25, secondo comma, della Costituzione incidendo esso sul principio della riserva di legge in materia penale e sull'esclusiva potestà sanzionatoria dello Stato, avendovi qui la regione indirettamente interferito poiché, escludendo con una legge regionale determinate zone dall'ambito di applicazione del vincolo paesistico previsto dalla normativa statale, si è resa lecita una condotta altrimenti considerata illecita dallo Stato e penalmente sanzionata; pare altresì in contrasto con l'art. 116 della Costituzione poiché lo Statuto di autonomia riconosce alla regione Friuli-Venezia Giulia, all'art. 6, n. 3, competenza soltanto integrativa e di attuazione in materia paesaggistica sicché il legislatore regionale non poteva sovrapporre una propria disciplina difforme e contrastante con i dettami del legislatore statale, per di più da quest'ultimo espressamente qualificati e definiti in via programmatica «norme fondamentali di riforma economico-sociale» cui in effetti tale valore deve attribuirsi (cfr. Corte cost. 27 giugno 1968, n. 151); nonché con l'art. 3 della Costituzione discriminando favorevolmente coloro che attuano interventi di ceduzione del tipo in esame nell'ambito del territorio regionale, ove restano sottratti all'irrogazione di qualsiasi sanzione penale, rispetto a tutti quelli che operano gli stessi interventi sul restante territorio nazionale [per un'analoga questione di costituzionalità sull'art. 11, lett. *a*) della legge regione Piemonte 3 aprile 1989, n. 20, cfr. Corte cost. 23/31 marzo 1994, n. 110, dichiarativa dell'illegittimità della norma per contrasto con l'art. 117 della Costituzione].

La questione pare, infine, rilevante in fatto dipendendo dalla norma qui in esame le ragioni dell'archiviazione che andrà a deliberarsi, cioè l'infondatezza della notizia di reato per l'assenza di qualsiasi fattispecie penalmente rilevante in ipotesi di rigetto dell'incidente di costituzionalità, o l'archiviazione per la carenza dell'elemento psicologico del reato nelle persone sottoposte ad indagini, ove si accertasse la non conformità della norma regionale al dettato costituzionale.

P. Q. M.

Visti gli artt. 23 e segg. della legge 11 marzo 1953, n. 973;

Dichiara rilevante per la definizione del giudizio e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 131, decimo comma, lett. b) della legge regione Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991, n. 52, introdotto dall'art. 23, secondo comma, della legge regione Friuli-Venezia Giulia 14 luglio 1992, n. 19, in relazione agli artt. 3, 25, secondo comma, e 116, della Costituzione;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale con conseguente sospensione del procedimento;

Ordina che la presente ordinanza venga comunicata a cura della cancelleria al pubblico ministero in sede e notificata alle persone sottoposte ad indagini, al Presidente del Consiglio della regione Friuli-Venezia Giulia, nonché al Presidente della Giunta medesima.

Udine, addì 8 maggio 1995.

Il giudice: ROJA

N. 469

Ordinanza emessa il 24 febbraio 1995 dal pretore di Grosseto nel procedimento penale a carico di Campione Dante ed altro

Ambiente (tutela dell') - Inquinamento - Scarichi senza la prescritta autorizzazione - Possibilità di ottenere la stessa entro novanta giorni dalla data di conversione in legge del decreto-legge *de quo* con conseguente estinzione dei reati già commessi - Irragionevolezza - Lesione del principio di eguaglianza - Violazione del diritto all'ambiente salubre - Omesso adeguamento con le norme di diritto internazionale, in particolare, con quelle CEE (direttiva n. 271/1991).

(D.-L. 16 gennaio 1995, n. 9, art. 7).

(Cost., artt. 3, 9, 10 e 32).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale n. 2018/95 reg. dibattimento a carico di Campione Dante e Campione Italo, imputati del reato di cui agli artt. 21, primo comma, della legge n. 319/1976, osserva che già in precedenza questo pretore si è pronunciato in ordine all'ipotesi di non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del d.-l. 17 settembre 1994, n. 537, con trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, argomentando che detto articolo che modificava il terzo comma dell'art. 21 legge Merli prevedeva una manifesta disparità di trattamento tra coloro che scaricando non osservavano i limiti di accettabilità previsti dalle tabelle, e coloro che ai sensi del primo comma dell'art. 21 legge Merli scaricavano in difetto di prescritta autorizzazione, fattispecie per la quale il legislatore aveva previsto l'obbligatorietà della sanzione penale. A parere dello scrivente la norma citata si poneva in contrasto con l'art. 3 della Costituzione per manifesta disparità di trattamento sanzionatorio che il legislatore prevedeva per fattispecie analoghe ed anzi di maggiore gravità sostanziale per quanto in particolare concerneva la modifica del terzo comma dell'art. 21 legge Merli come novellato dal decreto-legge citato.

In contrasto altresì con l'art. 9 della Costituzione in relazione al secondo comma dell'articolo stesso in quanto la mancata applicazione della sanzione penale nella fattispecie prevista dall'art. 3 del decreto-legge citato appariva insufficiente a tutelare il paesaggio nell'accezione più lata che recenti pronuncie delle Corti supreme hanno dato alla nozione del paesaggio; infine la norma in questione appariva in contrasto altresì con l'art. 10 della Costituzione che impone allo Stato italiano di conformarsi alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute laddove omette la sostanziale applicazione e attuazione delle direttive CEE in materia di inquinamento ambientale.

Osserva il pretore che le argomentazioni richiamate possono riproporsi con riferimento all'art. 7 del decreto-legge 16 gennaio 1995, n. 9 e si ritiene, pertanto, di dover dichiarare rilevante e non manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 del decreto-legge 16 gennaio 1995, n. 9.

La valutazione del caso in questione richiede un riesame degli aspetti giuridici della tutela ambientale, cosa non agevole per la vastità dei problemi sollevati dalle due fondamentali leggi che sono state promulgate in merito, e precisamente dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, meglio conosciuta sotto il nome di legge Merli, e della successiva legge 24 dicembre 1979, n. 650, comunemente denominata Merli-bis.

La citata legislazione speciale non si inseriva in un vuoto normativo, poiché già prima della legge Merli, e della successiva legge 24 dicembre 1979, n. 650, comunemente denominata Merli-bis.

La citata legislazione speciale non si inseriva in un vuoto normativo, poiché già prima della legge Merli esistevano degli scarichi inquinanti, anche se il bene giuridico protetto era il più vario. Basti pensare alle norme del testo unico delle leggi sulla pesca del 1931, che nell'art. 9 prescrivevano l'autorizzazione del Presidente della giunta provinciale per l'effettuazione degli scarichi industriali in acque pubbliche, conferendo alla predetta autorità il potere di imporre prescrizioni atte ad impedire danni all'ittio fauna e ad obbligare chi determinava fenomeni di inquinamento ad eseguire opere di ripopolamento ittico.

L'art. 6 della stessa legge, poi, vietava, tra l'altro di gettare o di infondere nelle acque materie atte ad intorpidire, stordire od uccidere i pesci, con la conseguenza che attraverso la tutela dell'ittiofauna veniva preservato il corso dell'acqua dall'inquinamento o comunque da forme di inquinamento che non consentissero la vita dei pesci.

Le norme del testo unico sanitario che disciplinavano direttamente l'igiene e la salubrità dell'ambiente svolgevano parimenti un ruolo importante, ad esempio in relazione allo smaltimento delle acque immonde, delle materie escrementizie e di altri rifiuti che ai sensi dell'art. 218 dovevano avvenire in modo da non inquinare il sottosuolo, o in relazione al divieto di immissione nei corsi d'acqua che attraversavano l'abitato di fogne o canali di raccolta di acque immonde, tra cui le acque inquinate provenienti da scarichi industriali, previsto dall'art. 227.

Il codice penale, infine sotto il titolo VI dedicato ai delitti contro l'incolumità pubblica sanzionava penalmente l'avvelenamento doloso o colposo di acque destinate all'alimentazione umana, prima che fossero attinte o distribuite per il consumo (vedi i problemi collegati all'uso di atrazina).

Altre norme del codice penale che non sembrano disciplinare il fenomeno dell'inquinamento, neanche indirettamente, furono applicate dai pretori cosiddetti di «assalto», attraverso una opera di intelligente interpretazione giurisprudenziale, sostanzialmente recepita dalla suprema Corte di cassazione.

Fu così ritenuto applicabile l'art. 635 del codice penale che sanziona la condotta di chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte inservibili come mobili o immobili altrui, con la contestazione frequente dell'aggravante di cui al n. 3, comma secondo, della norma, in relazione all'ipotesi prevista dall'art. 625, n. 7 del c.p., per la natura pubblica, la destinazione ad uso pubblico o per la esposizione alla pubblica fede del corso d'acqua inquinata.

Fu la stessa giurisprudenza di merito a ritenere applicabile anche l'art. 674 del c.p. che unisce il getto pericoloso di cose e in particolare la condotta di colui che getta o versa in un luogo di pubblico transito o in luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte ad offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, in tutti i casi in cui dallo svernamento delle sostanze inquinanti potesse derivare un pericolo per la salute o anche per la decorosa parvenza esteriore della persona umana.

Ora appare evidente che tutte le norme richiamate, la maggior parte delle quali devono ritenersi ancora vigenti, non assolvevano però all'esigenza, da più parti sentita, di disciplinare in modo organico la materia degli scarichi per una migliore tutela dell'ambiente.

Questo obiettivo risulta appunto consacrato nell'art. 1 della legge 10 maggio 1976, n. 319, il quale alla lettera A, testualmente recita «la presente legge ha per oggetto la disciplina degli scarichi di qualsiasi tipo, pubblici e privati diretti e indiretti in tutte le acque superficiali e sotterranee interne e marine, sia pubbliche che private, nonché in fognature, sul suolo e nel sottosuolo».

Occorre subito chiarire che la legge non fornisce la nozione di scarico e che, contrariamente a quanto potrebbe apparire, il significato del termine non è riferibile a tutti i tipi di scarico in senso assoluto.

La giurisprudenza e la dottrina, attraverso lo studio sistematico della normativa, compresa la legge di parziale modifica dell'8 ottobre 1976, n. 690, e la delibera del comitato dei Ministri per il rilevamento delle caratteristiche dei corpi idrici e dei criteri metodologici per la formazione e l'aggiornamento dei catasti del 4 febbraio 1977, hanno precisato il concetto nei seguenti termini: a) deve trattarsi innanzitutto di sostanze di scarto, cioè di rifiuti derivanti dall'utilizzazione di altre sostanze, b) in secondo luogo, le sostanze devono essere liquidate o quanto meno solubili in acqua, poiché solo in tali condizioni è possibile realizzare la misurazione dei limiti di accettabilità degli scarichi con riferimento alle tabelle allegate alla legge così come prescritto dall'art. 9.

Ciò che viene misurato infatti, è l'acqua la quale non può che essere l'acqua di rifiuto dell'insediamento.

Ciò risulta evidente dalla lettura del titolo IV della legge ed in particolare dagli artt. 9, 10, 12 e 15.

Il primo stabilisce, in proposito, che la misurazione degli scarichi si intende effettuata subito a monte del punto di immissione nei corpi ricettori di cui all'art. 1, lettera A), che gli scarichi devono essere resi accessibili per il campionamento da parte dell'autorità autorizzata ad effettuare all'interno degli insediamenti produttivi tutte le ispezioni che essa ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.

Le altre norme poi, nel disciplinare le modalità per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico degli insediamenti produttivi e civili, esistenti o di nuova realizzazione presuppongono tutte che via sia un impianto di scarico, funzionante con una certa continuità. Ciò viene anche confermato dal contenuto dell'art. 5 della legge che attribuisce alle province il compito di effettuare il catasto di tutti gli scarichi pubblici e privati nei corsi d'acqua superficiali.

La legge, pertanto, secondo taluni non trova applicazione nei casi di scarico di sostanze solide non solubili in acqua e nei casi di scarichi occasionali non ricollegabili immediatamente ad impianti stabili. Tali ipotesi sarebbero applicabili altre norme, sia di natura amministrativa, quali ad esempio la legislazione regionale in materia di rifiuti solidi, sia di natura penale qualora ne sussistono i presupposti (ad es. l'art. 674 del c.p. nel caso di pericolo di imbrattamento o comunque di offesa alla persona, gli artt. 439 e 452 c.p., qualora dal fatto derivi l'avvelenamento delle falde acquifere, e secondo taluni, l'art. 6 del testo unico sulla pesca, se ne sia derivato un pericolo per la vita dei pesci e così via).

Secondo altri per definire il concetto di scarico occorre riconsiderare la nozione di scarichi che compare nella norma di cui all'art. 21 della legge n. 319, onde realizzare il superamento della definizione restrittiva prevalente in dottrina sino alla promulgazione della legge n. 650/1979. In effetti all'art. 1 il legislatore ha disciplinato, come si è detto, gli scarichi ma tale previsione va collegata con quella contenuta nell'art. 26, che abroga ogni altra norma che disciplina la materia in questione, sia direttamente che indirettamente. Il precetto comune è contenuto nell'art. 9, secondo il quale «tutti gli scarichi devono essere autorizzati».

Dalla modifica operata da parte della legge 29 dicembre 1979, n. 650, all'art. 11 possono ricavarsi concreti elementi a sostegno della posizione che si sta illustrando, imponendosi una interpretazione lata dalla nozione di scarico, e quindi dell'ambito di applicazione della intera normativa dell'inquinamento idrico.

La modifica in questione ha determinato la soppressione della espressione «immissione diretta di rifiuti di lavorazioni industriali o provenienti da servizi pubblici o da insediamenti di qualsiasi specie» con quella innicomprensiva di «scarichi».

Ove si sia d'accordo nel ritenere che la nozione soppressa sia compresa nel termine con il quale si è operata la sostituzione, la conseguenza sul piano pratico sarà che nel concetto di scarico andrà compreso anche quello derivante da singoli episodi isolati o periodici, oltre quello proveniente da insediamento.

Tutto ciò comporta la positiva conseguenza di un allargamento della sfera di applicazione delle norme antinquinamento, dotando gli operatori di sempre maggior strumenti.

Quanto alla disciplina degli scarichi, la legge prescrive in particolare che: *a)* gli scarichi degli insediamenti produttivi (art. 12 e art. 13) devono rispettare direttamente le tabelle. Fanno eccezione i soli scarichi già esistenti al 13 giugno 1976 (data di entrata in vigore della legge) immessi in pubbliche fognature provviste di impianto di depurazione funzionante. In tal caso il comune che gestisce l'impianto può prescrivere limiti più permissivi; *b)* gli scarichi degli insediamenti civili in pubbliche fognature sono sempre ammessi purché osservino i regolamenti comunali (art. 14, primo comma); *c)* gli scarichi da pubbliche fognature (art. 14, secondo comma) sono disciplinati dalle regioni, le quali devono tener conto delle direttive statali (emesse con delibera del 30 dicembre 1980), dei limiti delle tabelle e delle situazioni locali. In particolare, le citate direttive statali, mentre sono molto elastiche e nulla di preciso prescrivono in relazione a questi insediamenti civili (salvo la predisposizione di incentivi per favorirne l'allaccio in fogna), stabiliscono invece per le pubbliche fognature che le regioni non possono mai derogare ai limiti più restrittivi previsti dalle tabelle in relazione ai parametri di natura tossica, persistente e bioaccumulabile (specificati in un elenco) e che, quanto agli altri parametri, deroghe (permissive) alle tabelle sono consentite solo quando «la presenza degli scarichi provenienti da insediamenti produttivi non sia tale da conferire al liquame in ingresso all'impianto di depurazione caratteristiche qualitative sostanzialmente diverse da quelle attribuibili agli scarichi provenienti da soli insediamenti civili». Solo quando, cioè, gli scarichi industriali siano di minima entità o siano stati efficacemente pretrattati a monte.

Quanto alle sanzioni, la omessa richiesta di autorizzazione è punita alternativamente con l'ammenda da L. 1.500.000 a L. 10.000.000 o con l'arresto da due mesi a due anni (art. 21, primo e secondo comma), mentre, per il superamento dei limiti, l'art. 21, terzo comma, prevede che «si applica sempre la pena dell'arresto (da due mesi a due anni) se lo scarico supera i limiti di accettabilità di cui alle tabelle allegate alla legge, nei rispettivi limiti e modi di applicazione», con la ulteriore pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

In conclusione, la legge Merli basa la sua operatività su tre ordini di obblighi, tutti penalmente sanzionati e tutti fra loro connessi, nei confronti dei titolari di scarichi: l'obbligo di richiedere l'autorizzazione, l'obbligo di rispettare le prescrizioni dell'autorizzazione e l'obbligo di rispettare limiti prefissati, direttamente o indirettamente, dalla legge.

Con riferimento a tale quadro normativo venivano emessi una serie di decreti-legge l'ultimo dei quali redatto dal governo Berlusconi il 16 settembre 1995 con il n. 9. Le principali modifiche apportate alla legge Merli dal citato decreto sono:

A) in relazione all'obbligo di richiedere autorizzazione dopo 18 anni, si riaprono i termini per tutti gli inadempienti e, per il passato, si riazzera tutto e si estinguono i reati già commessi purché i contravventori presentino, oggi, domanda di autorizzazione in sanatoria entro 90 giorni dalla legge di conversione e paghino da 500.000 a 3 milioni (art. 7);

B) quanto ai limiti da rispettare nello scarico, scompaiono una serie di obblighi (validi a livello nazionale). Ad esempio gli scarichi da pubbliche fognature e quelli degli insediamenti civili non in pubbliche fognature devono rispettare limiti non più prefissati ma rimessi alla discrezionalità di regioni o comuni, che possono tranquillamente

derogare alle tabelle; anche se per l'immediato e fino a nuove direttive, «restano ferme le prescrizioni adottate anteriormente ed in particolare quelle di cui alla delibera del 30 dicembre 1980». Di modo che vengono penalizzate le regioni che a questa delibera si erano adeguate e vengono premiate le inadempienti;

C) la inosservanza dei limiti tabellari e non è punita, di regola, non più con l'arresto ma con sanzione alternativa. Quanto alle ulteriori conseguenze per il superamento di limiti, venuta già meno con il nuovo codice di procedura penale la possibilità di custodia cautelare in caso di recidiva, il decreto-legge in esame cancella della legge Merli anche la pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

D) analogamente, la inosservanza delle prescrizioni delle autorizzazioni allo scarico, sanzionata penalmente dalla legge Merli con arresto o ammenda, comporta, con il decreto-legge in esame solo una sanzione amministrativa da 2 a 24 milioni.

In conclusioni, limiti certi vengono sostituiti da limiti rimessi alla discrezionalità quasi totale di regioni e comuni, con il pericolo di gravi disparità di trattamento e di vuoti di tutela; in più, la inosservanza di questi limiti, con il conseguente inquinamento, di regola può comportare o una sanzione amministrativa pecuniaria ovvero una ammenda oblabile senza vero rischio penale. Questo rischio, paradossalmente, resta solo per violazioni soprattutto formali e «burocratiche» (quali la omessa richiesta di autorizzazione allo scarico). Ma, comunque, per esse dopo 18 anni, scatta una totale sanatoria rispetto al passato, premiando gli inottemperanti e penalizzando chi ha rispettato la legge.

Appare evidente che il d.-l. n. 9/1995, scardina, o quanto meno depotenzia in modo rilevante, tutti e tre i capisaldi su cui fonda la legge Merli (obbligo di richiedere autorizzazione, obbligo di rispettare le prescrizioni dell'autorizzazione ed obbligo di rispettare limiti prefissati).

Per tutto quanto sopra detto il decreto-legge in esame, come già rilevato per i precedenti (cfr. l'ord. del pretore di Vicenza del 2 agosto 1994, pretore di Terni 27 settembre 1994, pretore di Grosseto 11 ottobre 1994, pretore di Grosseto 28 ottobre 1994), pretore di Grosseto 30 gennaio 1995 e lucidamente sostenuto in scritti (G. Amendola) viola il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della legge fondamentale dello Stato. Appare evidente che, dopo le modifiche introdotte dal decreto nel sistema sanzionatorio della legge Merli, la violazione di obblighi «burocratici» e formali, certamente non ricollegabili ad un danno all'ambiente quali la omessa richiesta di autorizzazione allo scarico, viene punita, ai sensi dell'art. 21, primo comma, come reato con la pena dell'arresto o dell'ammenda; mentre la fattispecie di ben maggiore gravità sostanziale, quale l'inquinamento dell'ambiente provocato con il superamento dei limiti, prevista dall'art. 21, terzo comma, e proprio per questo sanzionata fino al decreto-legge in esame con la pena più severa di tutta la legge (solo arresto, pena accessoria), viene punita come illecito amministrativo con una sanzione pecuniaria ovvero, con la pena alternativa dell'ammenda o dell'arresto (con tutte le conseguenze più favorevoli che questo comporta). Insomma, in tal modo, fatti gravi vengono illogicamente puniti in modo molto più benevolo di fatti certamente più lievi. Peraltro, in tal modo si introduce una disparità di trattamento anche rispetto al sistema complessivo della normativa di tutela ambientale che si è rappresentato in precedenza (cfr. ad esempio, il d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, sull'inquinamento atmosferico da industrie), ed in particolare con le altre leggi che si occupano, come la Merli, di inquinamento delle acque (quale la legge a difesa del mare n. 979 del 31 dicembre 1981 e il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 133, sugli scarichi di sostanze pericolose), le quali prevedono tutte sanzioni penali (e non amministrative) per fatti di inquinamento o per violazione delle prescrizioni dell'autorizzazione.

In questo quadro, appare allora sufficiente richiamare la costante giurisprudenza della Corte costituzionale secondo cui il principio di eguaglianza consente al legislatore di emanare norme differenziate riguardo a situazioni obiettivamente diverse solo a condizione che tali norme rispondano all'esigenza che la disparità di trattamento sia fondata su presupposti logici obiettivi, i quali razionalmente ne giustifichino l'adozione (cfr. per tutta la sentenza n. 3 del 1963). Per cui la Corte ha dichiarato illegittime norme che prevedevano un trattamento sanzionatorio irrazionalmente differenziato rispetto a quello previsto da altre fattispecie, diminuendo, ad esempio, la pena edittale minima per l'oltraggio (n. 341 del 1994); ovvero, con una decisione proprio relativa all'art. 21 della legge Merli (ove si fa espresso riferimento anche al complesso della normativa ambientale), eliminando il divieto di applicazione di sanzioni sostitutive (sentenza n. 254 del 20-23 giugno 1994).

Orbene, in questa sentenza, ricorda la Corte che si viola il principio di eguaglianza qualora con leggi successive si dia vita ad un «sistema normativo assolutamente squilibrato», come avviene, ad esempio, quando si favorisce «chi ha posto in essere, fra due condotte gradatamente lesive dell'identico bene, quella connotata da maggiore gravità, discriminando invece chi ha realizzato il fatto che meno offende lo stesso valore giuridico (sentenza n. 249 del 1993)». Esattamente quello che ha fatto il Governo con il decreto-legge in esame.

Ma l'art. 3 della Costituzione risulta violato anche sotto altri profili. La nuova formulazione dell'art. 14, concedendo ampia discrezionalità alle regioni per la fissazione di limiti comporta, con ogni evidenza, la possibilità che vi siano marcate ed irrazionali disparità di trattamento da regione a regione.

In detto svuotamento sanzionatorio di uno dei reati più importanti in materia di tutela ambientale (forse il reato più importante in assoluto in materia di inquinamenti) si profila ad avviso dello scrivente pretore, una violazione del disposto dell'art. 9, secondo comma, della Costituzione, laddove la tutela del paesaggio, inteso secondo le più recenti pronunce della Corte di cassazione e dalla Corte costituzionale, non deve essere inteso solo come bellezza estetica da cartolina ma come ambiente naturale in senso lato, quindi comprensivo anche degli inevitabili ed inscindibili aspetti bionaturalistici.

Per gli stessi motivi esposti in relazione all'art. 9 della Costituzione, si ritiene che la norma in esame si ponga in contrasto anche con l'art. 32 della carta costituzionale.

Infatti, nel concetto di tutela della salute come principio costituzionalmente garantito deve, per forza di cose ricomprendersi, il più vasto concetto della salute pubblica nel senso delle salubrità dell'ambiente naturale ed urbano ove ciascun cittadino vive. Il diritto alla salute inteso anche come diritto all'ambiente salubre è stato ormai ripetutamente accertato in giurisprudenza (si veda per tutte la famosa sentenza delle sezioni unite n. 517 del 6 gennaio 1979, nonché la Corte costituzionale in data 31 gennaio 1987, n. 641, ed in data 16 marzo 1990, n. 17). È fuor dubbio che la diminuita, ed anzi per certi versi di fatto del tutto caducata, possibilità di intervento deterrente/punitivo in sede di illeciti da inquinamento idrico crea i presupposti per una evoluzione incontrollata del fenomeno, incoraggiata dall'abbassamento della guardia in sede di controlli di P.G. e possibilità di intervento processuale; e tutto questo si traduce in via diretta in un danno per la salute e salubrità pubblica in un ambiente che resta così maggiormente ed incontrollatamente esposto al degrado inquinante.

Va ancora rilevato che la norma in esame pare porsi in totale contrasto con gli obblighi che derivano al nostro Paese per l'appartenenza all'Unione europea. Già due volte la Corte europea di giustizia ha condannato il nostro Paese per il contrasto tra le «legge Merli» e le direttive comunitarie, tra l'altro anche per la permissività del sistema autorizzatorio previsto e per la «insufficienza» delle sanzioni penali previste dall'art. 22 in relazione alla inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione (Corte di giustizia 28 febbraio 1991 e 13 dicembre 1990). La sopra esposta generale regressione sanzionatoria creata dal decreto-legge in esame concretizza di conseguenza una ulteriore evoluzione del grado di inadempienza italiana verso le direttive CEE e verso le sentenze della Corte europea.

Peraltro il decreto stesso, si pone in evidente contrasto con la direttiva CEE n. 271 del 21 maggio 1991 sul trattamento delle acque reflue urbane, che lo Stato italiano avrebbe dovuto già recepire entro lo scorso giugno 1993 e che fissa obblighi e limiti ben precisi, con ben pochi margini di discrezionalità specie per le «aree sensibili». E del resto il contrasto è apparso evidentemente già in sede di redazione del testo in esame se il decreto richiama espressamente nell'art. 1 la direttiva 91/271/CEE del 21 maggio 1991. Dunque da un lato l'Italia non ha recepito la direttiva CEE nei termini stabiliti e dall'altro ha adottato un decreto-legge in antitesi ai principi della direttiva stessa, con una mora temporale applicativa illogica. Ove il decreto 9 dovesse essere convertito in legge, le sue prescrizioni si applicheranno dunque finché non si sarà data attuazione alla citata direttiva; attrazione che dovrebbe avvenire, secondo la legge comunitaria 1993, n. 146, del 22 febbraio 1994, entro il marzo 1995 e, peraltro, con rigidi principi di attuazione predeterminati dal Parlamento (art. 37, primo comma) in evidente contrasto con la elasticità e genericità del decreto in esame, il che provocherà ulteriore confusione ed incertezza del diritto.

Ed in ogni caso va sottolineato che, secondo la citata legge comunitaria, il Governo dovrebbe dare attuazione a questa direttiva provvedendo allo «adeguamento della normativa vigente alla disciplina comunitaria, apportando alla prima ogni necessaria modifica ed integrazione allo scopo di definire un quadro omogeneo ed organico delle disposizioni di settore» [art. 36, lett. c)].

Dato il carattere regressivo in sede sanzionatoria del decreto n. 9/1995, ritiene lo scrivente che si appalesa un contrasto con l'art. 10 della Costituzione per mancata conformazione alle citate norme del diritto internazionale.

Da quanto sopra esposto emerge la rilevanza della sollevata eccezione sul caso in esame, ove risulta contestato il superamento dei limiti tabellari, con le differenze normative richiamate e le diverse strategie processuali percorribili da parte della difesa, sia in caso di rigetto che di accoglimento della eccezione.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, per violazione degli artt. 3, 9, 10 e 32 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, integrale formulazione, del d.-l. 16 gennaio 1995, n. 9;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata agli imputati, al difensore, al pubblico ministero nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica.

Grosseto, addì 24 febbraio 1995

Il pretore: MONTAGNA

95C1038

N. 470

Ordinanza emessa il 18 maggio 1995 dal giudice per le indagini preliminari contro il tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di Neri Giovanna

Processo penale - Richiesta di archiviazione al g.i.p. - Mancata condivisione - Restituzione degli atti al p.m. per formulazione dell'imputazione - Adempimento - Conseguente fissazione dell'udienza preliminare innanzi al medesimo g.i.p. - Lamentata omessa previsione di incompatibilità di tale giudice anche dopo la legge n. 105/1993, abrogatrice del criterio dell'evidenza - Lesione dei principi di eguaglianza dei cittadini innanzi alla legge, dell'inviolabilità del diritto di difesa, del giudice naturale precostituito per legge e della terzietà dello stesso - Lesione dei principi della legge di delega.

(C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 24, 25, 76 e 77, in relazione alla legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, direttiva 67).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

A seguito di atti di querela sporti in data 10 novembre 1993 da Vagaggini Luigi, Del Tredici Franco e Mazzani Gabriele si incardinava davanti alla procura della Repubblica di Roma procedimento penale contro Neri Giovanna in ordine al reato p. e p. dagli artt. 81 del c.p.v., 595 del c.p., 13, 21 della legge n. 47/1948 (diffamazione continuata a mezzo della stampa) in relazione all'articolo a firma della stessa pubblicato sull'Unità del 23 settembre 1993 nella cronaca «Firenze-Toscana».

In data 10 febbraio 1994 pervenivano all'ufficio del giudice per le indagini preliminari la richiesta di archiviazione del pubblico ministero, nonché gli atti di opposizione dei querelanti. L'ufficio del giudice disattendeva la richiesta di archiviazione e fissava con decreto l'udienze camerale nella quale le parti concludevano come da separato verbale del 15 novembre 1994.

Agli esiti della stessa udienza l'ufficio pronunciava in data 18 novembre 1994 ordinanza *ex art.* 409, secondo e quinto comma, del c.p.p. disponendo che il p.m. procedesse alla formulazione dell'imputazione, determinando così l'incardinarsi dell'udienza preliminare in data 10 marzo 1995. In tale contesto nonché agli esiti delle conclusioni rappresentate dalle parti il giudice pronunciava ordinanza *ex artt.* 23, primo e secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, ritenendo rilevante e non manifestamente infondata la questione di incostituzionalità dell'art. 34, secondo comma, del c.p.p. in relazione agli artt. 3, 24, 25, 76 e 77 della Costituzione in violazione della direttiva n. 67 legge delega nuovo codice 16 febbraio 1986, n. 81 (principio della divisione tra requirente e giudicante o della terzietà del giudice), e conseguentemente dichiarava sospesa la trattazione dell'udienza preliminare subordinando ogni decisione agli esiti della pronuncia della Corte costituzionale ritualmente adita.

La problematica introdotta dall'applicazione dell'art. 409 del c.p.p. con specifico riguardo al quinto comma, della stessa norma e quindi all'udienza preliminare incardinata a seguito di imputazione ordinata all'ufficio del pubblico ministero è questione più volte affrontata e valutata dalla Corte costituzionale. In particolare nelle sentenze

12 novembre 1991, n. 401, e 30 dicembre 1991, n. 502, la Corte dichiarava la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del c.p.p. nella parte in cui non prevedeva l'incompatibilità del giudice per le indagini preliminari che aveva pronunciato l'ordinanza *ex art. 409*, quinto comma, del c.p.p., a partecipare all'udienza preliminare, in tal modo respingendo i dubbi di incostituzionalità peraltro più volte riproposti anche successivamente alle prefate sentenze.

L'attuale reiterazione del quesito costituzionale trae certamente spunto dalla novella introdotta con legge 8 aprile 1993, n. 105, abrogatrice del noto criterio dell'evidenza che in passato limitava l'apprezzamento del g.u.p. alla legittimità e correttezza delle fonti di prova prodotte dall'accusa, restando esclusa di fatto la prospettiva di qualsiasi pronuncia liberatoria a meno che non risultasse evidente, appunto, l'estraneità dell'imputato all'addebito contestato, e quindi insostenibile ogni sviluppo accusatorio.

L'esclusione del criterio dell'evidenza ha certamente raffinato i poteri di cognizione del g.u.p. che è chiamato a valutare i contenuti delle indagini preliminari ponendo in essere un'attività di conoscenza critica propria del giudizio di merito in quanto avente ad oggetto il raffronto dialettico fra la prospettazione probatoria dell'accusa e quella che la difesa introduce appunto nell'udienza preliminare. In tale contesto tende a perdersi la portata meramente rituale della pronuncia del g.u.p. che l'attuale sistema processuale disciplina strumentalmente al dibattimento, riconducendo il decreto *ex art. 429* del c.p.p. a necessario impulso per l'ulteriore fase, e la sentenza *ex art. 425* del c.p.p. a statuizione suscettibile di revoca (artt. 434 e segg. del c.p.p.) in caso di sopravvenienza di nuove fonti di prova.

Ed invero l'udienza preliminare ha progressivamente assunto i connotati del giudizio di merito, e ciò probabilmente anche sulla spinta delle più volte ricordate esigenze deflattive di tal che fortissima si profila l'aspettativa dell'imputato a che il giudicante compia in modo approfondito la più ampia valutazione della propria posizione al punto che spesso ove trattasi di accuse consolidate su fonti documentali, o comunque fondate su circostanze non suscettibili di ulteriori sviluppi, la cognizione del g.u.p. nel caso di sentenza di non luogo a procedere *ex art. 42* del c.p.p. è del tutto assimilata a quella del giudizio abbreviato, rito questo quasi esclusivamente introdotto ormai ove si abbia la certezza della condanna e quindi il vantaggio della connessa riduzione di pena.

Le circostanze fin qui rappresentate evidenziano pertanto che l'identità fisica del g.u.p. con quella del g.i.p. che ha ordinato la formulazione della imputazione *ex art. 409*, quinto comma, del c.p.p. determina una insuperabile incompatibilità del giudicante per l'udienza preliminare *ex art. 34*, secondo comma, del c.p.p.

Ed infatti il principio affermato dalla giurisprudenza della Corte per cui «ogni valutazione di merito circa l'idoneità delle risultanze probatorie a fondare un giudizio di responsabilità» è il presupposto sistematico su cui fondare l'incompatibilità del giudicante, non può non essere considerato e applicato al caso di specie. Si osserva infatti che l'udienza preliminare è introdotta dopo l'udienza camerale *ex art. 409*, secondo comma, del c.p.p., e quindi dopo che le parti hanno potuto esprimere ciascuna ulteriori argomentazioni in guisa che l'apprezzamento del g.u.p. si traduce nella completa valutazione di quegli stessi elementi che saranno reiterati nel corso dell'udienza preliminare. Durante quest'udienza l'imputato viene a trovarsi al cospetto di un giudicante che ha già manifestato il proprio orientamento imponendo al p.m. la contestazione del fatto-reato, mentre l'ufficio requirente, ancorché rappresentato da diversa persona fisica, è relegato alla formale reiterazione di un pregresso convincimento.

Il contraddittorio dell'udienza preliminare si svuota così di significato, risultando ogni soggetto, giudicante incluso, ispirato ad una dialettica che si è già sviluppata *aliunde* e che viene messa in scena al solo scopo di rendere possibile l'ulteriore fase processuale.

In tale contesto non è dato cogliere allo stato alcun significativo discrimine tra l'affermata incompatibilità del g.u.p. nel giudizio abbreviato (nel caso il medesimo giudice abbia pronunciato ordinanza *ex art. 409*, quinto comma, del c.p.p., cfr. Corte costituzionale 12 novembre 1991, n. 401), e la prospettata medesima potenziale incompatibilità dello stesso giudice rispetto all'udienza preliminare ordinaria, posto che trattasi in entrambi i casi di giudizi di merito. È opportuno sottolineare infatti che il pregiudizio in ordine alla responsabilità si traduce nell'ipotesi all'esame in un vero e proprio pregiudizio in ordine all'estraneità dell'imputato al fatto dedotto in contestazione, avendo il giudicante già valutato i risultati delle indagini preliminari a seguito della richiesta di archiviazione disattesa, nonché gli argomenti dialettici delle parti nell'udienza di cui all'art. 409, secondo comma, del c.p.p.

La norma di cui all'art. 34, secondo comma, del c.p.p. nella parte in cui non prevede l'incompatibilità del g.i.p. che ha pronunciato ordinanza *ex art. 409*, quinto comma, del c.p.p. a partecipare alla successiva udienza preliminare, è raggiunta dunque, ad avviso del remittente ufficio, da profili di incostituzionalità con riguardo agli artt. 3, 24, 25, 76 e 77 della Costituzione. Ed invero la mancata previsione di incompatibilità sembra incidere direttamente sulla

sancita uguaglianza dei cittadini davanti alla legge *ex art. 3* della Costituzione nonché sulla tutela del principio costituzionale dell'inviolabilità della difesa *ex art. 24* della Costituzione, prospettandosi nel caso all'esame un'evidente disparità tra l'imputato tratto davanti al g.u.p. a seguito di richiesta di rinvio a giudizio del pubblico ministero, e quello nei cui confronti è incardinata udienza preliminare *ex officio*, e cioè su impulso pervenuto al p.m. che redige l'imputazione da parte del giudice competente *ex art. 409*, quinto comma, del c.p.p. Nella constatata disparità di trattamento è insita la *deminutio* del diritto di difesa: sul punto si osserva infatti che le argomentazioni difensive dell'udienza preliminare assumono nel caso di specie una valenza ridotta in quanto le stesse sono già state valutate dal medesimo giudice nell'udienza camerale disposta *ex art. 409*, secondo comma, del c.p.p., e ritenuta insufficiente a suffragare la richiesta di archiviazione che è stata superata dall'ordine impartito al p.m. di formulare l'imputazione: in tale contesto è difficile ipotizzare nella successiva udienza preliminare novità difensive suscettibili di modificare la precedente valutazione, specialmente considerando che nell'udienza preliminare introdotta *ex officio* l'apprezzamento del giudicante non riguarda un supplemento dell'attività investigativa, peraltro previsto nel caso di cui all'art. 402, quarto comma, del c.p.p., ma i medesimi risultati delle indagini ritenuti dal p.m. inidonei a fondare la richiesta di rinvio a giudizio.

La medesima mancata previsione di incompatibilità attinge altresì l'osservanza del principio di cui all'art. 25 della Costituzione, in quanto l'imputato è tratto a giudizio davanti al giudice che ha già espresso una valutazione fortemente significativa e che ha quindi perduto la sua qualità di giudice naturale, e cioè precostituito per legge, laddove si intenda con ciò l'individuazione preventiva dell'organo giudicante, e quindi per casi generali: è di palmare evidenza infatti la peculiarità della posizione di colui che assume la qualità di imputato su iniziativa dell'ufficio giudicante che è chiamato a valutare nell'udienza preliminare gli stessi contenuti di indagine che hanno determinato un convincimento contrario all'archiviazione.

L'ultimo profilo di incostituzionalità riflette infine la violazione della direttiva n. 67 della legge delega 16 febbraio 1987, n. 81, in relazione agli artt. 76 e 77 della Costituzione, posto che la mancata previsione di incompatibilità di cui all'art. 34, secondo comma, del c.p.p. incide altresì sul principio della divisione tra parte requirente ed organo giudicante, e per conseguenza sull'affermata terzietà del giudice.

Quest'ultimo requisito appare infatti, per tutte le considerazioni fin qui svolte irreparabilmente compromesso dal sovrapporsi dell'identità fisica del giudice che dispone *ex art. 409*, quinto comma, del c.p.p. con quello della successiva udienza preliminare.

P. Q. M.

Visti gli artt. 23, primo e secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 134 della Costituzione, vorrà codesta ecc.ma Corte dichiarare la illegittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del c.p.p. in relazione agli artt. 3, 24, 25, 76 e 77 della Costituzione nella parte in cui la prefata norma non prevede l'incompatibilità del g.i.p. che ha pronunciato l'ordinanza ex art. 409, quinto comma, del c.p.p., a partecipare alla successiva udienza preliminare;

Manda la cancelleria per gli adempimenti di rito e per la notifica della presente ordinanza alle parti e al pubblico ministero, nonché per la comunicazione della stessa alla Presidenza del Consiglio e alla Presidenza delle Camere.

Roma, addì 18 maggio 1995

Il giudice per le indagini preliminari: RANDÒ

95C1039

DOMENICO CORTESANI, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21
- ◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
- ◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12
- ◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
- ◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
- ◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
- ◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53
- ◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
- ◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
- ◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33
- ◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
- ◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEIO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
- ◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

- ◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
- ◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27
- ◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
- ◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
- ◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18
- ◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
- ◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210
- ◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
- ◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
- ◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7
- ◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
- ◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
- ◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
- ◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15
- ◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30
- ◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Glodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A

- LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124

- ◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
- ◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
- ◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrarsa

LIGURIA

- ◇ **CHIAVARI**
CARTOLIBRERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38
- ◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
- ◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45
- ◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5
- ◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

- ◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74
- ◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
- ◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
- ◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14
- ◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
- ◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
- ◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
- ◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
- ◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
- ◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15
- ◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
- ◇ **PAVIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università
- ◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA D.I.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTELOTTI
Corso Roma, 122

◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO**
LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etna, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56

◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.C.A.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R

LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOLGIO
Via Firenze, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI-RANDI
Via Cavour, 17/19

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggione, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
S. Marco 4742/43

◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ E TARIFFE PER LE INSERZIONI - 1995

(D.M. Tesoro 23 novembre 1994 - G.U. n. 297 del 21 dicembre 1994)

MODALITÀ

La pubblicazione dell'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* è prevista entro il 6° giorno ferialo successivo a quello del ricevimento da parte dell'Ufficio inserzioni (I.P.Z.S., Piazza Verdi, 10 - Roma).

Per le «Convocazioni di assemblea» e per gli «Avvisi d'asta» è necessario che la richiesta di inserzione pervenga all'Ufficio almeno 23 giorni di calendario prima della data fissata per la Convocazione di assemblea o per la data dell'Avviso d'asta.

Gli avvisi da inserire nel Bollettino estrazione titoli (supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale*) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva a quella relativa alla data di presentazione.

L'importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 intestato a: ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA. Sul retro del certificato di allibramento è indispensabile l'indicazione della causale del versamento.

I testi delle inserzioni devono essere redatti su «carta da bollo». Nei casi in cui, in forza di legge, è prevista l'esenzione dalla tassa di bollo, deve essere utilizzata la «carta uso bollo».

Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una o più cifre), questi devono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale. Per esigenze tipografiche, ogni riga può contenere un massimo di sei numeri.

Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare la firma chiara e leggibile del responsabile della richiesta; il nominativo e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o con carattere stampatello.

Tutti gli avvisi devono essere corredati delle generalità e del preciso indirizzo del richiedente, nonché del codice fiscale o del numero di partita IVA.

Qualora l'inserzione venga presentata, per la pubblicazione, da un incaricato diverso dal firmatario, è necessaria delega scritta rilasciata dallo stesso e il delegato deve esibire documento personale valido.

Per gli avvisi giudiziari, è necessario che il relativo testo sia accompagnato da copia del provvedimento emesso dall'Autorità competente; tale adempimento non occorre per gli avvisi già visti dalla predetta autorità.

Per ogni inserzione viene rilasciata regolare fattura.

Quale giustificativo dell'inserzione viene inviata per posta ordinaria una copia della *Gazzetta Ufficiale* nella quale è riportata l'inserzione; per invii a mezzo raccomandata, l'importo dell'inserzione deve essere aumentato di lire 8.000 per spese postali.

TARIFFE (*)

	Densità di scrittura fino a 67 caratteri/riga	Densità di scrittura da 68 a 77 caratteri/riga
Annunzi commerciali		
<i>Testata</i> (riferita alla sola intestazione dell'inserzionista: ragione sociale, indirizzo, capitale sociale, partita IVA, ecc.)		
Diritto fisso per il massimo di tre righe	L. 102.000	L. 120.000
<i>Testo</i> Per ogni riga o frazione di riga	L. 34.000	L. 40.000
Annunzi giudiziari		
<i>Testata</i> (riferita alla sola tipologia dell'inserzione: ammortamento titoli, nolifiche per pubblici proclami, cambiamento di nome, di cognome, ecc.)		
Diritto fisso per il massimo di due righe	L. 27.000	L. 32.000
<i>Testo</i> Per ogni riga o frazione di riga	L. 13.500	L. 16.000

N. B. NON SI ACCETTANO INSERZIONI CON DENSITÀ DI SCRITTURA SUPERIORE A 77 CARATTERI / RIGA.
Il numero di caratteri/riga (comprendendo come caratteri anche gli spazi vuoti ed i segni di punteggiatura) è sempre riferito al possibile utilizzo dell'intera riga di mm 133 (riga del foglio di carta bollata).

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%.

CANONI DI ABBONAMENTO - 1995 (*)

(D.M. Tesoro 23 novembre 1994)

	ITALIA	ESTERO		ITALIA	ESTERO
Abbonamento annuale	L. 336.000	L. 672.000	Prezzo vendita fascicolo, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.450	L. 2.900
Abbonamento semestrale	L. 205.000	L. 410.000			

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 intestato a: ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA. Sul retro deve essere indicata la causale nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA dell'abbonato.

La richiesta di rinvio dei fascicoli non recapitati deve pervenire all'Istituto entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. La richiesta deve specificare nominativo, indirizzo e numero di abbonamento.

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%.



* 4 1 1 1 1 0 0 3 6 0 9 5 *

L. 5.200